



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri


La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

KAIS. KÖN. HOF  BIBLIOTHEK

43.698-B

Alt-

Pa. 62. E. 43.



22698-B.

Bibliotheca Cancell. Italica.

NUOVA RACCOLTA

DI TUTTE

LE CARTE PUBBLICHE,

LEGGI, E PROCLAMI

STAMPATE, ED ESPOSTE

NE' LUOGHI PIU' FREQUENTATI

D I V E N E Z I A

E SUE PROVINCE

DOPO IL FELICE INGRESSO DELL'ARMI
AUSTRIACHE

DI S. M. IMPERATORE, E RE

NEL VENETO STATO.

VOLUME OTTAVO.



VENEZIA 1798.

PRESSO FRANCESCO ANDREOLA

Con Permissione, e Regio Privilegio.

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI SUA MAESTA' IMPERIALE REALE APOSTOLICA, GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA, E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA D'ITALIA EC.

O RA che in seguito del Proclama 31. Marzo sono stati ripristinati nella Provincia del Dogado i rispettivi Corpi, e le Pubbliche Amministrazioni essendo giusto, che da questi Sudditi si presti il dovuto Omaggio, e Giuramento di Fedeltà abbiamo determinato, che per agevolare l'adempimento di quest'atto, debba osservarsi quanto segue.

I. Tutti i Corpi Pubblici delle Città del Dogado ripristinati nelle relative Funzioni, ed attività a termini dell'Editto 31. Marzo prossimo passato, dovranno prestare col mezzo di due, o tre Individui a ciò specialmente delegati da ciascun Corpo il detto Giuramento nelle mani del rispettivo Comandante Militare nel giorno che dal medesimo verrà stabilito; al qual effetto gli accordiamo le abilitazioni, e facoltà necessarie a riceverlo, ed a legittimare la solennità di quest'atto.

A 2

II. Ta-

II. Tale Giuramento dovrà egualmente prestarsi da tutti i Corpi Ecclesiastici sì Regolari, che Secolari, e per essi dai rispettivi Superiori, e dalle prime due Dignità previa una precedente Delegazione Capitolare da esibirsi al rispettivo Comandante. E rispetto all'ordine da tenersi per la prerogativa di preminenza, che per avventura potesse competere a qualche Corpo, si osserverà quanto sotto l'antico Governo era di pratica nelle Funzioni Pubbliche.

III. In Campagna il Giuramento si presterà da ciascun Capo di Famiglia, e si riceverà dai Parrochi in giorno Festivo, e dopo la Celebrazione della Messa solenne alla presenza d'un Notaro, ed in di lui mancanza del Sindaco del luogo per l'autenticità dell'atto, che dovrà risultare da un Registro, o Elenco delle singole Persone, che avranno prestato il Giuramento.

Siamo persuasi che da ciascuno, cui spetta verranno portate a compimento col dovuto zelo le disposizioni contenute in questo Proclama da publicarsi nelle Città, e Terre della Provincia, onde non se ne possa allegare ignoranza.

Venezia 25. Luglio 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile

Bellato Regia Segr.

GL

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

Afinchè possano riportare l'integrale osservanza, ed adempimento le recenti Sovrane Determinazioni spiegate cogli ossequiati Decreti 9. Maggio decorso, ed 11. Luglio andante nel proposito de' Giudici destinati alle Cariche Civili di Prima Istanza in questo Foro per le Cause da trattarsi nella Via Ordinaria:

Suo Sigg. Illustr., avendo presi in aderenza ad esso Decreto 11. Luglio gli opportuni concerti col sacro Collegio de' Nobili Giudici di questa Città, fanno pubblicamente intendere, e sapere:

Loche siccome per l'accennato Sovrano Decreto 9. Maggio tre soli devono essere d'ora innanzi in questo Foro i Giudici Civili di Prima Istanza, cadaun de' quali abbia ad adempiere disgiuntamente dagli altri le funzioni della propria carica; così saranno, ed avranno ad intendersi a tal oggetto sussistenti i tre soli Uffizi del Ravone, del Cavallo, e dell'Aquila, venendo in conseguenza a ces-

X P X

sare, ed essere aboliti, gli altri quattro, ora vigenti, uffizi del Bue, de' Prati, delle Marigiane, e de' Giudici, ingrossatori.

II. Che, al suddetti, tre Uffizi, i quali nella loro denominazione di Tribunali avranno a ritenere la stessa statutaria individuazione del Pavone, del Cavallo, e dell'Aquila, dovranno rimanere affette senza alcuna innovazione tutte le Cause, che in ciascun di essi rispettivamente pendono al presente; ed all'uno poi, o all'altro di essi dovranno devolversi a scelta dell'Attore le Cause tutte in ora pendenti negli altri quattro Uffizi, come sopra cessati, ed aboliti; salva però nel caso della devoluzione stessa ogni eccezione di Legge rispetto alle Persone così del Giudice, che delle Parti.

E per gli oggetti di sopra esposti dovendo essere noti a chiunque interessato i Nomj de' Soggetti, che proposti dal suddetto sacro Collegio furono nominati dal R. I. Gov. Generale col precitato Sovrano Decreto 11. corrente, ed irridi dallo stesso Collegio mediante estrazione a sorte posti nell'esercizio delle predette Cariche Civili di Prima Istanza; così Sue Sigg. Illustr. dietro le comunicazioni avute dal Collegio medesimo fanno in pari tempo intendere, e pubblicamente sapere:

Che, gli eletti Giudici Attuali sono:
AL TRIBUNALE DEL PAVONE
D. Ottavio Branzo Loschi.

AL

X 9 X

AL TRIBUNALE DEL CAVALLO

D. Fabrizio Franco Dott.

AL TRIBUNALE DELL'AQUILA

D. Alvise Squarzi Dott.

Ed a presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso alle Porte del Palazzo della Ragione, ed a Luoghi soliti, non che diffuso nel Territorio per la dovuta esecuzione.

Vicenza 23. Luglio 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

D. Andrea Balzi Salvioni Dott.

D. Gio: Battista Orazio Porto

D. Francesco Maria di Thiene q. D. Leonardo

D. Scipione Capra

D. Alfonso Maria Loschi

D. Marc'Antonio Trissino

D. Giacomo Fabio Valmarana

D. Leonardo Ferramosca

D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.

Pietro Antonio Boreo primo Rasoniere

della Magnifica Città Mand. &c.

Addi 24. Detto.

Publicato da Domenico Panigaglia pubbli-

co Trombetta ai luoghi soliti, molti pre-

sentì ec. così riferendo Pietro Brunello

Guardia.

IL

IL CAPO DEL REGIO

TRIBUNALE DI APPELLO

REGIO DELEGATO DI PULIZIA

DI VICENZA.

Volendosi da Sua Eccell. Tenente Gen. e Maresc. di Campo Barone di KRAY Comandante in questa Città, e Provincia prevenire le perniciose conseguenze, che derivar possono dall'abuso di cert'uni, che si fanno lecito di scorrere smoderatamente per le Strade con Carrozze, Sterzi, Birocchi, Sedie, o altra foggia di Legni, ed anche a cavallo, avventurando in tal guisa di convertire il proprio comodo in altrui pericolo, e danno, si sono però dall'Eccellenza Sua comunicate sopra tal proposito al Regio Delegato di Pulizia le sue decise intenzioni, affidando al medesimo la cura di farle strettamente osservare, ed eseguire.

Inerentemente quindi a ciò si vieta indistintamente a qualunque Persona di qualsivoglia grado, carattere, e condizione di scorrere con soverchia rapidità con Carrozze, Sterzi, Birocchi, Sedie, o altra foggia di Legni, ed anche a cavallo sì nell'interno della Città, che al di fuori, dove siavi con-

cor-

corso, e passeggio di Popolo per consueto trattenimento, o richiamatovi da qualche particolar circostanza.

Nell'entrare poi, e nel sortire dalle Porte della Città si dovrà ancora rallentare il corso, contenendo i Cavalli sul semplice passo, e ciò per tutto lo spazio, ed estensione delle Porte medesime.

Li presenti ordini, e prescrizioni verranno osservate non solo dai Carrozzeri, Cavalcanti, Postiglioni, Nolesini, o altri Subalterni, ma da qualunque Padrone, e Persona, che stando in Legno, in Sedia, o altrimenti conducesse li Cavalli di propria mano; ed in caso di trasgressione, li Carrozzeri, Cavalcanti, Postiglioni, Nolesini, o altri Subalterni incorreranno nella pena della Carcere: e li Padroni, o altre Persone, come sopra, soggiaceranno all'arresto, e ad altre pene, secondo la condizione de' trasgressori, e a norma de' casi, e delle circostanze.

S'ingiunge in fine ai Postiglioni, Vetturini, Nolesini, Corrieri, ed altre persone qualunque provenienti a Vicenza da altre parti per Posta, per Vettura, o con Legni, e cavalli proprj, in Sedia, o a cavallo, anche per Espresso, o Staffetta, che all'avvicinarsi alle Porte della Città per entrarvi, e così pure nel caso di sortirne, andar debbano discretamente, e fermarsi dove gli sarà fatto

cenno dai Veglianti alle Porte stesse, onde si possano dai medesimi rilevare li Nomi, e Cognomi de' Forestieri, e tutte l'altre nozioni volute dal Governo; il che non eseguendosi dalle indicate persone, o resistendosi in qualunque modo dai Forestieri, o altri, saranno pure in questo caso li contravventori assoggettati alla pena della Carcere, o all'arresto, ed altre secondo la condizione delle persone, e la qualità de' casi, e delle circostanze.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' soliti luoghi, ed alle Porte della Città ad universale notizia, e per l'inviolabile sua osservanza.

Vicenza 24. Luglio 1798. Dalla Regia Delegazione di Pulizia.

(Gio: Battista Cisotti Reg. Deleg. di Puliz.

Francesco Panizzoni Segret.

Addì detto.

Publicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai Luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec.

GL'

EL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A .

IN esecuzione di Venerate Lettere 23. Luglio corrente di Sua Eccellenza OLIVIERO Co: di WALLIS Ciambellano Attuale di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica, Generale d' Artiglieria, Proprietario d'un Reggimento d' Infanteria, e Comandante Generale dell' Armata d' Italia ec. rendono a pubblica notizia la fuga dalla Città di Padova seguita nel giorno 22. del corrente Mese tra le ore 5. e 6. pomeridiane di due Granatieri del Reggimento Wastensleben aggravati di delitti Criminali, come pure universalmente fanno intendere, e sapere la precisa spiegata commissione per l' arresto de' medesimi, da esser quindi consegnati al Reggimento suddetto, dal quale sarà a' Captori di essi esborsata la solita Taglia, ossia ricompensa..

E perchè abbiano ad esser anche per le proprie personali figure li detti fuggiti

B 2

Gra-

Granatieri comunemente riconosciuti, in-
rentemente alle precitate Lettere , ed in
tutto a norma della descrizione persona-
le con le medesime loro pervenute; fan-
no inoltre Sue Signorie Illustrissime sape-
re li nomi de' medesimi , la loro età ,
statura , ed altri marcati segni come se-
gue .

NICOLO' PETRICOVITSCH

nato Pollacco di Gallizia , di Religione
Greca , dell'età di anni 24. , di statura
grande robusta , ben fatto , pieno viso , e
rosso ; capelli biondi oscuri , con poca
barba .

TIMKO FRATSKOVITSCH

nato Pollacco di Gallizia , di Religione Gre-
ca , dell'età di anni 28. , di statura gran-
de , grasso , le spalle larghe , il viso largo ,
pallido , capelli , ed occhi neri , col petto in-
chinante inverso .

Sarà preciso dovere tanto del Satellizio
di Città , e di Campagna , quanto de' Capi
tutti delle Comunità , e Comuni ntuno ec-
cettuato del Territorio l'invigliare con la
dovuta attività , e sollecitudine , onde rin-
venire , ed arrestare li due come sopra fug-
giti

giti Granatieri per rassegnare in tal modo al Generale Comando un testimonio preciso della propria obbedienza alle Sovrane prescrizioni nel proposito.

Vicenza 25. Luglio 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- D. Andrea Balzi Salzioni Dott.
- D. Pompeo Giustiniani
- D. Francesco Maria di Thiene
- D. Scipione Capra
- D. Alfonso Maria Loschi
- D. Marc' Antonio Trissino
- D. Giacomo Fabio Valmarana
- D. Leonardo Ferramosca

*Pietro Antonio Borgo primo Rason:
della Magnif. Città Mand. &c.*

Aedi 26. Detto.

Publicato da Domenico Panigaglia Pubbli-
co Trombetta ai luoghi soliti, premesso
ec. molti presenti ec. così riferendo Pie-
tro Brunello Guardia.

NOI

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI SUA MAESTA' IMPERIALE REALE APOSTOLICA, GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA, E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA D'ITALIA EC.

IN seguito del Proclama 31. Marzo dovendosi da' Sudditi abitanti la Terra di Mestre il dovuto Omaggio, e Giuramento di Fedeltà a norma di quanto si è praticato nel Dogado, e Provincie tutte dello Stato, abbiamo determinato, che per agevolare l'adempimento di quest'atto, debba osservarsi quanto segue.

I. Il Consiglio dell'anzidetta Terra ripristinato nelle relative Funzioni, ed attività a termini dell'Editto 31. Marzo prossimo passato, dovrà prestare col mezzo di due, o tre Individui a ciò specialmente delegati il detto Giuramento nelle mani del rispettivo Comandante Militare nel giorno che dal medesimo verrà stabilito; al qual effetto gli accordiamo le abilitazioni, e facoltà necessarie a riceverlo, ed a legittimare la solennità di quest'atto.

II. Tale Giuramento dovrà egualmente
pre-

prestarsi da tutti i Corpi Ecclesiastici sì Regolari, che Secolari, e per essi dai rispettivi Superiori, e dalle prime due Dignità previa una precedente Delegazione Capitolare da esibirsi al rispettivo Comandante. E rispetto all'ordine da tenersi per la prerogativa di preminenza, che per avventura potesse competere a qualche Corpo, si osserverà quanto sotto l'antico Governo era di pratica nelle Funzioni Pubbliche.

III. Nel Distretto della Terra di Mestre il Giuramento si presterà da ciascun Capo di Famiglia, e si riceverà dai Parrochi in giorno Festivo, e dopo la Celebrazione della Messa solenne alla presenza d'un Notaro, ed in di lui mancanza dal Sindaco del luogo per l'autenticità dell'atto, che dovrà risultare da un Registro, o Elenco delle singole Persone, che avfanno prestato il Giuramento.

Siamo persuasi che da ciascuno, cui spetta, verranno portate a compimento col dovuto zelo le disposizioni contenute in questo Proclama da pubblicarsi nelle Città, e Terre della Provincia, onde non se ne possa allegare ignoranza.

Venezia 25. Luglio 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.
Bellato Regio Segr.
NO-

NOTIFICAZIONE.

PER togliere ogni dubbio che potesse nascere ne' Venditori di Pesce soggetto al Dazio Palo in proposito del pagamento stabilito nella rispettiva Tariffa 10. Luglio corrente; a maggior intelligenza comune l'Imperial Regia Intendenza Generale richiama alla puntuale sua osservanza il seguente Capitolo XI. del Dazio Pesce Fresco al Palo; cioè

Esser esenti li Proprietarj del Pesce pescato, e preso nelle Acque del Dogado, così quello delle Valli stesse, ed ultimamente per Decreto 1760. 29. Settembre le Orade delle medesime dal pagamento del Dazio, potrà ognuno di detti Proprietarj vendere il suo Pesce sopra la propria Banca nelle Pubbliche Pescarie, o col mezzo di più Legittimi Venditori, che verranno come in passato da essi assegnati, espressamente intendendosi, che se detto Pesce sarà acquistato da Compravendi, o da altra Persona per rivenderlo, dovranno questi pagare quell'imposta sul peso del Pesce stesso, che nella infrascritta Tariffa viene appositamente dichiarata a qualità per qualità sopra il Pesce di tal provenienza, coll'obbligo ad essi Compravendi, ed altre Persone. di dover di giorno
in

in giorno pagare al Daziere l'importar di detto Dazio, il quale in difetto avrà la facoltà di far escludere dalla Superior Autorità li Compravendi, ed altri dalle Compre sì in Palo, che fuori di Palo, sino a tanto, che avrà saldato, o si sarà accordato come sopra.

Venezia li 26. Luglio 1798.

Per l'Intendente Generale

ANZOLO ZUSTINIAN 1:mo



R I C E T T A

BELLA QUALE FECERO USO LI SIGNORI

GASPARO E FRATELLI BRUNELLO.

*in una loro Stalla d'Animali Bovini Ammalati,
composta di sette Sorani.*

AL primo apparire del male un'Emissione di Sangue al Collo abbondante a proporzione delle Forze, e Corporatura dell'Animale.

Subito dopo l'Emissione di Sangue, Olio di Lino Libbre due in una sol volta.

Il giorno dopo se l'Animale non dà segno
vol. 8. N.º III. C gno

gno di miglioramento si replica l' Emissione di Sangue all'altra parte del Collo, con altra Libbra d'Olio di Lino.

Se poi dasse segno di miglioramento in vece della seconda Emissione di Sangue, ed Olio di Lino, si applicherà il seguente Siroppo

Radicchio di Campagna
Malva, e Violare

Erba Mercorella far bollire tutto unito un quarto d'ora circa, e quando è tepido, porvi dentro Sal Brunello Oncie tre, avvertendo che prima di ponervi il Sal Brunello deve esser colato, poi farlo prender per bocca all'Animale Ammalato.

Per fargli poi prender il Rumico; Si prenda, Alume di Rocca, Bomaistro, Lardo, si pesti tutto assieme, e se ne facciano tre bocconi, come tre noci da Scapare, e si facci prendere all'Animale subito dopo il suddetto Siroppo.

VICENZA 14. Luglio 1798.

BAnditi per risoluto Comando del Regio Supremo Tribunale di Sanità in determinata forma tutti li Pitocchi, Birbanti, Vagabondi, e Questuanti Forestieri di qualsisia Età, e Sesso per render espurgata non solo la Città di Venezia, ma anco la Terra-Ferma, ha richiamati con suo Proclama 27. decorso alla più indefessa vigilanza gli Offizj tutti di Sanità dello Stato, onde abbiano a prendere tutte le efficaci misure di provvidenza a cacciarli dai loro Riparti; quindi Sue Sigg. Illustr. in adempimento della venerata Commissione trovano opportuno di ordinare, e prescrivere quanto segue.

I. Dovendo essere perpetuamente banditi da questa Città, e Provincia tutti li Pitocchi, Birbanti, e Questuanti Forestieri di qualunque Età, e Sesso, compresi in questa generale espulsione coloro, che vagano cantando Orazioni, ed Istorie, ed elemosinando con abito mentito di Pellegrini per dover immediate partire da questa Città, e Provincia; venendo scoperti non sarà loro praticata alcuna indulgenza, ma verranno puniti giusto al rigor delle Leggi, con Prigione, ed altre pene a misura del Sesso, e dell'Età.

II. Che da tutti li Capi di Governo di

cadatuna Comune di questa Provincia sia impedito l'accesso nel loro rispettivo Riparto di simil gente, dovendo, introdotti che fossero, escluderli, ed in caso di resistenza assolutamente arrestarli, e tradurli a queste Prigioni; in pena a cadaun Capo di Governo, che non eseguisse il predetto Ordine, della di lui responsabilità.

III. E perchè non allignerebbe certamente in questa Città, e Provincia una tale infesta genia di Persone, se non vi fosse chi le ricovrasse, così cadendo sopra questi la maggior reità, s'intendano incorsi nella pena di Ducati 10. gli Affittaletti, Cameranti, Osti, Locandieri, cogli Albergatori tutti, che dassero alloggio a questa classe di Persone.

IV. A scanso di frodi saranno contrassegnati li Poveri naturali della Città, e Provincia tanto Uomini, come Donne di ogni Età di un Bollettone stampato in tela colla iscrizione dell'Offizio della Sanità di Vicenza Gratis, e che dovranno portare cucito sopra li Vestimenti in sito a tutti visibile, senza del quale non sarà a' detti Poveri permesso il questuare, e venendo logorato ne sarà altro concesso, con la restituzione di quello, e non altrimenti.

V. Esclusi li Questuanti Forestieri di qualunque Età, e Sesso delle classi tutte sopra indicate, tutti li Poveri naturali della Città,
e Pro-

e Provincia dovranno munirsi dell'antescritto Bollettone nel termine di giorni dieci, che gli sarà rilasciato dall'Ufficio, comprovata però con Fede del proprio Parroco la loro povertà, buoni costumi, ed impossenza di guadagnarsi il vito, e verranno considerati come naturalizzati pure quelli, che per dieci anni continui si saranno trattenuti in questa Città.

VI. Non dovendo veruno sia terriero, sia naturalizzato come sopra questuare in questa Città, e Provincia senza esser contrassegnato del prescritto Bollettone, perciò sarà spedito numero sufficiente di Bollettoni alli Rever. Parrochi di cadaun Luogo, perchè da essi siano dispensati alli Poveri delle classi permesse, a chiunque fosse ritrovato senza il prescritto contrassegno incorrerà nelle pene comminate, e dovranno li Capi di Comune praticare il loro arresto, e traduzione a queste Carceri.

VII. Siano tenuti nel termine di giorni tre gli Affittaletti, Cameranti, Osti, Locandieri, cogli Albergatori tutti, che dassero alloggio, o ricovero a povere Persone, Operaj, Mercenarj, Miserabili, ed altre simili, darsi in nota in quest'Ufficio di Sanità, senza che risentano alcuna spesa, dovendo specificare il suo Nome, Cognome, Professione, e Contrada, ed esporre una Tabella, che dica Camera Locanda, con pena di
Lire

Lire cinquanta a chi non eseguisse le suddette prescrizioni.

VIII. Non dovranno tenere, e per conseguenza affittare più di due Letti per Luogo, Camera, Stanza, escluso qualunque pretesto di capacità, nè permettere, che dormano più di due persone per letto, avvertendo di tenerli colla debita mondezza, onde evitare le male conseguenze di sucidume, e di fetide esalazioni, mentre chiunque mancherà alla scrupolosa esattezza di queste discipline, caderà nella pena dell'asporto, e pubblico incendio dei Letti stessi.

IX. Siano perciò incaricati li Ministri tutti a far frequenti visite, e diligenti perquisizioni nelle dette Locande, ed in ogni Luogo sospetto di albergare ogni sorta di gente, e trovando alcun Questuante Forestiero come della Città, e Provincia, senza esser munito dell'accennato Bollettone, debbano condurlo nelle Pubbliche Forze per esser punito col rigor delle Leggi; e nell'incontro della ritenzione dovranno assicurare negli effetti dell'Albergatore per la somma suddetta di Ducati 10., che per metà resta decretata a' Ministri, riservata l'altra metà alla Cassa dell'Offizio.

X. Saranno pure soggetti detti Albergatori alla pena antedetta, qualora mancassero nella osservanza ad alcuna delle ordinazioni comprese nelli Capitoli VII. e VIII., per
la

la quale dovranno li Ministri nell'incontri delle visite assicurare, per conseguire similmente la metà.

XI. Da questa espulsione, restando minorato il numero de' Questuanti, viene a facilitarsi un miglior comodo a quelli della Città, e Provincia, a' quali così Uomini, come Donne d'ogni Età, resta prescritto dover stare con modestia ad elemosinare alle Porte delle Chiese, essendo loro espressamente proibito andare vagando per le medesime con distrazione alla pietà de' Fedeli, e con indecenza ai Luoghi Sacri; come pure resta vietato particolarmente il questuare negli Parlatorj delle Monache, e sempre in ogni Luogo nell'incominciar della Notte, e chi contravvenisse, dovrà esser arrestato, per esser punito ad arbitrio, ed il Ministro ne riporterà premio da quest' Offizio.

XII. Restano incaricati precisamente li Nonzoli, e Sagrestani tutti di scacciar fuori dalle Chiese li Questuanti di qualsisia Età, che elemosinassero in quelle, fissato essendo per loro sito le Porte delle medesime; in pena a' detti Nonzoli, e Sagrestani di Ducati cinque ogni qual volta mancassero a quanto sopra: che se poi non potessero impedire l'insolenza di alcuno de' Questuanti, siano in debito di denunziarlo all' Offizio, quale sarà irremissibilmente punito. Così pure sono chiamati a cooperare anco li Rever. Par-

Parrochî, Cappellani, Curati delle Chiese di questa Città, Conventi, e Luoghi Pii, perchè sia osservata una tale prescrizione, e ritrovandola in conto alcuno trasgredita, specialmente dai Nonzoli, e Sagrestani, rendono avvisato l'Offizio nostro per le opportune deliberazioni.

XIII. Come molto importa la esecuzione dell'ordine suddetto, così resta permesso ad ognuno di poter denunziare li Capi di Comune, li Nonzoli, e Sagrestani, che non adempissero al rispettivo obbligo loro ingiunto, lasciando vagare per le Contrade, o elemosinar per Chiesa li Questuanti, mentre verificata la delinquenza, oltrechè l'Accusatore sarà tenuto secreto, conseguirà ogni volta Ducatî cinque dei Beni dell'Innobbediente.

XIV. Introdottosi anco l'abuso, che molti scioperati, ed importuni compariscono nella Città, e si spargono anche per la Provincia col pretesto di Fedi, o Licenze per il più supplantate, estorquono anco con minaccie dalla inesperienza, e facilità degli Abitanti ingiuste contribuzioni, saranno in ogni caso dalli Ministri in Città, e dalli Decani, ed altri Direttori delle Comunità, e Comuni della Provincia levate le pretese Fedi, e Licenze soppradette a chi le esibisse, e fatte pontualmente tenere a quest'Offizio di Sanità per essere rivedute, ed esami-

minate , indi trattenute , oppure licenziate , quando fossero ritrovate a dovere , con esservi aggiunta la firma del Cancelliere dell' Offizio , quale assicuri della revisione , che sarà registrata in Libro , senza la quale non solo non saranno attendibili , ma chi ne facesse uso , soggiacerà alle pene tutte nel presente comminate contro gli altri Pittochi , Birbanti , e Questuanti ,

Tutte queste ordinazioni tendenti all'espurgo da questa Città , e Provincia de' Birbi , Pitocchi , e Questuanti Forestieri prosritti da tante replicate Leggi fanno sperare la consecuzione dell'oggetto desiderato , che cessar abbia finalmente tale indebita molestia alle Persone , per il cui oggetto , stampato , pubblicato , ed affisso ai luoghi soliti di questa Città il presente Proclama , saranno consegnati gli esemplari alli Rever. Parrochi , Cappellani , Curati , e Sagrestani delle Chiese principali , Conventi , Monasterj , e similmente alli suddetti Albergatori tutti per regola di quanto restano precettati , e così alli Ministri per le perquisizioni che gli vengono ingiunte , indi trasmesso nella Provincia per esser diffuso , e pubblicato in ogni luogo dall' Altare , indi per rimaner affisso alle Porte delle Chiese , onde riportino la piena sua esecuzione le deliberazioni del Regio Supremo.

vol. 8. N.º IV. D mo

(26)

mo Tribunale di Sanità . In quorum fi-
dem &c.

Data dall'Offizio di Sanità, Vicenza 14.
Luglio 1798.

(Gabriele Anguissola Dot. Provveditor .

(Ottavio Monza Provveditor .

(Girelamo Giuseppe di Velo Provvedit.

Camillo Fabretti Cancell.

Addì 16. Detto .

Publicato da Domenico Panigaglia Pubbli-
co Trombetta ai luoghi soliti, premesso
ec. molti presenti ec. così riferendo Pao-
lo Sartori Guardia .

AV.

)(27)(

A V V I S O

DELLA CITTA' DI BELLUNO.

DOvendosi radunare lo Spet. Corpo della Onoranda Università de' Possidenti per eleggere Deputati, che riveggano li conti del passato Democratico Governo ec., restano invitati tutti gl' Individui componenti l'Università medesima ad intervenire Lunedì prossimo sarà li 30. corrente Luglio nella Sala di questo Pubblico Palazzo alle ore 14. del giorno suddetto.

(Giacomo Zuliani Presidente.

(Pietro Migliorini Presidente.

Emilio Coranto Cancell. Ec.

D 2 I NO.

I NOBILI SIGNORI

C O N S O L I

R A P P R E S E N T A N T I

**IL CES. REG. MAGN. MAGGIOR CONSIGLIO
DELLA CITTA'**

D I B E L L U N O .

ESSendo per deliberarsi all'incanto presso la Generale Intendenza delle Regie Imperiali Finanze in Venezia, l'Appalto complessivo del Dazio, e Fabrica, e Vendita dell'Oglìo di Lino, e Noci di Venezia, Dogado, e Provincie della Terra Ferma, il fanno pubblicamente noto, affinchè se alcuna Persona di questa Città, o Provincia fosse per applicarvi, debba prodursi pel giorno prescritto, e presentare la sua Polizza d'Offerta a stampa uniforme all'esemplare, che fu accompagnato, e che esiste nella Cancelleria della Magnifica Città, dove pure si custodiscono i relativi Capitoli, o sia Polizza d'Incanto, che ad ogni richiesta saranno fatti vedere, e leggere ai concorrenti, come anche i Capitoli del Dazio Pesce Fresco al Palo deliberato con Decreto 10. Luglio corrente.

Tan-

Tanto si rende pubblico uniformemente
agli ordini della suddetta Regia Imperiale
Intendenza Generale delle Finanze.

Belluno dalla Cancelleria della Magnifica
Città 23. Luglio 1798.

- (Fabio Pagani qu: Antonio Console.
- (Virginio Barcellona Corte Console.
- (Antonio Doglioni qu: Osvaldo Console.
- (Gio: Alago qu: Francesco Console.

Antonio Pagani Canc. de Mand.



I NOBILISIGNORI

C O N S O L I

R A P P R E S E N T A N T I

IL CESAREO REGIO MAGNIFICO MAGGIOR
CONSIGLIO DI BELLUNO.

E P E R E S S I

LI SP. SGG. GIURATI DI GIUSTIZIA
INFRASCRITTI.

Ordinano, che li Pistori di Città, e
Territorio conformar si debbono immediata-
men-

mente al séguente Calamiere fitto a nuòve determinazioni, sotto le pene solite a cominarsi in simili incontri, e ad arbitrio a norma della delinquenza.

Segue il Calamiere.

Prezzo del Frumento nella Piazza di
Serravalle lire trentadue il Sacco L. 32:—
Spese di Condotta lire tre, e sol. 10.
per sacco————— L. 3: 10
Dazio Pestrin, Macina, e Bolla, e
spese accordate per cottura, ed altro
per ogni sacco————— L. 6: 4

Che tutto summa L. 41: 14

Conseguentemente soldi due di pane
in pasta, dovranno pesare— O. 5 s. 6
Simile cotto Onzie quattro, sazi sei O. 4 s. 6

Belluno dall' Ufficio de' Spp. Sigg. Giurati
di Giustizia li 25. Luglio 1798.

(Gaetano Doglioni Giurato di Giustizia.
(
(Giovanni Bertoldi Giurato di Giustizia.
(Francesco Giuseppe Pagani Giurato di
Giustizia.

Dionisio Doglioni Cancell. dell' Ufficio.
LI

*LI NOBILI E MAGNIFICI***PROVVEDITORI DI COMUN**

Rappresentanti il Generale Consiglio

DI VERONA.

CON ben giusta sorpresa si rimarca l'indolenza di molti Notaj Cartolisti di questa Provincia nell' eseguire la presentanza commessa col Proclama 17. Giugno decorso relativo a riveribili Lettere della Regia Commissione Generale 15. detto, della nota di tutti li contratti stipulati dal giorno primo Dicembre 1796, sino al giorno 15. Giugno predetto, ne' quali vi fosse intervenuto, o aver potesse interesse il Veneto, oppure la fede negativa a tenor delli Capitoli del Dazio Messetteria approvati con Decreto dell' ex-Senato li 4. Luglio 1788; e perciò inrendo ad altre riveribili successive Lettere della Regia Commissione 11. corrente, si ordina nel più risoluto modo a cadaun Notajo difettivo della presentanza suddetta il dover quella effettuare nella Cancelleria di questo Generale Consiglio nel termine di giorni tre; mentre non avrà che ad imputare a se stesso quelle spiacevoli conseguenze, che

che dalla sua inobbedienza deriveranno. In quorum fidem &c.

Verona 15. Luglio 1798.

(Francesco Co: Giusti Provved.
(Alessandro Co: Lando Provved.

Girolamo Rivanelli
Cancellier del Gen. Cons.



Tansa soldi 6. per ogni miglio.

REsasi intollerabile l'indolenza di molti Debitori di Gravezze Penelli ad onta degli eccitamenti dalli Magnifici Rappresentanti questo Generale Consiglio, ripetuti ne' Proclami 15. Marzo, e 23. Aprile prossimi passati; il Magnifico Colleggio all'Adige, Acque, e Strade coerentemente alle ispezioni demandategli dalla Parte di esso Consiglio 28. Marzo suddetto, in relazione alla Sovrana Volontà spiegata nelle ossequiate Lettere del Generale comando 16. Marzo predetto, nella deficienza de' mezzi dalle competenti Autorità già stabiliti ai riguardi della vasta Azienda del Regio fiume, commette a Voi Affittuale, Livellario, Lavorator, o Possessor

sor de' Beni della Dita di debitrice verso Cassa Penelli di L. di dover entro il termine di giorni otto dal di della intimazione del presente, aver contribuita nella Cassa stessa tal summa: altrimenti sopravveglierà quest'uffizio Preside perchè sieno praticati gli atti di esecuzione nelle forme e metodi praticati all'epoca primo Gennaio 1796. a carico di chiunque, a cui sarà stato intimato l'ordine presente.

Verona li 16 Luglio 1798.

(Ernesto Co: Bevilacqua Presid.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Presid.

Francesco Rivanelli Cancell.



IL MAGNIFICO

C O L L E G I O

all' Adige, Acque, e Strade.

CHiamato questo Collegio dal Generale Consiglio di questa Città con sua Parte 28. Marzo prossimo passato a sopravvegliare an-
vol. 8. N. V. E che

che alla custodia de' Torrenti del Veronese Distretto inerentemente all'autorevole ossequiato Rescritto emanato dal Generale comando in data 16. Marzo suddetto, con ingrata cognizione viene di rilevare, che dal contumace arbitrio di alcune temerarie figure siano per rendersi inutili li dispendj incontrati da' Possidenti frontisti, che armato de rive del Progno d' Illasi per resistere possibilmente alla precipitosa caduta delle sue acque, e restino gravemente offesi i riguardi di tanti innocenti interessati esposti coi loro beni alle fatali conseguenze di qualche rotta.

A raffrenare il colpevole arbitrio, ed a salvezza del privato interesse non meno, che d'ogni conseguente pubblico oggetto, inerentemente alla Parte jeri dal suo numero presa, commette a chiunque nella più risoluta forma, che non ardisca sotto qualunque colore o pretesto di spiantare, rubare alcuna qualità di materiale, cioè Ferrarezza, o Legname, inserviente, e destinato alla difesa delle rive del Progno suddetto; nè si faccia lecito di appropriare a se stesso qualsivisia pianta svelta da quelle riparazioni, ed asportata dalla corrente dell'acque; mentre dovrà essere riservata ai riguardi delle sommosse difese a beneficio de' rispettivi Padroni. Gli autori di simili coltà saranno puniti con pena corrispondente alla qua-

qualità della contravvenzione, ed astretti al risarcimento dei danni inferiti..

E la presente sarà stampata e pubblicata nelle Ville conterminanti al Prognò d' Illasi; non che letta dalli Reverendi Parrochi in tre successivi giorni festivi nelle Chiese rispettive in tempo del maggior concorso, e sarà affissa alle Case di Comun. a chiara, ed universale intelligenza..

Dati dall' Ufficio Adige, Acqua, e Strade di Verona li 20. Luglio 1798.

(Ernesto Co: Bevilacqua Presid.

(Gaspare Co: Bevilacqua Lazise Presid.

Francesco Rizzanelli Cancell.



C A L M I E R E

De' Generi infrascritti stabilito con Atto del Magnifico Consiglio de' XII. 25. Luglio 1798. che dovrà essere inviolabilmente eseguito dall' Arte de' Formaggieri dal giorno d' oggi fino a tutto Settembre prossimo venturo.

Salame Schietto alla Libbra	_____	L.2: 2
Mortadelle sane	_____	L.1:10
Lardo	_____	L.1:12
	E 2	Co

Gola _____	L.2: 4
Sonza _____	L.1:14
Sardele per ogni quattro _____	L.-: 5
Formaggio Lodigiano vero vecchio _____	L.2:10
Formaggio Vecchio da Monte, saldo _____	L.1:16
Detto Vernizzo _____	L.1:14
Formaggio da mangiar _____	L.1: 8
Detto da Tara, e Odor _____	L.-:18
Formaggio di Pecora giovine _____	L.1:10
Detto Vecchio _____	L.1:16
Salame con Aglio _____	L.3:—
Bondolla, Ossocollo, e Capo di Lonza _____	L.2: 8
Prosciuto coll' osso intiero _____	L.1:16
Prosciuto netto dall' Osso, Codega, e Grasso. _____	L.3:—

E l'Oglio, e Buttiro per ora e fino a nuova deliberazione saranno venduti al rispettivo corrente prezzo già limitato.

Verona 26. Luglio 1798.

Il Cancell. del Gen. Cons.

LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale

DI VERONA.

Attrovandosi tutt' ora aperte non poche, e parecchie anco riflessibili partite di generali imposte di qualunque genere cadenti sull'Estimo, e rispettivi Contribuenti di questa Città, riesce assai osservabile, e nel presente stato di cose anche gravemente dannosa, l'indolenza de' rispettivi debitori, i quali tuttavia cessando dall' eseguire i convenevoli pagamenti, anche a fronte dello studio usati di non portar loro alcun nuovo aggravio, sembrano abusar di soverchio della ben sufficiente dilazione fino ad ora usata in attenderli. Alle circostanze di questo Pubblico troppo decisivo risulta il lasciar procedere più oltre l'inesazione di detti crediti, persistendo la quale non vi sarebbe più il modo a prendere le misure che si rendono indispensabili per li molteplici oggetti relativi alli crediti stessi, ai quali è dovuto il più pronto possibile esaurimento; e però inerendo a riveribili Lettere del Generale Coman-
do

do 17. Luglio cadente, che prescrive a questo pubblico di occuparsi nell'osigenza de' crediti residuati, col mezzo del presente si fa intendere e pubblicamente sapere.

Che ogni, e qualunque Debitore di qual si sia qualità, e denominazione di generali imposte, come sopra cadenti sull'estimo di questa Città debba entro il giorno 15. Agosto prossimo venturo per una terza parte, e per un'altro terzo entro li 15. Novembre pur prossimo venturo, e finalmente per l'ultima terza parte entro alli 15. Febbrajo 1799. eseguire, ed aver eseguito il pagamento, che sarà accettato col Dono del 10. per 100. del rispettivo suo debito nella Civica Cassa, altrimenti allo spirar de' rispettivi termini, come sopra perentoriamente fissati, sarà costretto il Generale Consiglio contro tutti quelli, che tuttavia abusassero della presente abilitazione, a divenire a misure e disposizioni ben' assai diverse dall' indole sua longanime e moderata, ma però necessarie, e volute da un' equabile, ed imparziale giustizia.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Città, e diffuso in tutte le Comuni del Distretto da esser colà parimente reso pubblico dalli Reverendi Parrochi, Rettori ec. nelle rispettive Chiese, e nella maggior frequenza di

di Popolo, ed anco affisso nelle Case di
Comun, ed altri luoghi consueti, onde nes-
suno allegar ne possa ignoranza. In quorum
fidem ec.

Verona 27. Luglio 1798.

(Giovanni March. Sagramoso Proveditor.

(Alessandro Co: Lando Proveditor.

Il Cancell. del Gener. Consigli.

SUA

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

ANDREA QUERINI

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE DI STATO
DI SUA MAES. IMP. REALE APOST.

PRESIDENTE AL CESAREO ARSENALE
DI VENEZIA,

*Comandante della Veneta Ex-Marina
e di quella Imperiale di Trieste.*

CHiamati col Proclama 14. del corrente pubblicato per Ordine di questa Presidenza tutti li Possidenti diritto di Pascolo tanto nell' Interno, che nel Circondario del Regio Bosco del Canseglio a presentare nel termine di otto giorni li rispettivi loro Titoli, non si è ottenuto se non che in parte l' oggetto.

Troppo osservabile però la disobbedienza di quelli, che non si sono prestati ad incontrare li Comandi espressi nel Proclama medesimo; fa pubblicamente sapere questa Presidenza, e Comando di Marina, a cui coll' Organizzazione 31. Maggio, e col successivo Proclama 15. Aprile fu appoggiata la materia Boschiva, e tutti li rapporti ad essa relativi, che quelli, che nel termine di
gior.

giorni otto dal dì della pubblicazione del presente non porteranno in mano del Commissionato al Regio Bosco del Canseglio Giuseppe Valleggio li particolari loro Titoli comprovanti il diritto rispettivo di pascolare nel Bosco stesso, o nei suoi Circondarj, perderanno irremissibilmente gl'Animali, che avessero in Bosco, che saranno venduti per conto Imperiale, ed il diritto per sempre del Pascolo medesimo, che resterà disponibile da questa Presidenza all'Arsenale, e Comando di Marina.

Passati dunque li otto giorni suddetti, devenerà il Commissionato Valleggio alle relative esecuzioni.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso a comune intelligenza.

Venezia dall'Imperial Regio Arsenal li 28.
Luglio 1798.

(*Andrea Querini* Presid. d' Arsenal, e Marina.

Vettor Gabriel Segr.



NOTIFICAZIONE.

DEliberatosi dalla Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze il Dazio del
vol. 8. N.º VI. F le

le Farine, che si convertono in Pane nella Terra di Mestre, e Posti annessi, alla Persona di Gio: Gabotti per anni cinque, che avranno il loro principio il primo Agosto venturo, e termineranno li 31. Luglio 1803., viene l'Intendenza Generale medesima, a preservazione della Regia Finanza, non meno, che dei particolari diritti dell'Abboccatore, a prescrivere quanto segue.

I. Resta assolutamente vietato a qualunque Persona di lavorar, e cuocere Pane ad uso di Casada per rivenderlo nella suddetta Terra, ciocchè è di solo diritto dell'Abboccatore.

II. Gli Osti, e Bettolini di Torcello, cioè di Campo di Castello, Marghera, Bottenigo, Carpenedo, Favro, Dese, Mestrino, e loro Posti subalterni al presente Partito soggetti, non potranno tenere, e vendere altra sorte di Pane, che quello di Pistore, severamente proibendosi la vendita di ogni altra qualità, che non sia delle dette Pistorie, e marcato dell'impronto del Conduttore.

III. Restano nel pieno loro vigore le Parti, Leggi, e Proclami anteriori, tendenti a preservare li Regj Diritti nella materia presente; ma avranno specialmente luogo le disposizioni seguenti.

Chiunque lavorerà o cuocerà Pane, ad uso di Casade per rivenderlo, perderà per
la

la prima volta il Pane, ed in caso di recidiva, cadrà in oltre nella pena di Duc. 50.

Chiunque degli Osti, e Bettolini di Mestre, e Posti annessi venderà Pane, che non sia delle Botteghe del Conduttore, e mercato del suo impronto, perderà il Pane, e cadrà nella pena di Duc. 50.

Qualunque Fornaro di Casade, che cuocerà Pane per uso di Negozio incorrerà pure nella pena di Duc. 50., e ricadendovi, perderà l'uso del Forno.

Chiunque dalli Forni del Terraglio lavorerà Pane, che sia rilevato essere per uso di vendita in Mestre, e Luoghi annessi, o per essere trasportato in Venezia, incotrerà nella perdita del Pane.

Le Guardie delle Imperiali Regie Finanze alle quali resta ingiunto il preciso dovere d'invigilare alla osservanza delle presenti prescrizioni, conseguiranno in qualunque caso la metà delle Pene così del Pane, come del Danaro, il qual premio gli verrà dalle Autorità competenti rilasciato: riservandosi la Regia Intendenza Generale sull'altra metà della pena pecuniaria, le superiori sue disposizioni.

Venezia li 28. Luglio 1798.

L'Intend. Gener. delle Imp. R. Finanze

DE LOTTINGER.

F 2

NO.

NOTIFICAZIONE.

NON avendo creduto la Generale Intendenza delle Imperiali Regie Finanze conveniente al Regio Interesse il deliberare l'Appalto Complessivo del Dazio Fabbrica, e Vendita dell'Olio Lino, e Noci di Venezia, Dogado, e Provincie della Terra-Ferma, sopra le Offerte che furono prodotte sul Pubblico Incanto del giorno di jeri; perciò la prefatta Regia Generale Intendenza rende pubblicamente noto, che nel giorno 9. Agosto prossimo entrante seguirà il nuovo esperimento al Pubblico Incanto per la Delibrazione dell'Appalto suddetto per una Condotta d'Anni otto, da incominciarsi nel primo Settembre prossimo venturo, e che avrà il suo termine li 31. Agosto 1806., con li patti, obblighi, e condizioni tutte espresse, e dichiarate nelli Capitoli a Stampa decretati sotto il giorno 9. Luglio spirante, e che saranno a chiunque consegnati *Gratis*, colla Polizza d'Offerta parimenti a Stampa, sopra cui dovrà esser posto il Nome dell'Offerente, che dovrà essere un Causidico approvato del Foro Veneto, e scritta in Lettera, ed Abbaco la relativa Somma del Canone.

Venezia li 31. Luglio 1798.

L'Intend. Gener. delle Imp. R. Finanze.

DE LOTTINGER.

GL'

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
 D E P U T A T I
 DELLA MAGNIFICA CITTA'
 DI VICENZA.

Essendo in ordine alla Parte del Gravissimo Consiglio di 150. de di 19. Aprile, e susseguenti Proclami 29. detto, e 18. Maggio prossimi passati seguita la rinnovazione dell' Estimo del Traffico di questa Città, Borghi, e Colture colle somme prescritte da vigenti Decreti, come apparisce dal Libro Maestro esistente nella Cancellaria dell' Estimo di questa Magnifica Città; Sue Signorie Illustrissime fanno a comune notizia intendere, e sapere:

Che cadaun degl' Impostati dovrà per il proprio Caratto pagare le pubbliche Contribuzioni principiando sopra di questo nell' annata 1798., e così successivamente sino ad altra rinnovazione; restando ammoniti però quelli, che avessero debito vecchio della medesima natura a doverlo sollecitamente saldare; altrimenti senza verun ritardo saranno contro essi continuate a tutte loro spese le più forti esecuzioni.

Facendo pure sapere, che se alcuno deponesse il Negozio, per cui è stato allibrato,

te,

to, dovrà comparire immediatamente all' Offizio della Doppia Scrittura, e Pubblica Esazione, che facendo constare tal verità, gli sarà abolito l' Estimo, ed amministrata Giustizia, altrimenti sarà tenuto al pagamento delle Gravezze sino a tanto, che resterà viva la di lui imposta.

Dovendo all' incontro, chi di nuovo aprisse Bottega, o mettesse in piedi qualche Negozio di qualsisia natura, quello denunziare come sopra nell' Offizio medesimo per essere come gli altri allibrato; il che trascurando sarà ad ogni modo impostato ex Officio, ma con la pena di doppio Estimo, che così resta decretato a chiara, ed universale notizia; in quorum &c.

Vicenza 27. Luglio 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- D. Andrea Balzi Salvioni Dott.
- D. Francesco Maria di Thiene q. D. Leonardo
- D. Scipione Capra
- D. Alfonso Maria Loschi
- D. Marc' Antonio Trissino
- D. Giacomo Fabio Valmarana
- D. Leonardo Ferramosea
- D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.

*Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere
della Magnifica Città Mand. &c.*

Addì 28. detto fu Pubblicato da Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec.; così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
 D E P U T A T I
 DELLA MAGNIFICA CITTA'
 D I V I C E N Z A.

AD oggetto di rendere pienamente eseguite le prescrizioni di S. E. OLIVIERO Co: di WALLIS Ciambellano Attuale di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica, Generale d' Artiglieria, Proprietario d'un Reggimento d' Infanteria, e Comandante Generale dell' Armata d' Italia ec, ec. espresse in ossequiate Lettere 18. Luglio cadente, che ricercano la partecipazione al più presto possibile del quantitativo raccolto in questo Territorio di Formento, segala, ed Avena nel corrente anno per le ulteriori sue disposizioni nella soggetta materia; Sue Sigg. Illustriss. fanno pubblicamente intendere, e nella più risoluta forma commettere alli Possidenti, Affittuali, e Lavoratori di qualunque grado, e condizione delle Colture di questa Città, e delle Comunità, e Comuni tutti di questo Territorio, di dovere dentro il termine di giorni dieci al più presentare alli Governatori, Sindici, e Decani rispettivi una Nota giurata della quantità rispetti-

vamente raccolta nella corrente stagione di Formento, Segala, ed Avena, denunziando il proprio Nome, e Cognome, e distinguendo il luogo preciso, in cui esistessero dette Biade in separata colonna per cadauna delle tre spezie suddette.

Sarà per tal effetto dovere preciso delli Governatori, Sindici, e Decani delle Colture, e di cadauna Comunità, e Comune il transferirsi alle Case, e Granaj di cadauna Persona sia di qual grado, e condizione esser si voglia, senza ommetterne alcuna nel proprio Comune, ed ivi esattamente riconoscere, se nelle Note presentate fossero seguiti defraudi, e fossero state denunziate minori quantità delle realmente raccolte, ed esistenti de' Generi suddetti.

Tali distinte Note raccolte, ed incontrate, che saranno dentro il termine prescritto, dovranno con giuramento essere sottoscritte dalli rispettivi Governatori, Sindici, e Decani suddetti, e dovranno immediate essere rassegnate nella Cancellaria di S. Sigg. Illust. per le già prescritte ulteriori Sovrane disposizioni.

Si assicurano Sue Sigg. Illustr. che ogni, e cadaun Possidente, Affittuale, e Lavoratore, e così pure per quello loro riguarda li Governatori, Sindici, e Decani di ogni Coltura, Comunità, e Comune come sopra, presteranno con la dovuta esattezza, e fedeltà

tà la integrale esecuzione alle presenti comandate prescrizioni, mentre in caso diverso rilevandosi li nomi de' renitenti, o di quelli, che nel denunziare avessero occultata la verità, saranno immancabilmente rassegnati li nomi stessi al Generale Comando Militare per quelle deliberazioni, che verranno reputate dal medesimo le più conferenti,

Vicenza 27. Luglio 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- D. Andrea Balzi Salvioni Dott.
- D. Francesco Maria di Thiene q. D. Leonardo
- D. Scipione Capra
- D. Alfonso Maria Loschi
- D. Marc' Antonio Trissino
- D. Giacomo Fabio Valmarana
- D. Leonardo Ferramosca
- D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta :

*Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere
della Magnifica Città Mand. &c.*

Addì 28. Detto.

Publicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai luoghi soliti, molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

vol. 8. N.º VII.

G.

LA

COMMISSIONE CAMERALE
E SUO DIPARTIMENTO

AL CINQUE PER CENTO.

L' Articolo XI. del Proclama 31. Marzo prossimo passato dell'Imperial Regio Generale Governo fra i varj economici oggetti, che demandò alla Regia Commissione Camerale, ha compreso pur quello dell'esazione della Tassa sopra l'Eredità così in Venezia e Dogado, come in cadauna Città e Provincia della Terra-Ferma. Occorrendo quindi ricondurre anche una tale materia alle Leggi, e sistemi veglianti all'Epoca primo Gennaro 1796., col richiamare all'adempimento de' rispettivi doveri i Parrochi, i Nodari Pubblici, ed i Ministri degli Offizj Civili, è perciò che si rende universalmente noto.

I. Che dovranno da chiunque intieramente eseguirsi i Capitoli Generali a stampa approvati con Decreto del Senato 1750. 16. Aprile, come pure i successivi Decreti del medesimo, quelli del Consiglio di Dieci, e le Terminazioni dell'Inquisitorato all'Acque in materia del cinque per Cento, ossia Tas-

sa

sa sull'Eredità, in tutto e per tutto come all'Epoca primo Gennaro 1796.

II. In conseguenza di ciò i Deputati al Quintello, ed i Fiscali delle Camere in Terra-Ferma riassumeranno le rispettive incombenze, rivolgendosi interinalmente fino a nuova disposizione all'Anziano fra' Deputati del Consiglio in tutto ciò, che all'Epoca suddetta era dell'autorità del N. H. Pubblico Rappresentante.

III. La Regia Commissione Camerale, ed il suo Dipartimento al cinque per Cento sono subentrati in questa materia al Senato Veneto, ai Capi del Consiglio di Dieci, ed all'Inquisitorato all'Acque, sicchè da essi dovranno dipendere così l'Anziano, come il Deputato in tutto ciò, che all'Epoca surriferita apparteneva alle varie autorità ennumerate.

IV. Li Parrochi, Curati, Economi, ed altri Ecclesiastici di cadauna Città, e Provincia sono obbligati alla produzione al rispettivo Ministro Deputato, come sotto l'antico Governo, delle note de' Morti distinte e circostanziate, e delle mensuali Fedi negative, locchè faranno nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente, anche per quelle di cui fossero difettivi. Mancando, saranno soggetti all'intimazione legale, di cui pagheranno al Fante la mercede a Tariffa, e saranno da chi spetta denunziati alla Regia Commissione Camerale per le con-

venienti emende, e castighi a norma del Decreto del Consiglio di Dieci 1752. 30. Genaro.

V. I Nodari Pubblici sono precettati a produrre nel termine di giorni otto le intiere Copie de' Testamenti, Donazioni, e Carte tutte, che in qualunque modo, e sotto qualunque studiata forma avessero trasferito in chicchessia utile dominio, o apportato un qualche beneficio, e che non fossero state finora presentate, e quanto a quelle che stipulassero in seguito, adempiranno intieramente, escluso qualunque artificioso pretesto di occultazione, quanto è prescritto dai suddetti Capitoli Generali, Decreti, e Terminazioni in pena mancando, della privazione del Carico, e di Ducati 100. V. C., ed altre afflittive ad arbitrio della Regia Commissione Camerale, a cui dovranno essere al caso denunziati.

VI. Saranno alle medesime pene soggetti que' Ministri degli Offizj Civili, che trascurassero di produrre le Copie d'ogni successione intestata, e d'ogni altro Atto qualunque disponente delle facultà de' privati.

VII. Il rispettivo Ministro Deputato al cinque per Cento nella Terta-Ferma è incaricato di praticare i più attenti esami e confronti sui Protocolli, Libri, e Registri Notariali, così al tempo delle ordinarie stabilite revisioni annuali, come pure in ogni
al.

altro momento straordinariamente a suo beneplacito, rassegnando successivamente le proprie relazioni; onde siano noti alla Regia Commissione Camerale, e possano vindicarsi i difetti, le inobbedienze, le male arti, e le collusioni così degli Ecclesiastici, come de' Nodari, e Ministri, a danno della Regia Esazione.

VIII. Restano ingiunti i medesimi doveri, e cominate le stesse pene, come nei precedenti Articoli riguardanti la Terra-Ferma, anche agli Ecclesiastici, Nodari, e Ministri di questa Città e Dogado, sotto l'immediata dipendenza dal Dipartimento al cinque per Cento, che come si è detto, sostiene le vesti dell'antico Inquisitorato all'Acque.

E la presente sarà stampata, e diffusa così in questa Città e Dogado, come in tutte le Città, e Province della Terra-Ferma, ed in cadaun Luogo, Castello, Terra, Giurisdizione, e Villa delle medesime a notizia universale, e per l'immancabile adempimento.

Data li 22. Luglio 1798.

(*Francesco Donado Pres. della R. C. C.*

(*Agostin Barbarigo Referente.*

Gio: Antonio Gabriel Seg. R.

Addi 26. Luglio 1798.

Approvata dall' Imp. Reg. General Governo.

FE.

FEDERICO MARIA DEL S. R. IMP.

CONTE DE GIOVANELLI

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO

'DI S. M. I. R. A. ec. ec.

PER DIVINA CLEMENZA

PATRIARCA DI VENEZIA,

E PRIMATE DELLA DALMAZIA ec.

*Alli diletti Parrochi, Cappellani, Curati, e Rettori
di tutte le Chiese alla Nostra Patriarcal Giuris-
dizione soggette; come pure alli Superiori di
Regolari, di Monache, di Luoghi Pii, e de'
Collegj di questa inclita Città di Venezia;
Salute nel Signore.*

FU' certamente di sommo conforto al Nostro Spirito il provido Decreto di questa R. Direzion Gener. di Polizia, con il quale, senza distinzion di sesso, di età, di grado, di condizione viene assolutamente proscritta ogni immodestia nella Persona, e qualunque irriverenza nella Casa di Dio. Mentre adunque non possiamo dispensarsi dal dare una pubblica significazione del nostro intimo aggradimento, e con tutta la effusione del Cuore

re implorar le Divine Benedizioni a chi con sì attenta, e vigile cura zela l'onor di Dio, la Santità del suo Tempio, e il bene universale della Popolazione; crediamo del Pastoral Nostro Ministero rivogliersi alli Revv. Parrochi, Rettori, e Superiori di tutte le Chiese alla spiritual Nostra Giurisdizione soggetti ordinando, e in virtù di Santa Ubbidienza comandando.

Primo. Che prestandosi all'esatta osservanza di così salutar prescrizione abbiano ad inculcar seriamente l'esemplarità, la pietà, la modestia: scagliandosi con Appostolico zelo contro li Profanatori del Tempio Santo, ed allontanando dalla partecipazione de'Santi Misterj qualunque Persona, che non fosse decentemente coperta.

Secondo. Ma perchè non potranno agire efficacemente sul Popolo, se non saranno sostenuti dalla Santa vita, ed esemplari costumi di tutti i loro Cooperatori; in virtù di Santa Ubbidienza comandiamo a tutti li Sacerdoti Secolari, e a tutti quelli, che sono costituiti negli Ordini Sacri, che a norma de' Conciliari, e Sinodali Decreti abbiano (e rapporto il colore, che deve esser nero, e rapporto al taglio, che deve esser modesto) a vestir sempre Abiti convenienti alla Dignità del Sacro loro Carattere; meditando spesso le gravi parole del Sacro Concilio di Trenta Sess. 22. c. 1. de reformatione

tiò-

zione: sic decet omnino Clericos in sortem Domini vocatos, vitam, moresque suos omnes componere, ut habitu, gestu, incessu, sermone, aliisque omnibus rebus, nil nisi gratie, moderatum, ac religione plenum praeferant; levitia etiam delicta, quae in ipsis maxima essent, effugiant, ut eorum actiones cunctis afferant venerationem.

Terzo. E perchè dall'ottima istituzione, e retta disciplina de' Monasteri ne ridonda lustro, e splendore alla Chiesa, edificazione, e vantaggio a' Popoli, mentre Noi coltiviamo la più viva fiducia, che tutti li Regolari, si conformeranno pienamente non solo a ciò, che forma la essenzialità della Professione religiosa; ma con l'esatta osservanza d'ogni Regola, e Costituzione studieranno anche la perfezione della medesima; pure per non mancare al Nostro dovere, anche come Delegati dalla Santa Sede Apostolica, e in ciò confortati da' più eccitamenti dell' Augusto Nostro Sovrano, in virtù di Santa Ubbidienza comandiamo, che nessun Regolare sotto qualunque escogitabile pretesto, abbia ad uscir dal suo Chiostro, senza il distintivo sacro Vestito del suo religioso Istituto.

Quarto: Rilevando poi con sommo Nostro cordoglio, che da alcuni Sacerdoti viene celebrata la Santa Messa con una riflessibile precipitazione, e scandalosa indecenza, scon-

giu-

giuriamo tutti li Sacerdoti a Noi soggetti, e per le Viscere del Signore li supplichiamo a voler trattare il Sacrosanto tremendo Divin Mistero del Corpo, e Sangue di Gesù Cristo con tal compostezza, raccoglimento, e pietà, che imprimano nel Popolo le più alte sublimi idee della Nostra Santissima Religione; quali idee resteranno sempre più impresse nella mente del Popolo, se vedrà, che il Sacerdote si disponga alla Santa Messa con la debita preparazione, e se lo vedrà trattarsi dopo la Messa nel dovuto rendimento di Grazie. E si persuadano finalmente, che secondo l'opinione di tutti i Dottori commette grave mancanza quel Sacerdote, la cui Messa non arriva alla terza parte di un' Ora; come sarebbe pur mancamento, se cedesse la metà dell' Ora.

Quinto. Intimiamo pertanto a tutti li Sacerdoti sotto pena della Sospensione a Divinis ipso facto incurrenda:

I. Che non ammettano alla Celebrazione della Santa Messa nessun Forestiere, il quale (quando non sia cognito) non presenti nel termine di giorni otto, da computarsi dal giorno della pubblicazione del presente Decreto, la permissione in Stampa di celebrare la Santa Messa sottoscritta o da Noi, o dal Nostro Vicario:

II. Che non ammettano pur come sopra nessun Sacerdote sì Estero, che Diocesano,
vol. 8. N.º VIII. H quan-

quando non si presenti con la *Veste talare*,
e *decente religiosa Capigliatura*.

Sesso. E perchè dalla protezione autorevole della Santissima Vergine speriamo ogni bene, così in vicinanza alla grande Solemnità della sua trionfale Assunzione al Cielo esortiamo li Parrochi, Cappellani Curati, e Superiori de' Monasterj dell' uno sesso, e dell' altro, a voler prevenire detta Solemnità con un Novenario divoto da farsi nelle lor Chiese, e rispettivi Conventi, ne' modi, e misure, che crederanno le più opportune, e questo per implorar dal Signore, con la mediazione di Mar. Verg., che impietosito alle lagrime, ed alla desolazione di tante Provincie sospenda finalmente il meritato flagello, ridoni l' antica pace, e la primiera tranquillità. Si facciano nel tempo stesso le più fervorose continüe Preghiere per la Santità del Nostro Sommo Pontefice Pio VI.: per il ben della Chiesa universale, e perchè tutti gli Ordini Ecclesiastici stieno sempre immobili nella Santa Cattolica Appostolica Religione. Si preghi pure con tutto l' ardore anche per la Sacra Cesarea Maestà di Francesco II. Nostro Augusto, e Religioso Sovrano, e per la Sacra Imperiale Famiglia: e desiderando di essere anche Noi a parte delle comuni Preghiere, accordiamo l' Indulgenza di quaranta giorni, per ogni dì del Novenario suddetto, a chi o solo, o in com-

pa-

paglia eserciterà qualche pratica di pietà in preparazione della gran Festa. Nel qual solennissimo giorno, dopo la Messa Pontificale daremo la Pontificia Benedizione a chi veramente contrito, e confesso si troverà a quel momento presente, nella Chiesa Nostra Patriarcale. E dopo d'aver desiderato a tutto il Nostro diletteissimo Gregge la pace, e la consolazione dello Spirito Santo, impartiamo a tutti la Pastoral Nostra Benedizione.

Dal Palazzo Patriarcale di Venezia li 30.
Luglio 1798.

FEDERICO MARIA Patriarca di Venezia.

Carlo Inarich Canc. Patriarc.

LA CONGREGAZIONE DELEGATA

E P E R E S S A

IL DIPARTIMENTO ALL'INTERNA POLIZIA

DELLE STRADE E CANALI

FA INTENDERE, E SAPERE,

CHE in adempimento al Decreto dell' Imp. Regio Governo Generale 2. corrente deliberar dovendo sul Pubblico Incanto il Riattamento da farsi alla Fondamenta di Castello nell'imboccatura dell' Pubblici Rivi di Castello, e della Tana dirimpetto alla Bottega di Caffè della Veneta Marina con tutti li patti, modi, e condizioni, che sono espresse, e dichiarate nella Polizza d'Incanto a Stampa 4. corrente.

Si porterà perciò il suddetto Dipartimento il giorno di Giovedì sarà li 9. corrente verso il mezzo giorno sopra il Pubblico Incanto fuori delle Porte dell'ex-Magistrato dell' Auditor Vecchio a San Marco per ricevere l'esibizioni, che verranno fatte dagli Aspiranti, e nel terzo Incanto deliberare al minor offerente, e col pronto Contante per il pagamento il Riattamento predetto, salva però sempre l'approvazione della delibera-
zio-

zione della Nobile Congregazione Delegata.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso alli luoghi soliti, e consueti, non che intimato al Gastaldo dell'Arte de' Mureri, e consegnato in Copia a tenor delle Leggi.

Dal Dipartimento all' Interna Polizia delle Strade, e Canali li 4. Agosto 1798.

(Gerolamo Querini Deput.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.



IL REGIO SUPREMO
TRIBUNALE DI SANITÀ
 DI VENEZIA.

DEsideroso questo R. Supremo Tribunale di Sanità di favorire in ogni modo possibile li riguardi di Navigazione, e Commercio e di rendere sempre meno pesanti alli Commercianti medesimi quelle cautele, che vengono indispensabilmente ricercate dalli gelosi oggetti di Salute, e riconoscendo che la mancanza di una chiara, e precisa prescrizione

nè circa le ore del dar pratica alle Bastimentazioni che si presentano a queste Rive, in conformità di ciò che si osserva nei Lazzeretti, e ne Bastimenti potrebbe forse dar adito a qualche arbitrio, o dubbietà nell'esecuzione della suddetta disciplina; trova necessario di dichiarare a lume di ognun'uno avente interesse, che deve l'Ufficio dello Scricano di questo Regio Supremo Tribunale restar aperto ogni giorno un'ora dopo il levar del Sole, fino a Vespero, e da due ore dopo Vespero all'Ave Maria, costchè abbia o il Ministro suddetto, o il di lui Coadiutore a trovarvisi sempre immancabilmente, e ciò affinché che colla maggior sollecitudine possano ottener libera pratica quei Bastimenti, che provenienti da luoghi netti con fede di Sanità pur netta, non possono offrire alle considerazioni del Supremo Tribunale alcun disordine nè nelle fedt medesime, nè negli altri loro documenti, e ciò a comodo, ed utilità dei Negozianti di questa Piazza.

Col medesimo oggetto parimenti, onde torre ogni adito in seguito a mal fondati, e omai troppo diffusi reclami provenienti forse da arbitri, che alcune delle intermediarie figure incaricate di supplire per conto delle Dite Negozianti alle spese Ministeriali, si fanno talvolta leciti, con aggravio delle Dite medesime, ed ingiusta taccia del suddetto Ministero, che si vuole conservato nella più

inviolata riputazione, e buona fama, decreta, che quando li Commercianti, o Naviganti medesimi non pagano le suddette spese sul momento, nel qual caso il confronto della Tariffa, che sta esposta al Cancellò dello Scrivano, toglie ogni adito ad ingiuste lagnanze, e querele, ma si riservano a supplicarvi dopo un certo periodo di tempo, dietro li Conti, che vengono loro rilasciati dall'Officio medesimo, debbano questi Conti essere sottoscritti dal Ministro medesimo, o suo Coadiutore, senza di che non possano mai essere attendibili.

La stessa disciplina dovrà, riguardo ai Conti, osservarsi dai Fanti, per i quali si riconferma in quanto alle ore di Servizio la Terminazione 3. Settembre 1691.

E la presente stampata, e pubblicata, sarà data ai Capi di Piazza, e de' Parcenevoli per loro lume e direzione, alli Spedizioneri, ed a chiunque altro occorresse. Et sic &c.

Venezia dal Regio Supremo Tribunale di Sanità li 4. Agosto 1798.

(Zampiera Grimani Cons. intimo attuale Presidente.

(Lunardo Dolfin Aggiunto.

(Marco Molin Aggiunto.

(Massimo Zanchello Aggiunto.

(Zan Domenico Almoiro Tiepolo 2. Aggiunto.

Gia. Vincenzo Missoni Notaio

NOI

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUATE DI S. M. I. R. A.,
GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO
D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA,
E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA
D'ITALIA EC.

DOpo la pubblicazione del Proclama 19-
Luglio prossimo passato, diretto a ritirare le
Polveri da schioppo, moschetto, e simili esi-
sistenti in questa Città presso alcuni particola-
ri, onde prevenir i danni, che potrebbero de-
rivare alla pubblica sicurezza, e per richia-
mare in vigore le provide Leggi, che proi-
bivano un così grave disordine; Ci viene a
notizia, che anche nelle Provincie della Ter-
ra Ferma sia seguita una notevole dispersio-
ne di dette Polveri ne' tempi passati, e che
restano tuttora depositate nelle Case di diver-
si particolari.

Ad oggetto pertanto di andare all'incontro
di quelle funeste conseguenze, che potrebbe-
ro derivare da tale perniciosa ritenzione, sia-
mo venuti nella determinazione di ordinare,
che anche nelle Provincie della Terra Fer-
ma, tutte quelle Persone, nissuna eccettua-
ta,

ta, che si trovassero avere più di Libbre quattro delle menzionate Polveri, siano tenute nel termine di giorni dieci portarle al pubblico Casello esistente in ciascheduna delle Città Provinciali, ove vi sarà una Persona destinata dal pubblico Impresario delle Polveri per riceverle, e dalla quale verranno immediatamente pagate, a misura del prezzo, che sarà applicabile alla qualità delle Polveri, che si consegneranno.

Non si dubita punto, che animati dal pubblico bene in articolo tanto importante, tutti di buon grado eseguiranno il presente ordine, non vorranno obbligare a dover ricorrere in caso di renitenza a dei mezzi più efficaci; mentre spirato il termine di detti giorni dieci, saranno i contumaci soggetti al rigore delle Leggi, oltre la confisca delle Polveri, che fossero presso di loro ritrovate, per cui si praticeranno le opportune perquisizioni.

Venezia li 6. Agosto 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.

Bellato Regio Segr.

vol. 8. N.º IX.

I

NOI

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI SUA MAESTA' IMPERIALE REALE APOSTOLICA, GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA, E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA D'ITALIA EC.

IL Governo Generale, secondando le paterne cure del Clementissimo Sovrano dirette sempre a procurare ogni possibile vantaggio a questi amati suoi Sudditi, ha riconosciuto necessario di concerto con l'Intendenza Generale delle Reali Finanze di occuparsi seriamente delle disposizioni le più opportune a richiamare, e conservare nel suo Credito il Banco Giro di questa Città, considerato sempre nel passato, come deve continuar ad esserlo nell'avvenire qual Sacro Deposito delle proprietà Mercantili, e di quelle del Regio Erario, le di cui partite girate, e disposte da Nome a Nome sono state sempre, e sempre dovranno essere valutate come dinaro effettivo ne' pagamenti da farsi alle Regie Casse, a norma della pratica corrente, e nel pagamento delle Cambiali eccedenti la somma di Ducati trecento, e senza poter essere ricu-

cusate in veruna altra operazione di Contrattazioni Mercantili.

In conseguenza si fa noto per direzione di tutti; che nella riaperta solita del Banco Giro nel prossimo Ottobre sarà esso assistito da nuove sorgenti, le quali lo abiliteranno a tenere aperta la Cassa per contodo de' Proprietari delle partite; e verrà in oltre diretto con regolamenti disciplinari all'interesse dei detti Proprietari, e del Banco stesso più confacenti.

E' nella fiducia il Governo Generale che il preannuncio delle esposte imminenti providenze gioverà ad equilibrare anche nel frattempo le operazioni del Banco. Se però un tale successo, tanto desiderabile per la prosperità del Commercio Nazionale venisse impedito dalli oscuri maneggi di qualche avido Speculatore, non si ometteranno le pratiche più efficaci per iscoprirlo, e farlo soggiacere ad una pena adeguata al danno, che averà cagionato alla Pubblica Cassa.

E perchè non possa allegarsi l'ignoranza di queste Superiori dichiarazioni, il presente Editto dovrà esser pubblicato, ed affisso in tutti li consueti luoghi della Città, e dello Stato.

Venezia li 6. Agosto 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Commissario Civile.

De Ceresia Regio S

I 2

I I

I NOBILI SIGNORI
C O N S O L I
RAPPRESENTANTI

IL CES. REC. MAGN. MAGGIOR CONSIGLIO
DELLA CITTA' DI BELLUNO.

Fanno pubblicamente intendere, e sapere.

CHE avendo col Proclama loro de dì 24. Maggio prossimo decorso pubblicate le Commissioni della Regia Commission Camerale incaricanti i Corpi tutti della Città, e Provincia di qualunque Classe d'individuatamente descrivere a Corpo per Corpo tutti gli Uffizj rappresentativi, e Ministeriali, ch' esistevano in ciascun luogo all' Epoca primo Gennaro 1796. descrivendo esattamente il nome di quelli, e così degli altri dopo l' Epoca stessa sostituiti, e di quelli attualmente esistenti, riferendo con distinzione le incombenze, gli emolumenti, e la durabilità di tutti gl' Impiegati, e nel tempo medesimo di rassegnare un diligente riscontro delle Convenzioni per qualunque argomento esistenti tra Corpo, e Corpo, e quindi anche particolarmente ai Corpi stessi fatto tenere formal-

finalmente l'Articolo, sopra di cui versar dovevano le richieste informazioni da dirigersi a questo Consiglio, onde fossero accompagnate coi lumi relativi alle Pubbliche considerazioni, senza che sia stata per anco prestata, se non se da pochi là dovuta esecuzione alle indicate rispettabili Commissioni, assegna la Regia Camera otto giorni di tempo ai Diffettivi, ond'abbiano a produrre i ricercati documenti, ritardando ancora per questo perentorio termine le misure, alle quali dovrà Ella passare contro de' contumaci renitenti.

Tanto essendo stato significato dalla Regia Commission Camerale con le riverite sue Lettere 28. Luglio caduto, si fanno dovere i Consoli di farlo noto col presente Proclama ad ognuno, onde con la dovuta rassegnazione al replicato Comando evitare il pericolo di andar soggetto alle Pubbliche sempre pesanti censure.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li primo Agosto 1798.

(Fabio Pagani q. Antonio Console .

(Virginio Barcelloni Corte Console .

(

(Gio: Alpago q. Francesco Console .

Antonio Pagani Cancell. de Mand.
GL'

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
PROVVEDITORI
ALLA SANITA'.

UNA delle principali cure di quest' Of-
fizio si è quella di provvedere alla preserva-
zione della Specie Bovina, nè manca di ac-
cudirvi con indefessa applicazione in qualun-
que incidenza morbosa. Quindi alla scoperta
del contagioso Malore destatosi nuovamente
nei Bovi del Padovano, accorse per Supre-
mo Comando, all' immediata appostazione
di Custodie, e Guardie a quel confine, on-
de garantirè nel più valido modo questa Pro-
vincia, inibendo, che non possano introdur-
si Bovini distaccati da quel Territorio, quan-
do non sia da legittime Fedi a stampa cer-
tificata la loro salute; ma si è reso sempre
più osservabile, essendo passata la contami-
nazione a colpire maggior numero di qua-
ranta stalle disperse in trentacinque Villag-
gj. A fronte però delle precauzioni prese non
è sortito di esentare alcune stalle di questo
Territorio, nelle quali uno, e più Bovini
attualmente travagliano, e così si ha un for-
te sospetto, che il male sia di un' indole la
più facile a comunicarsi, da che richiamato
il zelo di Sue Signorie Illustrissime ad accu-
di-

dire nel gravissimo argomento, inerendo alla riportata Approvazione del Regio Supremo Tribunale di Sanità, ordinano la rigorosa osservanza di quanto segue.

I. Che conoscendo della maggior importanza nell'attuale violente riproduzione del Morbo antedetto, il mantenere inviolate le discipline di Sanità, e le interdizioni rapporto le località sequestrate, non vi sia chi ardisca di frangerle sotto le più gravi pene di violata materia, et etiam della vita,

II. Che allo scoprirsi di qualunque malattia Bovina, quantunque caratterizzata d'indole non sospetta, sia dovere delli Capi di Famiglia, o in loro mancanza delli Custodi di rendere avvisati prontamente li Governatori del proprio Comune, o Deputato di Sanità, dai quali sarà denunziata immediatamente a quest'Offizio di Sanità con giuramento in iscritto, e con quella precisione, ed esattezza, ch' esige la gelosia dell'affare; che se poi per maliziosi oggetti osassero di occultare qualunque insorgenza nei loro Animali, così le ispezionate Figure, e Periti di caratterizzare per lievi, o accidentali le Malattie, che fossero riconosciute contagiose, scoperta la frode, saranno castigati severamente con pene pecuniarie, ed afflittive.

III. Per togliere la comunicazione del Morbo si dovranno tosto levare dalla stalla tutti gli Animali di apparente salute; e
con-

confinarli in situazione appartata, e cangiarne di posizione l'infermo, o gl'infermi, e lavare le muraglie, la mangiatoja con acqua ben caricata di forte aceto, espurgando la stalla quanto mai è possibile; ed in riflesso alle attuali circostanze si vuole, che al momento dello scoprirsi di qualsisia infermità venga assoggettato a formale Sequestro, fino a tanto che dietro a certificati riscontri possa l'Offizio divenire alle opportune deliberazioni.

IV. Succedendo qualunque caso di morte sarà tenuto cadaun Proprietario di partecipare come sopra, e similmente al Perito per gli occorrenti esami da farsi, sempre colli debiti riguardi di Sanità, dovendo all'oggetto stesso esser munito del camiciotto, che depositerà al sortire, ed espurgarsi la faccia, e mani con acqua, ed aceto, e sarà incombenza dello stesso di riferire con suo giuramento al Deputato del luogo le viziature, che avesse riscontrate nelle viscere, partitamente individuate, e dichiarire la qualità delle Carni, il che tutto dedotto in iscritto dal Deputato, o in sua mancanza dal Nodaro del Comun, dovrà esser rassegnato da uno de' Governatori, o Decano a quest'Offizio, per attendere quegli ordini, che saranno convenienti al caso denunziato, in pena come nell'Articolo II.

V. Mancando in alcun Luogo di questa
Pro-

Provincia il Deputato di Sanità, sarà dovere delli Capi di Governo di divenire alla nomina di due Soggetti della miglior condizione, e notoria probità, per esser fatta la scelta di quello, che sarà creduto di maggior intelligenza, e capace di corrispondere alle intenzioni di quest' Offizio.

VI. Resta vietato a qualunque Proprietario di vendere alcun Animale malato, o morto, così ad ogni Persona di farne acquisto, e particolarmente alli Beccari di comprare, vendere, o far vendere Carni de' Bovi decessi naturalmente, se non saranno stati licenziati da quest' Offizio, e per assicurarsi li Compratori, dovranno procurarsi la liberazione, che conserveranno per poterla esibire, venendo ricercati; in pena della perdita dell' Animale, ed altre maggiori afflittive.

VII. Soggiaceranno alli più severi castighi tutti coloro, che ardissero acquistare furtivamente Bovi da stalle infette, o sospette, volendosi per eminenti riguardi di preservazione dell' umana salute, che non possono macellare Animali Bovini nei Riparti, dove si fosse scoperta l' infezione, senza il previo riconoscimento del Perito del Luogo, Governatori, e Deputato, onde assicurarsi della identità dei Bovi acquistati da stalle libere, e della loro salute, perchè venendo scoperte contaminate le Viscere, o Carni dell' Animale, che fosse macellato, debba seguirne il

cauto interramento, partecipando il risultato al nostro Ufficio per nome della sua direzione.

VIII. Salve le discipline stabilite, pensate alle soggette alla ispezione, e se questo, si avverte, che non saranno ammesse, obli-bera pratica, se non precederanno gli espu-ghi descritti nel metodo a stampa sin ora pra-ticato, nè questi potranno incominciarsi se non ispirato il periodo V di giorni, e subito l'ultimo caso di morte, e malattia, e previa licenza di quest'Ufficio, da cui saranno por-tate le relazioni giurate del rispettivo Gover-no della prestata integrale esecuzione.

IX. Come poi, si renderebbero inutili, e di-vitate providenze, quando non siano bene assistite dalle ispezionate Figure, così al presentarsi a questi confini gli Animali pro-cedenti dal Padovano, e scortati da Fedi a stam-pa di quell'Ufficio, e degli altri di sua Giu-risdizione per passare nel Vicentino, si do-vrà dalli Custodi dei passi marcare tal tergo delle Fedi medesime il giorno, che vengono introdotti, ed al luogo dove divisassero il lo-ro stazio, precettando in appresso li Condit-tori, che pervenuti al luogo destinato, deb-bano renderne inteso il Deputato di quel Co-mune, ed in sua mancanza il Governore, a' quali saranno consegnate le suddette Fedi per linecessari confronti, e mancando della, si-bordinazione impostagli, saranno dalli respec-tivi

che il Governatore sottoposti a formale ispezione, o partecipano immediatamente quest' Ufficio dell' operato a salvezza dei riguardi di Sanità.

X. Riconosciamo in pari circostanze provide, che da' Custodi dei Posti sia registrato in Diario a parte il giorno dell' ingresso in questo Territorio degli Animali procedenti come sopra, così la qualità, e quantità de' medesimi, e la Villa nella quale intendessero passare; perciò si dovrà anche in presente tenere da essi Custodi un registro di qualunque partita de' Bovini, che venissero introdotti per li rispettivi passi facendo le corrispondenti annotazioni, quali di quindici in quindici giorni rassegnaranno a quest' Ufficio: Quanto poi alli Deputati, o Governatori dei luoghi, dove facessero ricapito, tosto che avranno verificato il descritto in esse Fedi, dovranno trasmetterle similmente a quest' Ufficio.

XI. A correzione dei trasgressori sarà tenuto aperto Processo d' Inquisizione, con denunzie di chiunque anguosecrete, e l' accusatore riporterà premio.

Stampato il presente, sarà pubblicato in questa Città, e diffuso all' oggetto stesso circolarmente in ogni Luogo della Provincia per esser consegnati gli esemplari a' Deputati di Sanità, e Comunisti, e farti tenere anche alli Custodi dei Passi a loro regola, e per

la immancabile osservanza delle antedette
prescrizioni .

Data dall' Offizio di Sanità, Vicenza primo
Agosto 1798.

(Gabriele Anguissola Dot. Provveditor .

(Ottavio Monza Provveditor .

(Girolamo Giuseppe di Velo Provv.

Camillo Fabretti Cancellier .

Addi 2. Detto .

Publicato da Domenico Panigaglia pub-
blico Trombetta ai Luoghi soliti, molti pre-
senti ec. così riferendo Paolo Sartori Guar-
dia.

LA.

LA CONGREGAZIONE DELEGATA

PER ESSA

IL DIPARTIMENTO ALL'INTERNA POLIZIA

DELLE STRADE E CANALI

FA INTENDERE, E SAPERE,

CHE in adempimento al Decreto dell' Imp. Regio Governo Generale 2. corrente deliberar dovendo sul Pubblico Incanto il Ristauero, e Mantenimento delle Fondamente Nuove, con tutti li patti, modi, e condizioni, ripartizioni, e dichiarazioni, che sono espresse nella Polizza d' Incanto a Stampa 4. corrente

Si porterà perciò il suddetto Dipartimento il giorno di Giovedì sarà li 9. corrente verso il mezzo giorno sopra il Pubblico Incanto fuori della Porte dell'ex-Magistrato dell' Auditor Vecchio a San Marco per ricevere l'esibizioni, che verranno fatte da' concorrenti, e nel terzo Incanto deliberare al minor offerente, il Ristauero, e Mantenimento predetto, ne' modi, e forme dichiarite 'salva però sempre l'approvazione della delibera-

zio-

zione della Nobile Congregazione Dele-
 gata. Ed il presente sarà stampato, pubblicato
 ed affisso alli luoghi soliti, e consueti, non-
 ché intimato al Castaldo dell'Arte de' Mu-
 reri, e consegnato in Copia al tenor della
 Leggi.

Dal Dipartimento all' Interna Polizia del-
 la Strada, e Canali li 4o Agosto 1798.

Gerolamo Querini Deput.
 Pietro Vincenti Forcarini Segr.



POLIZZA D' INCANTO

Per il Riattamento della Pubblica Fondamenta
 di Castello nell' Imboccatura delle Rivi di Ca-
 stello, e della Tana, dirimpetta alla Bottega
 di Caffè denominato la Veneta Marina.

LA Congregazione Delegata, e per essa
 il Dipartimento all' interna Polizia delle Stra-
 de, e Canali in adempimento al Decreto del
 Regio Governo Generale 12 Agosto corren-
 te deliberarsi dovendo sub Publico Incanto si
 minor Offerente, e col prezo Contante per

il pagamento e il Riattamento della Pubblica
Fondamenta di Castello nell' Imboccatura de
li Rivi di Castello, e della Tansa dirimpetto
alla Bottega di Caffè della Veneta Marina;
vengono perciò fissati, e dichiarati li Parti,
Modi, e Condizioni infrascritte.

I. Dovrà l' Impresario essere un Cap
Maestro Murer di nota abilità, e probità
sogente l' Annua Tansa almeno di Ducati
quattordici V. P., ed essere soggetto per quan
to lo riguarda alle prescrizioni della Termi
nazione a Stampa 2. Ottobre 1792. approva
ta dall' ex-Senato li 5. Dicembre susseguen
te, de li quali requisiti dovrà produrre la Fe
de de' Gastaldi dell' Arti al momento della
deliberazione, tanto in voce, che con Po
lizza secreta.

II. Dovrà l' Impresario prima della deli
berazione, sul Pubblico Incanto esibire un'
idonea Pieggeria a piacere del Nobile Di
partimento da essere dallo stesso accolta, ed
approvata a cauzione dell' Impresa per la Ma
nutenzione delle Condizioni, che saranno qu
sotto espresse, e dichiarite, alli quali man
cando, o in tutto, o in parte s' intenderan
no soggetti, tanto l' Abbaccatore, che il Pieg
gio insolidamente ad ogni pena, tutte Pecunia
rie, ed Afflittive, che le saranno levate dal
Nobile Dipartimento a tenor delle Leggi, e
delle Pubbliche prescrizioni, e dal Belucan
to dell' Impresa a suoi danni, e spese

III.

III. Dovrà l'Impresario dar principio al-
li Lavori nel giorno, che li sarà destinato
dal Nobile Dipartimento, e renderli com-
pleti nel termine di giorni trenta sotto tut-
te le pene, come nel precedente Capitolo.

IV. Dovrà l'Impresario demolire la so-
pradetta Fondamenta in Lunghezza di Pie-
di 30., ed in Larghezza verso il Rivo della
Tana di Piedi 15., ed in profondità sotto al
Comun dell'Acqua almeno Piedi 3.

V. Eseguita la sopraddetta demolizione do-
vrà l'Impresario rifabbricare da nuovo la det-
ta Fondamenta, ritirandosi quanto al mo-
mento del disfacimento sarà riconosciuto ne-
cessario all'Uffiziale Ingegnere, e Nobile
Dipartimento per combinare la maggior so-
lidità, e sicurezza con un comodo transito a'
Passeggeri, con doppie man di catene di
Pietra viva legate, ed immaschiate con la
vecchia, rimettendo li Corsaroli, le Coper-
te, ed il Selciato di Macigni con sue Ba-
laustre di Ferro.

VI. Dovrà l'Impresario nell'Angolo della
detta Fondamenta seppellirvi due Barche di
Grossi Sassi d'Istria di Miero N. 300. gros-
si del peso di Mezzo Mier per cadauno con
l'avvertenza di distribuirli in modo che spal-
leggino detta Riva senza però impedire, o
ritardare in modo alcuno la Navigazione del-
li detti Rivi di Castello, e della Tana.

VII. Complete intieramente tutte le so-
prad-

pradette operazioni, dovrà l'Impresario presentarsi al Dipartimento per ottenere il Laudo munito della Fede dell'Ufficiale Ingegnere, che assicuri essere state terminate tutte l'Opere, ed eseguite nelle forme prescritte dalla presente Polizza d'Incanto; Dopo il qual Laudo soltanto otterrà l'Abboccatore dalla Pubblica Cassa l'intero saldo della Summa, per la quale le saranno state deliberate.

VIII. La deliberazione della presente Impresa non potrà mai essere Legale, ed Operativa, se non sarà stata approvata dalla Regia Congregazione Delegata.

Tenente Xaverio Garofoli Ingegn.

Dal Dipartimento all' Interna Polizia delle Strade, e Canali li 4. Agosto 1798.

(*Girolamo Querini Deputato.*)

Pietro Vincenti Forcarini Segr.

**POLIZZA D'INCANTO
PER IL RISTAURO, E MANTENIMENTO
DELLE FONDATE NUIVE.**

LA Congregazione Delegata, e per opera
il Dipartimento all'Interna Polizia delle Stra-
de, e Canal della Città. In adempimento al
Decreto del Reo Governo Generale 2. Ago-
sto corrente deliberar dovendo sul Pubbico
Incanto al minor Offerente, e col pagamen-
to nei modi, e forme, che sono stabilite dal
Capitolo III. della presente Polizza d'Incan-
to, il Ristauro, e Mantenimento delle Fon-
damente Nuove, vengono perciò fissati, e
dichiarati li patti, modi, e condizioni infra-
scritte.

I. Dovrà l'Impresario essere un Capo
Maestro Murer di nota abilità, e probità
solvente l'annua Tassa almeno di Ducati
quattordici V. P., ed essere soggetto per quat-
to lo riguarda alle prescrizioni della Termi-
nazione a Stampa 2. Ottobre 1792. appro-
vata dall'ex-Senato il 5. Dicembre susse-
guente; delli quali requisiti dovrà produrre
le Fedi de' Gastaldi dell'Arti al momento
della Deliberazione.

II. Dovrà l'Impresario prima della Deli-
berazione tanto in voce, che con Polizza

sc-

secreta esibire un' idonea Pioggiera a piacere del Dipartimento da Assare dallo stesso accolta, ed approvata a cauzione dell' Impresa, per la manutenzione di tutte le segnerie e condizioni, ed obblighi, alle quali mancando in tutto, o in parte, s'intenderanno soggetti tanto l' Impresario; che il Pioggio alle penne pecuniarie, ed affittive, che le saranno dovute dal Nob. Dipartimento a tenor delle Leggi, e delle Pubbliche prescrizioni, ed al Residuo dell' Impresa a suoi danni.

Art. III. Dovrà l' Impresario dar principio all' lavoro nel giorno, che le sarà destinato dal Nob. Dipartimento, e renderli intieramente completi, e terminati entro il periodo di mesi quattre; Per avere il suo pagamento per un terzo della somma per la quale saranno stati deliberati nel prescritto periodo di tempo di mesi quattre; salvo sempre sopra questo terzo le legali sovvenzioni; l' altro terzo un anno dopo dal giorno della Deliberazione, e l' ultimo terzo finalmente completo il triennio del Risanuo, e Mantenimento delle fondamenta, e esse non avrà sempre il suo principio dall' giorno della Deliberazione, medesimo.

Art. IV. Dall' Angolo del Convento de' R.R. P.P. di S. Francesco fino al Ponte di S. Francesco della Vigna dovrà l' Impresario di mettere alle fondamenta negli siti

mancoand li Corsaroli nella maestà, o faccia della fundamenta stessa, o rinnovar quelli mancanti di Pietra viva, e poneli in opera, e riffar la fundamenta medesima, rimettendo da nuovo la riva del campo grande di S. Francesco con scallini nuovi piedi ventidue, larghi oncie undici, e grossi oncie sette, spizzar il rimanente dagli altri, e far da nuovo; e poner in opera li cantonali di Pietra viva sotto all cavazzali da riva, e copertà, e cavazzali piedi venticquattro, larga oncie trenta, morellata, e grossa oncie nove di Pietra viva.

V. Dovrà al Ponte di S. Francesco far da nuovo, e poner in opera li scallini occorrenti, e rimetterne altri simili, e far da nuovo, e rimetter il selciato di Pietre cotte in cortello, ove attrovasi incellato, e logoro, e riboccar li scallini, e balaustri, e fuga di Pietra viva di detto Ponte.

VI. Dal sopradetto Ponte di S. Francesco sino a quello de' Mendicanti dovrà disfare la fundamenta, ove mancano li Corsaroli nella maestà o faccia della stessa, e far da nuovo, e ponere in opera li Corsaroli, che mancano, e riffar ancora la medesima, accomodar, raddrizzar, scagliar, e reboccar in pozellania tutte le rive esistenti dal Ponte suddetto sino all' altro de' Mendicanti: Dovrà poi rimettere li muri, e volti delli gattoli sotterranei per quanto è larga la fundamenta, e sgom-

e sgombrare li aggetti stessi dall'immondizie, facendo da nuovo, e ponendo in opera piedi cinquantuno di coperta di Pietra viva al margine della fundamenta mancante, e spezzata, larga oncie trenta, tirata a morello, e grossa oncie nove, raddrizzando, e rimettendo altri piedi venti di detta coperta nelle situazioni occorrenti; Dovendo rimetter tutto il selciato ora esistente di Macigni vecchi atti al lavoro, escludendo tutti li spezzati, e scantonati, e fare il selciato tutto, che attualmente trovasi di Pietre cotte, in Macigni nuovi per tutta l'estesa di detta fundamenta, cioè da Ponte, a Ponte.

VII. Dovrà l'Impresario al suddetto Ponte de' Mendicanti porre a suo segno un pezzo di volto di Pietra viva, e catena nel suo prospetto sopra la Laguna, e assicurarlo con penole di rame, e sopra il suddetto Ponte saldar alcuni scallini smossi, e far da nuovo, e ponere in opera li scallini di Pietra viva, ove occorrono: così pure dovrà far da nuovo, e poner in opera tutte le colonnelle mancanti simili all'altre esistenti, con suo balaustro nuovo eguale, e rimettere il selciato di cotto in cortello, ove occorre, e riboccar li scallini, balaustri, e fuga di Pietra viva di detto Ponte.

VIII. Dal suddetto Ponte detto de' Mendicanti, sino all'altro così detto della Panada, dovrà disfare la fundamenta ove manca

no

no li Corsaroli nella maestà, e facile di lica-
 sa, e far da nuovo, ponere in opera Ab osi
 correnti di Pietra viva, che amantano, loe
 riffar la medesima: Dovrà oltre arimettere da
 nuovo la riva in faccia alla calle detta del
 Berlandis, con suoi cantonali di Pietra viva
 sotto all' cavanzali della stessa, e far da nuo-
 vo, e ponere in opera scallini di Pietra viva
 va piedi quarantotto, larghi oncie undici,
 e grossi oncie sette, e spazzare il rimanente
 dell' scallini di detta Riva, e far da nuovo
 li muri, e volto del gattolo sotterraneo sfo-
 tirato vicino alla detta calle per quanto è
 larga la fondamenta, e sgombrarlo dall'im-
 mondizie: Dovrà far da nuovo, e ponere
 in opera piedi sei di coperta, e larga oncie
 trenta, morellata, e grossa oncie nove di
 Pietra viva mancante: così pure rimettere tut-
 to il selciato ora esistente di Macigni vec-
 chi buoni da lavoro, con l'esclusione di tut-
 ti li spezzati, e scantonati, e fare il selcia-
 to tutto, che presentemente s'attrova di
 Pietre cotte in Macigni nuovi per tuttan-
 l'estesa di dette fondamenta, cioè da Ponte,
 a Ponte: sotto al Ponte detto della Panada
 dovrà otturare un foro, che s'attrova nel
 volto, e nel di sopra per riboccar li scalli-
 ni, balaustris, e foga, in nov. 1784. etc. on-
 IX. Dal suddetto Ponte della Panada sino
 a quello degli ex-Gesuiti dovrà l'Impresario
 demolire la fondamenta mancante di Corsaroli

rolli nella maestà, e confaccie della stessa, e
 far da nuovo, e ponere in opera li Corsi
 poli di Pietra viva, che marcano, e rifas
 la medesima: Dovrà pure rimettere le rive
 da nuovo, sia in faccia la calle detta Ruz
 ziti, l'altra in faccia a quella de' Buranelli,
 e l'altra vicino alla calle detta Croce, con
 scallini nuovi piedi cento e tre larghi on
 cie undici, e grossi bocio sette, e spizzar il
 rimanente delli scallini, e far da nuovo li
 cantonali occorrenti di Pietra viva sotto al
 li cavazzalli, accomodando, scagliando, e
 reboccando tutte le altre rive in pocellana
 esistenti sino al Ponte degli ex Gesuiti, e
 far da nuovo li muri, e volti delli gattoli
 sfondati, sgombrandoli dall'immondizie:
 Dovrà pure far da nuovo, e ponere in ope
 ra piedi quarantacinque di coperte, larghe
 oncie trenta, morellate, e grosse oncie no
 ve, mancanti, e spezzate al margine della
 fondamenta, e raddrizzar, e rimetter altri
 Piedi cento, e quarantaquattro di dette si
 mili nelle situazioni più bisognose, così pu
 re dovrà far da nuovo, e rimetter il selcia
 to di cotto in contollo per passi settantatre in
 molte località, e far da nuovo lo stesso di
 Macigno passi num. ventiquattro, e rimetter
 ne altri passi venti, ove occorre.

X. Dovrà l'Impresario al Ponte degli
 ex-Gesuiti ponere in suo segno un pezzo di
 volto di Pietra viva, assicurandolo con pe-

nole di rame nel prospetto di detto Ponte verso la Laguna; riboccando, e saldando alcuni scallini di Pietra viva smossi, e sconnessi sopra lo stesso, e far da nuovo, e ponere in opera li scallini bisognosi, e mancanti; e rimetter il selciato di cotto in cortello, ov'è incellato, e far da nuovo, e ponere in opera le colonnelle mancanti, eguali all'altre esistenti, e riboccar tutti li scallini, balaustrì, e fuga.

XI. Dovrà l'Impresario, dal Ponte degli ex-Gesuiti fino all'angolo di sacca demolire la fundamenta, ove mancano li Corsaroli nella maestà, e faccia di essa, e far da nuovo, e ponere in opera li Corsaroli di Pietra viva simili agli altri esistenti, e rifar la medesima; Dovrà pure rimettere da nuovo la riva vicina alla calle degli ex-Gesuiti, e far da novo, e ponere in opera scallini piedi trentacinque, larghi oncie undici, e grossi oncie sette con li suoi cantonali di Pietra viva sotto alli cavazzali della medesima, e spizzar il restante delli scallini, e far da nuovo i muri, e volti delli gattoli per quanto è larga la fundamenta, e nettarli dall'immondizie; così pure dovrà ponere in opera piedi quarantacinque di coperte nuove, larghe oncie trenta, morellate, e grosse oncie nove di Pietra viva, e rimetter, e raddrizzar altre coperte per piedi sessanta nelle situazioni, ove occorrono, e far

far da nuovo, e rimetter il selciato di cotto in cortello per Passi num. ottantatre mancante, e rovinoso, e rimetter altro simile per Passi num. quattro di Macigni.

XII. Dovrà far da nuovo tutte le reme di legno di larice di oncie cinque di cima, tirate a morello, e tondizzate al di sopra, con pironi di ferro sfesi, bene impiombati, ed assicurati nelle coperte di Pietra viva, nella dimensione di Piedi tre distanti l'uno dall'altro, incominciando dall'angolo del Convento de' PP. di S. Francesco, e progredendo sino al canton di sacca, e suo voltar testa, lasciando ogni tratto di Piedi cinque li suoi fori di oncie due per il scolo delle piovane.

XIII. Nell'esecuzione delle sopraddette operazioni dovrà l'Impresario avere l'avvertenza di rendere le fondamenta stesse livellate, e condotte con competente declivio verso la laguna, con l'oggetto, che l'acque piovane abbiano un facile, e sicuro declivio nella stessa, e dovrà pure scagliar, e fiboccar in pocellana tutte le fondamenta suddette con li Corsaroli tre Piedi sotto comun dell'acqua, e coperte al margine di dette fondamenta.

XIV. Tutti li scalini delle rive, coperte nuove di Pietra viva, che dovranno porsi in opera, non potranno essere li pezzi lunghi.

ghi meno di Piedi quattro, e non macigni nuovi Piede uno in quadrato bene resinati, e sarà pure obbligato l'Impresario di fare asportare tutti li rovinazzi, come pure ogni altro materiale sul lavoro.

XV. Tutti li materiali di qualunque sorte prima di essere posti in opera, dovranno essere riconosciuti, e licenziati dall'Uffiziale Ingegnere dal quale dovrà l'Impresario interamente dipendere per l'esecuzione dell'opere stabilite a tenor delle Leggi.

XVI. Completè tutte le sopraddette operazioni nei modi, forme, e con le condizioni, che sono espresse, e dichiarite negli antecedenti Capitoli, dovrà in allora l'Impresario presentarsi al Dipartimento, per ottenere il laudo generale dell'opere eseguite; Munito della Fede dell'Uffiziale Ingegnere, che assicuri essere state queste terminate, ed eseguite nelle forme prescritte dalli Capitoli della presente Polizza d'Incanto; Dopo il qual laudo soltanto, otterrà l'Impresario dalla Pubblica Cassa l'importare dell'opere stesse nella summa per la quale gli saranno state deliberate sul Pubblico Incanto, negli modi, e forme però, e ripartizioni, che sono espresse, e dichiarite nel Capitolo terzo della presente Polizza d'Incanto e prevj sempre il laudi per il mantenimento delle stesse.

XVII. La Deliberazione sul Pubblico Incan-

can-

quanto non s'intenderà mai legale, ed operativa, se non previa l'approvazione della Regia Congregazione Delegata.

Tenente Saverio Garofalo Ingegnere

Dal Dipartimento all' Interna Polizia delle Strade e Canali li 4. Agosto 1798.

Girolamo Querini Deputato

Pietro Vincenti Foscari Segr.

NOTIFICAZIONE.

LA REGIA

COMMISSIONE CAMERALE.

Essendo necessario di accorrere con pronta esecuzione, e con equità di riparto agli ordini emanati dal General Militar Comando per la corrisponsione ne Magazzini Militari, o preservazione alla disposizione di questi della summa di trentamila Moggia di Formento dalla Provincia di Padova, al fissato prezzo di Lire 13:15. misura raso di Vienna, e di Lire 75:7. al Moggio raso; e

prescritto essendo, che abbia ad essere verificata la corrisponzione medesima, in proporzionato ragguglio, all'intero prodotto nella Provincia; ragguglio, che sarà con pari calcolazione di un tanto per cento imposto a ciascun Possidente, o Lavoratore, traente da propri Fondi, o Lavori il suddetto genere; Resta perciò incaricato qualunque Proprietario di Fondi, o Lavoratore in Proprietà, o per Affittanza nella Provincia suddetta, a dover nel termine al più di giorni 15. alle rispettive Podestarie, o Vicarie del Padovano dalla pubblicazione del presente, aver notificata, coi soliti metodi, la precisa quantità di Formento raccolto nel presente Anno, o ritratto dalle Affittanze, da essere in ogni caso confrontata detta Notifica, o col mezzo dell'Affittanze, o de' Documenti, che vi esistessero, o con quello già solito usarsi delle giurate attestazioni dei Parrochi. Risultante da questi quel quantitativo di Quota in ragione di cento atta a componere la complessiva enunciata summa; il proporzionato quantitativo medesimo per ogni cenno sarà la Quota incumbente ad ogni Proprietario di Fondi traente da questi Lavori, o per Affitti il suddetto genere, e così ad ogni Lavoratore per Proprietà, o per Affittanza.

Saranno tutti gli obbligati descritti in esatta Nota colla rispettiva tangente, della quale sarà rimessa copia al General Comando, ed

ed alla Regia Commissione Generale, e (resa nota la suddetta Tangente) dovrà essere scelti Proprietario, o Lavoratore ritenere sempre pronta agli ordini, e disposizione, che fossero per emanare dal predetto General Militar Comando, la rispettiva porzion di Formento ben netto, puro, e grivellato.

Nel frattempo dalla pubblicazione del presente fino alla conosciuta precisa quantità rispettivamente incombente, dovrà ciascun Proprietario trattenere a Pubblica disposizione il venticinque per cento del proprio prodotto del detto genere, della rimanenza del quale dopo determinata, e preservata l'incombente quantità sopraddetta, sarà in piena libertà di disporre a piacere.

Resta infine dichiarato, che ciascun Possidente sarà col preciso obbligo di corrispondere la sua spettante porzione risultante dal pieno de' suoi Prodotti, o di sue Affittanze, quand'anche avesse anteriormente disposto di tutto, o parte del genere stesso.

Manifestata dal General Militar Comando, ma senza stabilirne la quantità, la esigenza per gli usi dell'Armata Imperiale, anche de' generi della Segala, e dell'Avena, la prima al prezzo di Lire 10., la seconda di Lire 7. alla misura raso di Vienna, ovvero la prima a Lire 55. al Moggio raso, e l'altra a Lire 40. 5. al Moggio colmo (de' quali generi sarà in libertà ciascun Proprie-

prietario di verificarne la consegna ne' Magazzini Militari a prezzi suddetti) sarà parimenti ogni Possidente, che ritrae de' generi stessi, in dover d'obbligazione, nel periodo suddetto al più di quindici giorni la precisa quantità ritratta in questo Anno Malproprio Fondi, o dalle Affittanze per quelle successive disposizioni, che dietro le riferite conoscenze, il medesimo General Militar Commando, riputasse di ulteriormente prescrivere. Resta frattanto, e sino a nuove deliberazioni, assolutamente proibita l'Estrazione per l'Estero di cadaun de' generi sopraindicati; ma per accordare un vantaggio anche a quelli, che prontamente adempiranno alle predette consegne, ed a quei che volessero consegnar anche senza l'obbligo, o oltre l'obbligo loro, Formenti ai Regi Magazzini Militari, sarà a ciascheduno di questi Consegnatori, visto il documento della consegna eseguita, accordata la libera facoltà d'Estrazione per l'Estero d'altrettanto Formento, quanto ne averà consegnato.

Venezia 6 Agosto 1798

Resto perciò incaricato d'incaricare l'incaricato di Fondi o L'incaricato in Fondi
Francesco Donada Proc. della R. C. C.
Alvise Contarini 2.º. Carr. Referente
 Zuanne Vincenti Foscarini R. Seg.

NO-

NOTIFICAZIONE
 LA REGIA
 COMMISSIONE CAMERALE

Essendo necessario di accorrere con prontezza esecuzione, e con equità di riparto agli ordini emanati dal General Militar Comando per la corrisponzione ne' Magazzini Militari, o preservazione alla disposizione di questi della somma di 15000. Sacchi di Formento dalla Provincia di Treviso, a quella misura al prezzo di circa Lire 19., e prescritto essendo, che abbia ad essere verificata la corrisponzione medesima, in proporzionato ragguaglio all'intero prodotto nella Provincia; ragguaglio che sarà con pari calcolazione di un tanto per cento imposto a ciascun Possidente, o Lavoratore, traente da' propri Fondi, o Lavori il suddetto Genere;

Resta perciò incaricato qualunque Proprietario di Fondi, o Lavoratore in Proprietà, o per Affittanza nella Provincia suddetta, a dover nel termine al più di giorni 15., nelle più vicine Terre principali del Trevisano, dalla pubblicazione del presente, aver notificata co' soliti metodi la precisa quanti-

tà di Formento raccolto nel presente Anno; o ritratto dalle Affittanze; da essere in ogni caso confrontata detta Notifica, o col mezzo delle Affittanze, o de' documenti che vi esistessero, o con quello già solito usarsi delle giurate attestazioni de' Parrochi.

Risultate da questi quel quantitativo di quota, in ragione di cento, atta a comporre la complessiva enunziata summa; il proporzionato quantitativo medesimo per ogni cento sarà la quota incombente ad ogni Proprietario di Fondi, traente da questi per Lavori, o per Affitti il suddetto Genere, e così ad ogni Lavoratore per Proprietà, o per Affittanza.

Saranno tutti gli obbligati descritti in esatta Nota, colla rispettiva tangente, della quale sarà rimessa copia al General Militar Comando, ed alla Regia Commissione Camerale, (e resa nota la suddetta tangente) dovrà ciascun Proprietario, o Lavoratore ritenere sempre pronta agli ordini, e disposizioni, che fossero per emanare dal predetto General Militar Comando la rispettiva porzione di Formento ben netto, puro, e crivellato.

Nel frattempo dalla pubblicazione della presente fino alla conosciuta precisa quantità rispettivamente incombente, dovrà ciascun Proprietario trattenere a Pubblica disposizione il dieci per cento del proprio prodotto del

del detto Genere, della rimanenza del quale dopo determinata, e preservata l'incombenente quantità sopraddetta, sarà in piena libertà di disporne a piacere.

Resta infine dichiarato che ciascun Possidente sarà col preciso obbligo di corrispondere la sua spettante porzione risultante dal pieno de' suoi prodotti o di sue Affittanze, quand' anche avesse anteriormente disposto di tutto, o parte del Genere stesso.

Resta frattanto, e sino a nuove deliberazioni, assolutamente proibita l'estrazione per l'Estero di cadauno de' Generi sopraindicati; ma per accordare un vantaggio anche a quelli che prontamente adempiranno le predette consegne, ed a quei che volessero consegnar anche senza obbligo, o oltre l'obbligo loro Formenti ai Regj Magazzini Militari, sarà a ciascheduno di questi Consegnatori, visto il documento della consegna eseguita, accordata la libera facoltà d'estrazione per l'Estero d' altrettanto Formento quanto ne avrà consegnato.

Venezia 6. Agosto 1798.

(Francesco Donado Pres. della R. C. C.

(Alvise Contarini 2.º Cavalier Referente.

Zuane Vincenti Foscarini R. Segr.

vol. 8. N.º XIII.

N.º 1 SUA

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

ANDREA QUERINI

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO
DI S. M. I. R. APOSTOLICA,

PRESIDENTE ALL' ARSENALE,

*Comandante della Marina ex-Veneta e
di quella Imperiale di Trieste.*

NEL riflesso alle passate luttuose circostanze, quali impoverirono questo Regio Recinto con la Generale distrazione di tutti gli Effetti, che possedeva, per la maggior parte contrassegnati con Pubblico Impronto, col doppio oggetto, e di riconoscere li Generi di Publica proprietà, e d' allontanarli possibilmente da ogni rapina, e repressaglia; rilevando che molti d' essi col detto Pubblico Impronto marcati, circolano in Commercio per questa Città, ed altri Luoghi dello Stato, con evidente pericolo, che possono coprire, e confondere le frodi, che s' intentassero con gli altri Generi, che in avvenire si costruissero per servizio di questo Imperiale Regio Arsenale, e Marina, quando non si accorra alli più adattati rimedi, valevoli ad im-

impedire ogni ruberia, e agli ordini, che convengono per la severa punizione d'ognuno, che avesse l'ardire di tentarla. Ordina perciò quanto segue.

I. Che tutti li Generi, e Manifatture di Ferro di qualunque sorte, ch'esistono in questo Imperial Regio Arsenale, dovranno immediate esser contrassegnati, oltre il segno usato dal passato Governo con due iniziali A. M., cioè Arsenal, e Marina, e così tutti quelli, che in avvenire verranno costruiti.

II. Tutti li Cordaggi di qualunque sorte esistenti, e che si costruiranno nella Regia Tana, debbano contrassegnarsi con duplice segnale.

III. E siccome la facilità d'esitare gli Effetti rubati, anima li Malviventi alla rapacità, quale si vede di continuo coltivata dalla malizia de' Compratori. Che non vi sia alcun Mercante, Artista, Bottegajo, Compravendi, Fabbro, Calderajo, Squerarol, o altra Persona di qual si sia condizione esser si voglia, che ardisca di far acquisto, comprare per sè, o per interposta Persona, tenere in custodia, o nascosti Generi di Ferramenta nè in poca, nè in minima quantità, marcati come sopra con le Lettere A. M., come pure Cavi, Cordaggi, ed altro, che fosserò contrassegnati con il duplice prescritto segnale, in pena, al caso di scoperta Con-

traffazione, della perdita assoluta de' Generi d'esser applicati a questi Depositi, e di Ducati 50. Effettivi d'esserli irremissibilmente levata, tante volte, quante avessero contravenuto, con tutte le altre pene afflittive, che da questa Presidenza venisse creduto meritare il trasgressore, e la qualità della di lui colpa.

IV. Qualunque Persona sia Maestranza, o Garzone appuntata, come Facchino, Marinaro, Fabbro, Murer, Manoale, o altri, che con temeraria licenza ardisce sotto qualunque colore, o pretesto di asportar fuori dell' Arsenal e poca, o molta quantità di Generi di Ferro, Cordaggi, o altro, scoperti che siano, se saranno del corpo delle Maestranze; o Garzoni appuntati, saranno *ipso facto* cassati dagli Alfabetti, qualunque sia l'importar degli Effetti rubati, e se saranno delle altre Classi, resteranno banditi in perpetuo da questo Imperial Regio Recinto, e con la loro colpa posti in Raspa a lume avvenire, senza che nè agli uni, nè agli altri possi esser fatta grazia, se non con Imperial Real rescritto.

V. All' oggetto sarà sempre tenuta aperta un' Inquisizione, e praticate frequenti visite per rilevare, se d' alcuno si contravvenisse alle presenti deliberazioni, per poter legalmente divenire al meritato castigo de' Rei, e perciò sarà passata in Copia la presente deliberazione.

berazione al Criminal Ministro di questo Imperial Arsenale, perchè con li soliti metodi, e particolari Proclami siano chiamati i Denunzianti.

VI. Se alcuno avesse notizia, o venisse in lume di qualche compratore, Venditore, o d'alcun'altra Persona, che avesse in custodia Pubblici Generi, o Effettivi, resta eccitato di far arrivare o per se stesso, o per interposta Persona le notizie a questa Presidenza, mentre, oltre la sicurezza d'esser tenuto secreto, quale se le promette, conseguirà il premio di Ducati 25., che gli saranno al momento fatti contare, quando col mezzo suo resti verificata la trasgressione, e castigato il Colpevole possessor degli Effetti derubati.

Risoluto poi Sua Eccellenza di non lasciar impunito alcun inconveniente, che giunger possa a turbare in qualunque modo l'interesse del Sovrano, anzi con li passi più forti sradicare ogni reo mezzo, che possi ferire il Regio Erario, così perchè alcuno professar non possi inscienza, e sappia ognuno, che sarà severamente punito; sarà questa deliberazione pubblicata nelle solite situazioni di questa Città, e diffusa a comune intelligenza nelli Luoghi dello Stato, ove occorresse, e si credesse succedere tali Contraffazioni, e passata in Copia alli Capi delle Arti di tali Generi, perchè in ogni tempo abbia

bia a riportare da ognuno la più costante osservanza; ed esecuzione. Et sic &c.

Dat. dal Cesareo Regio Arsenal di Venezia li 6. Agosto 1798.

(*Querini Presidente d' Arsenal, e Marina.*

Gio: Alvise Maderni Nod., e Scr. Gr.



NOTIFICAZIONE.

LA REGIA

COMMISSIONE CAMERALE,

E SUO DIPARTIMENTO

A' CORPI DI TERRA-FERMA,

NELL'essenziale importanza di assicurare il provvedimento di Biade alle Truppe Imperiali, al qual oggetto emanarono dal General Militar Comando, per qualche Provincia dirette ordinazioni, e precise ricerche di determinata quantità di Formento, potendo gli ordini, e ricerche medesime estendersi ancora ad altre Provincie.

Si fa noto essersi, dietro gli assenti del Ge-
ne-

General Governo, stabilita per la corrispondente esecuzione la massima di trarre raguagliatamente, in ragion del prodotto la quantità, e qualità ricercata, sicchè, riconosciuto col mezzo di esatte notifiche l'intero del Raccolto degli occorrenti Generi nelle Provincie, e calcolata su questo una Quota per ogni cento, atta a componere la somma, che fosse richiesta, a servir abbia il ragguglio medesimo, in ragion di cento, alle dovrose somministrazioni de' Possidenti, o Lavoratori per Proprietà, o per Affittanze alle Misure, e Prezzi fissati dal *General Militar Comando* nelle rispettive Provincie.

Resta perciò incaricato qualunque Possidente, o Lavoratore per proprietà, o per Affittanza a dover, nel termine di al più giorni 15. dalla pubblicazione della presente, aver notificata coi soliti metodi alla rispettiva Terra, o Giurisdizione più vicina la precisa quantità di Formento, Segala, ed Avena, raccolta nel presente Anno, o ritratta dalle Affittanze, da essere in ogni caso confrontate dette Notifiche col mezzo delle Affittanze, de' Documenti, che vi esistessero, o con quello già usato dalle attestazioni de' Parrochi.

Raccolte da' Deputati di esse Terre, o Giurisdizioni le dette parziali Notifiche, dovranno rimetterle prontamente a' Deputati della rispettiva Città Capo di Provincia, li
qua.

quali, dal loro complesso formatore un esatto Quadro indicante con l'equa proporzione surriferita la rispettiva tangente, lo rimetteranno alla Regia Commissione Camerale per la sua approvazione.

Saranno quindi tutti gli obbligati descritti in esatta Nota, della quale sarà rimessa copia al General Militar Comando, ed alla Regia Commissione Camerale; (e resa in seguito Nota la tangente suddetta) dovrà ciascun Possidente, o Lavoratore per Proprietà, o per Affittanza ritenere sempre pronta agli ordini, e disposizioni del General Militar Comando predetto la rispettiva porzione, che gli fosse assegnata.

Nel frattempo dalla pubblicazione della presente fino alla conosciuta precisa quantità, rispettivamente incumbente, dovrà ciascun Proprietario, o Lavoratore ritenere a Pubblica disposizione il 25. per cento del proprio prodotto del Formento, della rimanenza del quale dopo determinata, e preservata l'incumbente quantità sopraddetta, sarà in libertà di disporre a piacere.

Resta dichiarato che ciascun Possidente, o Lavoratore sarà col preciso obbligo di corrispondere la sua spettante porzione risultante dal pieno del suo Prodotto, o di sue Affittanze, quand'anche avesse anteriormente disposto di tutto, o parte del Genere stesso.

Frattanto, e fino a nuove deliberazioni

re-

X 105 X

restà assolutamente proibita l'Estrazione per l'Estero di cadauno de'Generi sopraindicati; ma per accordare un vantaggio, anche a quelli, che prontamente adempiranno le predette Consegne, ed a quelli, che volessero consegnare, anche senza obbligo, ovvero oltre l'obbligo loro Formenti a'Regi Magazzini Militari, sarà a ciascheduno di questi Consegnaatori, visto il Documento della Consegna eseguita, accordata la libera facoltà d'Estrazione per l'Estero d'altrettanto Formento, quanto ne averà consegnato.

Venezia 7. Agosto 1798.

(*Francesca Donada Pres. della R. C. C.*

(*Alvise Contarini 2.ª Cav. Referente.*

Zuanne Vincenzo Foscarini R. Seg.

vol. 8. N.º XIV.

O

SUA

106

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR
A N D R E A Q U E R I N I

CONSIGLIERE INTOMO ATTUALE DI STATO
DI SUA M. IMP. R. MAESTÀ

PRESIDENTE ALL' ARSENAL,

*Comandante della Marina Ex-Veneta,
e di quella Imperial di Trieste.*

Inerentemente al Proclama di questa Presidenza de' di 5. Luglio prossimo passato, comanda, che alcun Bastimento tanto Pubblico, che Privato, o qualunque altra Barca, non possa prender posto, o' amizzarsi nel Canal di San Marco, e negli altri affidati alla cura del Capitan Zan Antonio Tiozzo Capitan Provvisionale del Porto, senza dipendere dal di lui ordini.

Sarà pure severamente proibito a qualunque Bastimento tanto Pubblico, che Privato, ed a qualunque altra Barca di cangiare di posto senza la saputa, e consenso del Capitan del Porto medesimo.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato, nonche rimessi alcuni esemplari d'esso agli Ammiragli dei Porti del Lido, e Malamocco, ad oggetto, che al momento dell'
In-

Ingresso di qualunque Bastimento, o Barca, debbano far nota a rispettivi Uffiziali, Capitani, o Patroni la precisa volontà di questa Presidenza, al Comando di **MARSA**

Dati dal Gesarca Regio Arsenal di Venezia li 9. Agosto 1798. M. AUB. 10

Il **Quorino** Presid. Arsenal de **Matina**

Il **Ventor Gabriel Segr.**



REGIO TRIBUNALE CIVILE

Fa pubblicamente sapere

Che non potendo, si due Pedellissimi Cancellieri del presente Regio Tribunale Personalmente Assistere alla Regia Cancelleria nelli momenti del maggior concorso, perchè assiduamente in quelli occupati al Servizio del Regio Tribunale internamente, chiunque si crederà aggravato nelle Corrisposizioni

per facitura di Atti, sia per produzione di Carte, sia per Copie, o qualunque altra immaginabile Causa, dovrà ricorrere al N. H. Capo a cui presentati li proprij reclami, e trovato di ragione, ed equità verrà fatta pronta ragione, e Giustizia, e ciò sino a tanto che vengano Pubblicate dall' Autorità, cui spetta le regolari Tariffe, che saranno fatte note; adattabili alla presente configurazione della Giudiziarja Traffita; dietro al qual Offine si intenderanno colpevoli quelli medesimi, che senza il Comandato reclamo osaranno chiamarsi indebitamente lesi, ed aggravati; al qual oggetto il N. H. Capo medesimo estenderà le proprie osservazioni ed indagini.

Data li 9. Agosto 1798.

Niccolò Cornet Capo.

Imberti Reg. Segro.

Imberti Reg. Segro.
IDE

IL

IL REGIO TRIBUNALE
 ORDINARIO CIVILE
 DI PRIMA Istanza

Ha pubblicamente sapere.

CHa essendosi rilevato, che li difensori delle Parti, al momento delle rotolazioni in Grado di Appello, e quando si vogliono portar li Rotoli alla revisione, si facciano lecito d'Introdurre nelle Stampe, e per sino nelle Allegazioni, Documenti, e Carte non prodotte in prima Istanza cosa contraria alle vigenti Leggi, al buon Ordine ed all'importante oggetto di una retta, ed imparziale Giustizia, saranno li trasgressori in tali Casi considerati, come inobbedienti alle Sovrane prescrizioni, e quindi l'Autorità, cui particolarmente è demandato l'incarico d'invigilare sopra gli Arbitri, e condotta dei difensori medesimi, passerà a quelle deliberazioni, che meglio valeranno a ritenerli da tali indebite licenze.

Tanto si rende a comune intelligenza a senso delle Comunicazioni pervenute a questo Cesareo Regio Tribunale.

Dal Ces. R. Trib. d' App. li 10. Agosto 1798.

(Niccolò Corner Capo.

Imberti Reg. Segr.

I DE.

I DEPUTATI STRAORDINARI
AGLI APPROVVIGIONAMENTI MILITARI

P Er obbedire alle pressanti Commissioni, che derivano a questa Deputazione Straordinaria agli approvvigionamenti Militari dal Comando Generale di Treviso, e dal Regio Imperial Commissario della Provincia Trevisana rapporto alla pronta indispensabile provvista de' Fieni, che occorrono agli usi dell' Imperiali Milizie,

FANNO PUBBLICAMENTE INTENDERE,
E SAPERE.

Che resta ad ognuno, e specialmente ai Villici del Territorio, precorso l'invito di poter condurre, e versare nell' Imperial Magazzino di questa Città quella quantità di Fieno, che sarà conciliabile colle peculiari loro circostanze; l'Imperial Commissario in questa Città commorante lo riceverà formalmente in consegna; e che il Fieno, qualora sia di buona qualità, verrà computato, e prontamente da esso pagato in ragione di Lire tre, e mezza L. 3:10. al centinaio Viennese, vale libbre 106. ovvero 108. del Veneziano; dichiarando, che se non avrà

ef.

effetto l'invito, sarà in necessità la Deputazione di far seguire coi metodi legali un esatto Riparto, e le Ville tutte del Territorio dovranno corrispondere quella quantità di Fieno, che loro incomberà rispettivamente; onde non abbiano le Truppe, che presidiano questa Provincia a mancare del necessari Foraggi.

E perchè ciò sia universalmente noto, si farà stampare il presente Stridore, pubblicarsi, ed affiggere in questa Città, e diffonderlo per tutto il Territorio.

Belluno dalla Cancelleria della Magnifica Città li 6. Agosto 1798.

(Francesco Co: Piloni Kav. Deputato Straordinario, e Colleghe.

Antonio Pagani Canc. de Mand.

IL CESAREO REGIO
INCARICATO DI POLIZIA

Al Molto Rev. Parroco di

E Caduto a notizia del Cesar. Reg. Deleg. di Polizia di Treviso, che in molte Ville di questo Territorio sia trascurato l'esercizio della notturna comandata Pattuglia a grado in alcune di cessarsi alle ore due circa per ridursi alle rispettive case, e che questo scandalo diffondendosi di Villa in Villa vicina porta la conseguenza di rendere frustranea la presa misura, mentre non cessano le rubberie in Provincia. Quindi è perciò, che dietro gli eccitamenti derivati al Ces. Reg. Incaricato dal suddetto Reg. Delegato di Polizia, con sue Lettere primo corrente trova egli opportuno di rinnovare a V. S. Reverendiss. le più precise e risolte commissioni a prestarsi con la più impegnata vigilanza perchè l'additato esercizio delle Pattuglie abbia ad essere immancabilmente eseguito, sottoponendo a qualunque mancanza, o trascuratezza la responsabilità sua unitamente a quella dei Capi dei rispettivi Comuni alla di lei Parrocchia soggetti.

Belluno 10. Agosto 1798.

(Luigi Pagani Cesa Incaricato di Polizia.

Il Cancell. Criminale.

IL

IL REGIO SUPREMO
TRIBUNALE DI SANITA'

DI VENEZIA.

Sulle rappresentazioni rassegnate a questo Regio Supremo Tribunale in proposito dei disordini, ed arbitri che accadono nella Manifattura delle Polveri di Cipro che devono essere Fabbricate di solo Formento, o Riso, si è presa in esame la Terminazione 29. Aprile 1763., la quale stabilisce il modo di formare il Sazo, onde rilevare le ree commescolazioni di Calce, e Gesso, che con pericolo della Salute, per un troppo abominabile lucto, fossero praticate. Quindi volendo questo Tribunale di Sanità eseguita una tal necessaria provvidenza, e presidiata altresì da discipline che vagliano ad assicurarne il costante perfetto lavoro di un genere che se ne fa un'abbondante uso, decreta, e decretando prescrive.

I. Che il Sazo che sarà qui appledt dichiarato delle Polveri di Cipro si faccia immancabilmente con le regole, e norme in esso prescritte, giusto l'enunziata Terminazione 29. Aprile 1763.

II. Che sia preciso dovere del Capo Colonia del Colonnello de' Fabbricatori di det-

tbl. 8. N.º XV.

P

to

to genere visitare le Fabbriche, Botteghe, ed altri Luoghi dov' esistessero Polveri di Cipro con la scorta di un Fante nostro, ed ivi far seguire il predetto Sazo, eritrovando le Polveri non corrispondenti al Sazo stesso misturate, ed adulterate, far praticare l'asporto, e rassegnare il genere a questo Tribunale per l'immediato di lui abbruciamento; ed inoltre depennato, ed escluso dal diritto della fabbrica, e vendita, il Fabricatore contraffacente.

III. E perchè anche l'attual Capo Colonna sia soggetto alle stesse discipline, si autorizza il Capo Colonna uscito, accompagnato pur lui da un Fante di questo Tribunale a praticare lo stesso Sopraluogo, ed esame alla Fabbrica, e Bottega del predetto attuale Capo Colonna.

IV. Ad oggetto poi di agevolare la scoperta delle Contraffazioni saranno accolte da questo Tribunale segrete Riferte di qualunque Persona, *etiam* degli Uomini di servizio delle Fabbriche, e provato che sia l'arbitrio, e la Contraffazione, conseguirà il Delatore Ducati Venticinque V. P. dalla Cassa dell'Offizio dell'Università de' Marzeri, nel qual'è pure compreso il Colonnello de' Fabricatori delle Polveri di Cipro.

Il presente sarà Stampato, Pubblicato, e consegnato al Capo Colonna surriferito, non che a cadaun Fabricatore, e Venditore di tal

tal genere con obbligo di tenerlo sempre affisso in Luogo esposto nella propria Fabbrica, e Bottega per la sua inviolabile esecuzione.

SEGUE IL SAZO.

La Polvere di Riso, o di Formento schietta nella quantità di un quarto di Oncia peso sottile, sono Caratti 30. e mezzo bene abbruciata, che sia in Cazza di ferro, si converte in una nera crostolita sostanza, ridotta al peso di soli Caratti 4. e mezzo al più, sicchè trovandosi accresciuto questo peso, tanto maggiore a proporzione sarà mescolata con il Gesso, o Calcina.

Venezia dal Regio Supremo Tribunale di Sanità li 9. Agosto 1798.

(Gio: Pietro Grimani Consigliere intimo attuale Presidente.

(Leonardo Dolfin Aggiunto.

(Marco Molin Aggiunto.

(Mattio Zambelli Aggiunto.

(Z. Domenico Alvioro Tiepolo 2.º Aggiunto.

Gio: Vincenzo Misolini Not.

LA DEPUTAZIONE ALLE VETTOVAGLIE.

Essendo spiegata intenzione dell' Augusto Sovrano, di volere richiamate alla più esatta osservanza le Leggi vigenti all' Epoca dell' Anno 1796., quindi è che la Deputazione nostra incaricata di stabilire le limitazioni ad prezzo de' Vini vendibili nelli Bastioni, ed Osterie di questa Città, sopra basi di Giustizia, come è dovuto alli riguardi non solo dei Venditori del Genere, ma altresì del misero Popolo ricorrente al giornaliero provvedimento; viene in deliberazione di pubblicare le seguenti Leggi per la più esatta ed inalterabile sua osservanza.

Tutti li Contratti, e Vendite de' Vini, che si faranno per occasione di Bastioni, ed Osterie, tanto in questa Città, che nella Terra-Ferma, dovranno essere notificati, nel termine di Giorni otto dopo stabiliti li Contratti stessi alla nostra Deputazione, con la precisa connotazione del Giorno, Mese, ed Anno del Contratto, nome de' Contraenti, e del Sensale, e con espressione del prezzo stabilito, e della qualità, quantità, e Paese de' Vini contrattati, affinchè queste notizie servir possano di lume, per rilevare con que-

mo-

modi, che alla nostra Deputazione sembreranno li più adattati, la verità delli Contratti, e Vendite notificate.

Tali Notifiche dovranno in oltre esser sempre autenticate con la sottoscrizione del Contraente Venditore del Vino, giusto la Formula qui sotto espressa, e non altrimenti. Questa sottoscrizione dovrà essere procurata, siccome fu in passato prescritto, dagli Osti, e Bastioneri stessi al momento del Contratto, e dovrà tosto essere posta in pratica anche per tutte le Notifiche, che saranno esibite alla nostra Deputazione entro il corrente Mese di Agosto; le quali poi avranno il loro effetto per la limitazione del prezzo de' Vini, che verrà fissata, e che avrà principio il dì primo Settembre prossimo venturo.

Per assicurare finalmente l'obbedienza di queste comandate Notificazioni, resta prescritto, che in avvenire le Bollette de' Vini, li quali per uso di Bastioni, ed Osterie, capiteranno alla Stimaria, non possano essere da chi spetta licenziate, senza Fede a Stampa della nostra Deputazione, da essere rilasciata *Gratis* da' Ministri, qual Fede assicuri notificato il Contratto de' Vini introdotti.

E la presente sarà intimata a tutti li Bastioneri, ed Osti di questa Città, per la sua immancabile esecuzione.

Se-

Segue la Formula della sottoscrizione del Venditore, che dovrà esser posta sotto la Notifica in Casella apposita; e senza la quale non sarà admissa la Notifica stessa.

Io N. N. affermo di aver venduto il sopraddetto Vino al prezzo di . . . , col mezzo del Sensale , e nella quantità, e tempo qui sopra espressi; e ciò con mio giuramento.

Dalla Deputazione alle Vettovaglie li 11. Agosto 1798.

(Z. Francesco Correr Deputato .

(Zuanne Pesaro Deputato .

(Bartolamio Gradenigo 1.º Cav. Deputato .

Mattio Michiel Soranzo
Regio Segr.

AMBITO DI NO.

NOTIFICAZIONE.

Affidata dalla Sovrana Volontà l'Amministrazione delle Imperiali Regie Finanze a questa Intendenza Generale, se da un canto deve Essa conservare ad ognuno il possesso, e godimento de' legittimi Privilegi, dall' altro non è meno obbligata di tutelare, e difendere le Finanze stesse dagli abusi, e dalle illegittime pretese, che potessero danneggiarle. Quindi rendendosi necessario di riconoscere la natura, ed il valore de' pretesi diritti di Esenzione dalle Leggi di Finanza per qualunque ramo dipendente dalla medesima, la stessa Regia Intendenza Generale stabilisce, che ogni, e qualunque Possessore di *Jur* di far Osteria, Magazzen, e Bettola, Pistoria, Beccaria, e Grassina in qualunque Provincia dello Stato ex-Veneto, debba produrre, entro il termine di un Mese dalla Data della presente, li suoi Titoli alle rispettive Intendenze Provinciali, dalle quali verranno assoggettati alli Superiori riflessi per l'opportuna ricognizione, anche in Concorso del Regio Fisco; in difetto di che resterà sospeso l'esercizio de' medesimi diritti.

Venezia 14. Agosto 1798.

L'Intendente Generale delle I. R. Finanze
DE LOTTINGER.

TA-

T A R I F F A

DEL PONTE SALVATERRA;
ERETTO SOPRA L'ADICETTO.

P er ogni Pedone Soldo uno — Sol.	■
Per ogni Pedone a Cavallo Sol. due Sol.	3
Per ogni Sedia Soldi otto — Sol.	8
Per ogni Carrozza, Carro, e Carret- ta Soldi dodici — Sol.	12

E la presente dovrà esser Stampata, tenuta affissa al Portello del Ponte a chiara intelligenza di cadauno, non potendo esser alterata la quantità della mercede della presente.



Addì 8. Agosto 1798.

LA Regia Commissione Camerale permette al Regio Avvocato Fiscale Antonio Lorenzoni di far ristampare la Tariffa del Ponte di Salvaterra sopra il Fiume Adicetto, mantenuto a sue Spese, col cambiamento dello Stemma di S. Marco nello Stemma Imperiale, onde poter tenerla affissa ad esso Ponte per l'Esazion del Pedaggio.

(Francesco Donado Presidente .

Gradenigo Segr.

ISTRUZIONE

P E R

LA TRATTAZIONE

DE LI

AFFARI CIVILI

Essendo necessario per ottenere una regolare Amministrazione di Giustizia, che sia precisato un metodo uniforme, e consentaneo alla Legislazione sopra tale materia vegliante, il Tribunale Revisorio, previa approvazione del Governo Generale riportata con Decreto 31. Luglio, ha trovato del caso di prescrivere a tal fine le seguenti regole, alle quali ciascun Tribunale, e Giudice destinato per le Cause Civili tanto di questa Città, che del Dogado, e delle Provincie della Terra-Ferma, e così pure le Parti collitiganti, e li Difensori di esse per quanto rispettivamente spetta, dovranno at-

vol. 8. N.º XVI.

Q

te-

tenersi nell'estesa, presentazione, spedizione, ed intimazione degl' Atti.

1. Abolito coll' Articolo 34. del Proclama 31. Marzo 1798. il metodo di disputare le Cause, e pronunziare la Sentenza in fine della Disputa, e sostituita invece la Procedura in iscritto, ne viene da se, che chiunque vuole presentarsi in Giudizio debba ciò fare mediante formale Scrittura, Petizione, o Libello.

2. Nell'estesa delle Scritture riguardanti gli affari di Giustizia dovrà esporsi con brevità, chiarezza, e con tutte le circostanze il fatto, dal quale crederà la Parte risultar le qualche diritto, e dovranno pure addursi i fondamenti dal fatto stesso derivati, a' quali l'Attore in Causa farà ricapito sotto Lettere, ed il Reo sotto Numeri progressivi quelli di eccezione; indi si passerà alle deduzioni legali suffraganti l'intenzione, e si chiuderà l'Atto con precisarne la Domanda ossia Istanza, senzacchè vi sia bisogno di alcuna formalità di titoli, o altra cortesia nella sottoscrizione, o nell'indirizzo della Scrittura, la quale dovrà essere presentata in duplo per essere una intimata con tutti i documenti a quegli, contro di cui sarà diretta, e l'altra restituita al Presentante dopo il Decreto. Dovranno indicarsi al di fuori il nome del Tribunale, a cui deve essere presentata, i nomi delle Parti litiganti, e
luo-

luogo di loro dimora, e l'oggetto della Lite: Dovrà pure essere al di fuori firmata da legale Difensore, che sia abilitato ad agire avanti il Giudice, a cui sarà soggetta la Causa, il quale avrà carico di annettere sempre nel primo Atto il formale Mandato di N. Procura giustificante d'essere stato incaricato dalla Parte litigante; a meno che la stessa Parte non intendesse di sostenere da se la propria ragione ne' Giudizj Sommarj.

3. Formata in tale conformità la Scrittura s'introdurrà in Giudizio mediante la di lei presentazione al Protocollo degli Esibiti, vale a dire mediante la consegna della medesima all'Individuo a ciò destinato, che si chiamerà Protocollista, il di cui incarico sarà di ritrovarsi in tutti li giorni nel luogo di suo Ufficio la mattina dalle 9. sino alle 2. Pomeridiane, nelle quali ore essendo sempre aperto il Protocollo, dovrà tosto che un'Esibito sarà presentato, contrassegnarlo col Numero, che li spetterà secondo l'ordine del tempo della seguita presentazione, e v'annoterà pure il Giorno, Mese, ed Anno, in cui sarà fatta la presentazione con farne lo stesso anche sopra il duplo conservando però l'istesso Numero, indi lo registrerà nel Protocollo secondo l'ordine del Numero senza dilazione.

4. Siccome poi lo scopo di questo Protocollo è di mostrare l'andamento dell'affare dal

Q 2

gior-

giorno della presentazione del relativo Esibito, sino alla riposta degl' Atti nell' Archivio, così questo dovrà essere composto dai Fogli giornali divisi in più colonne indicanti

- A Il Numero di ciascun Esibito.
- B La Data, Nome della Parte, d'onde ha origine l' Esibito, contro chi è diretto, e l' oggetto della Scrittura.
- C Il giorno, in cui fu presentato l' Esibito.
- D Il giorno della seguita Decisione.
- E Il giorno della seguita Spedizione, e con qual mezzo.
- F Il giorno della fatta intimazione, o trasmissione, o consegna a chi spetta dell' Esibito decretato.
- G. Il giorno, nel quale gl' Atti saranno stati consegnati in Archivio col Numero del Fascetto, sotto il quale le Scritture saranno state riposte, come dall' unita Modula segnata A.

Queste colonne verranno riempite a misura, che si andranno esaurindo le incombenze, ed i Fogli saranno raccolti in un Libro, e Numerati, coll' aggiunta di un' Indice Alfabetico ossia Repertorio, in cui si trascriveranno i nomi delle Parti presentanti gl' Esibiti.

5. Compito il Foglio giornale del Protocollo degl' Esibiti, dovrà seralmente trasmettersi al Presidente, o Capo del Tribunale, il quale destinerà alle Scritture presentate-

tate il Relatore, mediante l'annotazione del nome nella colonna sotto il numero dell'Esibito.

6. Nella distribuzione degli Esibiti fra i Relatori, nella maturazione dei Rapporti da farsi da medesimi in Tribunale, nella successiva deliberazione, ed evasione di detti Esibiti, si osserverà esattamente quanto nell'istruzione particolare comunicata dal C. R. Governo Generale alli Tribunali di Giustizia viene prescritto dal C. 1. al C. 13.

7. Per ogni Relatore dovrà essere tenuto un Quinternetto separato in colonne indicanti:

Il Numero, che la Scrittura assegnatagli A dal Capo avrà nel Protocollo degli Esibiti.

Il giorno, che fu assegnata al Relatore. B

Il giorno, che da questo fu riferita, e C data evasione.

Il Numero corrente in serie progressiva D degli Esibiti consegnati al Relatore, e questo Numero dovrà anche trascriversi a tergo della Scrittura medesima in conformità del Formolare in B.

8. Questi Quinternetti da formarsi, e ritenersi dal Protocollista degli Esibiti, si rimetteranno in Tribunale i giorni di Sessione per annottarvisi il giorno della data evasione, e dopo la Sessione si restituiranno al Protocollista, acciò possa vedere quali Esibiti sieno stati riferiti, e farne l'annotazione.

or-

ordinata nella rispettiva colonna dal Protocollo degli Esibiti.

9. Riportati gli Atti ne' Quinternetti de' destinati Relatori, verranno questi trasmessi ai detti Relatori sotto Pieghi sigillati mediante i Cursori, o Portieri del Tribunale.

10. Ricevuto il Piego il Relatore dovrà tosto leggere le Scritture, e i rispettivi Allegati colla possibile attenzione, e fare poi tutte quelle più mature riflessioni, che l'affare richiederà in adempimento degli obblighi, che gl'incombono, e maturate le Scritture dovrà dedurre il suo Referato in iscritto sopra un Foglio separato per ciascun Esibito, piegato a doppio, osservando quanto segue.

- A In testa del Foglio si noterà il Numero della registrazione dell'Esibito nel Protocollo dei presentati.
- B In uno dei lati estenderà l'estratto del fatto, e merito della Causa, con indicarne le prove, ed amminicoli allegati dalla Parte, e con trascriverne dall'Esibito la domanda.
- C Dopo ciò il Relatore dovrà minutare il suo voto sull'altro lato del Foglio con parole chiare, e concludenti.
- D Appiedi del voto egli scriverà un Progetto concepito in forma di Decreto, o Sentenza, secondo il quale crederà doversi esaurire l'Esibito.

In

In calce del Foglio il Relatore apporrà la **E** data, e la sua firma.

11. Tutti gli affari, che o col mezzo di si fatti Rapporti, o verbalmente verranno proposti in Tribunale, si estenderanno regolarmente in un Protocollo particolare da tenersi con Fogli piegati a doppio, che si chiamerà Protocollo delle Sessioni, e dovrà esso contenere il giorno della tenuta Sessione, i nomi de' Giudici presenti componenti la medesima, l'oggetto della deliberazione, il nome delle Parti contendenti, le opinioni, e i motivi adottati da ciascun votante, e finalmente il Concluso, ossia la Deliberazione presa dall' Aula, o dal pieno Tribunale.

12. Questo Protocollo in tal guisa tenuto dovrà chiudersi di Sessione in Sessione colla sottoscrizione del Presidente, o Capo del Tribunale, ed in fine di ciascun Mese i Fogli del Protocollo dovranno legarsi insieme in forma di separati Libri, quindi numerarsi, e farsi un' Indice Alfabetico.

13. Formato il Concluso, si consegnerà il Foglio del Relatore cogli Atti al Segretario, o Cancelliere, il quale dovrà estendere la minuta dell' Atto da spedirsi sopra un Foglio piegato a due lati, in testa del quale annoterà il Numero dell' Esibito a cui si riferirà la Spedizione, con esprimere quali Atti, ed Allegati vi debbano andare acchiu-
si,

si, e se la Carta sia da spedirsi ex-Offizio, Questa minuta dovrà sempre prima rivederla il Relatore, ed osservare se corrisponda alla Formola del Concluso, ed indi il Presidente, o Capo, che trovandola a dovere apporrà di sua mano l' *Expediatur*, ed indi la rimetterà tosto allo Speditore.

14. Ciochè li Tribunali di prima Instanza avranno da riferire a quello di Appellazione, e di Revisione, dovrà estendersi in forma di Consulta, o Rappresentanza, che verrà sottoscritta dal Capo, ed anche dal Relatore allorchè trattisi di Litigio.

15. Ai Particolari, ed Offizj subordinati al Tribunale, il medesimo farà tenere le sue determinazioni in forma di Decreti, ed Ordinanze sottoscritte dal Preside, e dal Segretario.

16. I Decreti, e le Ordinazioni, che non saranno una formale Sentenza, dovranno trascriversi a tergo dell' Esibito di parola in parola secondo le formali del Concluso, e quindi firmarsi soltanto da un Segretario.

17. Le Sentenze di qualsivoglia genere sieno definitive, interlocutorie, incidentali, contumaciali, ed altre dovranno esser firmate dal Presidente, e da un Segretario, e le dette Sentenze verranno estese secondo il Formolario in C.

18. La Sentenza sopra il Processo in iscrit-

scritto non potrà proferirsi, se non se dopo inrottuolati gl' Atti ossia coordinati a Sentenza. Questa inrottuolazione dovrà sempre ordinarsi dal Giudice dopo perfezionati li 4. Atti precisati nel Proclama 31. Marzo al C. XXX. senza obbligo d'attendere la presentazione dell' Allegazione permessa al Capitolo XXXIII., che si potrà privatamente consegnare al Relatore, ed agl' altri Membri del Giudizio, con dichiarare sopra l'ultima Scrittura esser conchiuso in Causa, e deputare giorno, ed ora, in cui abbiano a comparire le Parti nel luogo del Giudizio per la coordinazione degl' Atti a Sentenza da farsi avanti l' Individuo del Tribunale da deputarsi a tale Atto.

19. Nella giornata deputata ciascuna Parte dovrà rimettere gl' Atti, ed Allegati che le saranno stati comunicati dalla Parte contraria, e non comparendo una Parte, dovrà la presente intraprendere l' inrottuolazione in contumacia dell' altra, consegnando li proprj Atti, ed Allegati in Causa, de' quali si dovrà formare un Indice Direttorio, o Ruotolo, contrassegnandosi con numeri Romani progressivi gl' Atti stessi, trascrivendo la loro Rubrica, ed indicando la data, ed iscrizione di ciascun Allegato, che dovrà apporarsi com' era segnato nella Scrittura, e quindi firmato il Ruotolo dai Procuratori, e

vol. 8. N.º XVII.

R

Di-

Difensori delle Parti, e dal Curiale destinato; dovrà questo unirsi agl'Atti con sigillarsi sotto Piego, e consegnarli al Segretario, o Cancelliere, acciò ne faccia l'annotazione corrispondente nel Protocollo degli Esibiti, ed indi li passi al Preside, acciò destini il Relatore, e come

al
N. 2

20. Ciascuna Carta di spedizione di qualunque siasi natura si dovrà colla possibile sollecitudine rimettere dal Segretario, o Cancelliere allo Speditore, il quale tosto che gli sarà pervenuta una Carta, ossia Minuta coll' *Expediatur* del Preside, dovrà annotare nel Margine il giorno, che gli fu consegnata, non che la Tansa da esigersi a regola di Tariffa, e ciò quando non vi sia un Tansatore specialmente nominato, e si dovrà anche indi di tale tansato Atto farne nota nel Registro separato, ordinato tenersi al C. LI. del Proclama d'Organizzazione.

21. Lo Speditore dovrà aver cura, acciocchè le Spedizioni vengano poste nella Cancellaria in quella forma netta, che sarà di regola, dai Cancellisti, che dovranno prestarsi senza contraddizione alla copiatura di quanto verrà ordinato dallo Speditore, le Copie nette subito terminate dovranno dallo Spedizionere collazionarsi colla minuta del Relatore, ed indi si metterà sul Margine della Copia netta la lettera C. in contrassegno

ste nell'istesso giorno all' Archivio , per trascriversi sulle minute relative il giorno dell' Intimazione , ed in seguito si casseranno le Liste .

24. Le Scritture presentate, che non vengono restituite alle Parti, o ai Dicasterj, ed Offizj trasmittenti, come pure le Carte, e Minute, che rimangono dopo dato corso alle Spedizioni, e tutte le risoluzioni superiori direttive, e generali, o sieno normali, che dovranno esser registrate per esteso in un Libro particolare coll' aggiunta d' un Indice Alfabetico indicante gl' oggetti, devono essere depositate nell' Archivio, ch' è il luogo destinato per la custodia di tutti gl' Atti, che devono conservarsi presso il Tribunale .

25. Tutti questi Atti dovranno conservarsi dall' Archivista sotto determinati Fascicoli, e nella forma d' infolio; sopra ciascuna Carta riposta nel Fascicolo della propria Classe dovrà apporvisi tanto il Numero dominante, che porterà il Fascicolo stesso, quant' anche il Numero particolare, che la medesima avrà sortito secondo la serie, in cui vi riposerà, e dovrà egli per tutti gl' Atti della Registratura fare un Repertorio Generale Alfabetico, regolato ad uso di potervisi ritrovare tanto i Nomi delle Parti litiganti, che l' oggetto dell' affare, ed alla fine di ogni settimana dovrà dare al Protocollista degl' Esibiti

biti una Lista dei Numeri di quegli Esibiti, gli Atti de' quali saranno stati riposti in Archivio, con apporvisi il giorno preciso, ed il Numero del Fascetto, ove saranno riposti, e non potrà egli *extra* dare le Carte dell' Archivio, se non alli Capi d' Offizio, Relatori, e Segretarij contro ricevuta, e nota da farsi in un Libro particolare, indicante la Carta consegnata in qual giorno, ed a chi.

26. Il Presidente, o Capo dovrà destinare uno degl' Individui del suo Tribunale che abbia l' ispezione sulla Cancelleria, ed Archivio, al quale incomberà d' invigilare, se la prescritta manipolazione venga osservata colla dovuta regolarità, o mancanza, dovrà farne il suo Rapporto al Tribunale con proporre la provvidenza da praticarsi.

27. Li Tribunali di prima Istanza dovranno rimettere di tre in tre Mesi al Tribunale d' Appello una nota di tutte le Cause irrotolate, ed ancora inespeditte, coll' indicazione del Relatore di ciascuna, e della causa, per cui si trovi arrenata. In fine poi di ciascun Anno dovranno formare una consegna ridotta in forma di ordinata Tabella dimostrante il Numero, e lo stato di tutti gl' affari, che saranno occorsi durante l' Anno, e trasmettere quindi la stessa al Tribunale d' Appellazione nella conformità, che risulta
dal

dal formulario in D., e lo stesso dovrà eseguirsi dai rispettivi Tribunali d' Appello verso il Tribunale Revisorio.

Dal Regio Tribunal Revisorio li 7. Agosto 1798.

(*Angelo Maria Priuli* Presidente.

(*Antonio Cigogna* .

(*Ottavian Maria Zorzi* .

(*Mattio Pizzamano* .

(*Antonio Casara* .

(*Gio: Battista Seriman* .

(*Carlo Mozzoni* .

Gio: Andrea Fontana Seg.

MO.

M O D U L A

PER SENTENZE DIVERSE.

Sentenza proferita in prima Istanza.

Nella Causa vertente fra Giuseppe N. N. Attore dall'una, ed Antonio N. N. Reo convenuto dall'altra parte sul punto di pagamento di Duc. 1000. proposto dall'Attore con Petizione del *Giorno... Mese... Anno...*, il Regio Tribunale Civile di prima Istanza sopra gl'Atti intavolati il *Giorno...* ha giudicato, e pronunziato, come giudica, e pronunzia in vigore della presente Sentenza non essere il Reo convenuto Antonio N. N. tenuto al pagamento delli Ducati 1000. condannata la Parte Attrice nelle Spese.

Dat. in Venezia dal Tribunale Civile di prima Istanza li

N. N. Capo, o Preside.

N. N. Segret.

Sen-

• *Sentenza proferita in grado d' Appello
Confermativa.*

NELLA Causa vertente fra Giuseppe N. N. Attore da una Parte, ed Antonio N. N. Reo convenuto dall'altra in punto di pagamento di Duc. 1000., essendosi interposta l'Appellazione dall'Attore nel Giorno... Mese... Anno... contro la Sentenza proferita dal R. Tribunale Civile di prima Istanza, il Regio Tribunale d'Appello ha trovato giusto di confermare, come conferma la Sentenza proferita li dal detto Tribunale Civile di prima Istanza, condannando la Parte Appellante nelle Spese.

Dat. in Venezia dal R. Tribunale d'Appello li

N. N. Presidente.

N. N. Segr.



Sentenza Reformativa.

NELLA Causa vertente fra Giuseppe N. N. Attore dall'una, ed Antonio N. N. Reo convenuto dall'altra parte in punto di pagamento di Duc. 1000. interpostasi l'Appellazione
li

li dall' Attore contro la Sentenza del
Giorno... Mese... Anno... proferita dal R.
Tribunale Civile di prima Istanza. Il Regio
Tribunale d' Appello ha trovato giusto di ri-
formare come riforma la suddetta Sentenza
del Giorno... Mese... Anno... proferita dal
Tribunale Civile di prima Istanza, ed in con-
seguenza ha pronunziato, come pronunzia,
e giudica.

Che il Reo convenuto Antonio N. N. sia
tenuto al pagamento addomandato dall' At-
tore con Petizione Giorno... Mese... An-
no ... di Duc. 1000. da corrispondersi al
detto Attore nel termine di giorni 14. qua-
lora non venga interposta la Revisione con-
tro la presente Sentenza. Le Spese de' due
seguiti Giudizj, si dichiarano vicendevolmen-
te compensate, cosicchè porterà ciascuna del-
le Parti le proprie.

Dat. : Ut supra.

N. N. Presidente.

N. N. Segr.



Sentenza in via di Revisione.

Nella Causa vertente fra Giuseppe N. N.
Attore da una, ed Antonio N. N. Reo con-
vol. 8. N.º XVIII. S ve-

venuto dall'altra Parte; in punto di pagamento di D. 1000. interpostasi la Revisione dal Reo convenuto Antonio N.N. contro la Sentenza del Giorno... Mese... Anno... proferita dal Regio Tribunale d'Appello. Il Regio Tribunale Revisorio ha ritrovato giusto di confermare la Sentenza pronunziata dal R. Tribunale di prima Istanza del Giorno... Mese... Anno.... Le Spese di tutti, e tre Giudizj si dichiarano vicendevolmente compensate, cosicchè porterà cadauna Parte le proprie.

Dat. Ut supra.

N.N. Presidente.

N.N. Segr.



F O R M U L E

Procura Speciale.

Colla presente Carta di Procura nomino Io sottoscritto per Me, ed Eredi, e colla facoltà di sostituire in mio legittimo Procuratore, e Difensore nella Causa contro il Sig. N.N. nel punto N. N. il Sig. N. N., acciò mi rappresenti in Giudizio, e mi difenda, e faccia tutto ciò, ch'egli crederà spe-

spediente all' effetto delle mie ragioni, promettendo d' avere il di lui operato per fermo, rato, e grato. In fede di che ho firmata la presente di proprio pugno alla presenza de' sottonotati Testimonj.

Venezia li . . .



Procura Generale.

IN tutte le mie Cause sì attive, che passive nomino Io sottoscritto per Me, ed Ere, di in mio legittimo Procuratore, e Difensore il Sig. N. N.; acciò mi rappresenti in Giudizio, e colla facoltà di sostituire, e di fare tutto ciò, ch' egli crederà spediente all' effetto delle mie ragioni; promettendo d' avere il di lui operato per fermo, rato, e grato. In fede di che ho firmato la presente di proprio pugno alla presenza de' sottonotati Testimonj.

Venezia li . . .

Fol. N.º



*Protocollo degli Esibiti per
l' Anno*

Numero dell' Esibito, e Nome del Relatore.	Giorno della presentazione dell' Esibito .	Data, e Nome d' onde ha origine l' Esibito, contro chi è diretto, e l' oggetto del medesimo .

Giorno della
seguita deci-
sione .

Giorno della
seguita spe-
dizione , e
con qual
mezzo .

Giorno della
fatta intima-
zione , trans-
missione , o
consegna a chi
spetta .

Giorno della
consegna degli
Atti in Ar-
chivio , e Nu-
mero del Fa-
scetto .

N.º

Protocollo d

Giorno, e Giudici intervenuti.

Nome delle Parti, e oggetto di
deliberazione.

elle Sessioni.

Opinioni , e Motivi .

Concltsum .

INDICE

DEGLI ATTI:

*Nella Causa vertente fra N. Attore Patrocinato
dal Sig. N., ed il Reo convenuto N.
sotto il Patrocinio del Sig. N.*

PRIMO AGOSTO 1798.

SUL PUNTO DI CREDITO DI DUC. 1000.

N. I.

Petizione presentata primo Zugno, intimata
4. Zugno 1798. in Originale

Allegati

- A Scritto di Debito in Copia in data
- B Mandato di Procura data primo Maggio 1798;
in originale

N. II.

Risposta presentata primo Luglio 1798. in
originale

Allegati

Sup-

Supplica per la ricognizione giudiziale pre- N. 1
sentata 12. Zugno 1798.

Mandato di Procura in data . . . in originale 2

N. III.

Replica intimata 15. Luglio 1798. in originale

Allegati

Specifica delle Spese giudiziali

A

N. IV.

Duplica presentata 28. Luglio 1798. in ori-
ginale

Allegati

Specifica delle Spese giudiziali
Patrocinat. N. Patrocinat. N.

N. 1

Segret., o Cancell. N.

X 146 X

Q U I N T E
D E L R E

S I G N O R N. N. P.

Numero del
Protocollato
Esibito .

Estratto Sommarlo del Contenuto .

R N E T T O
L A T O R E

PER L'ANNO 1798.

Giorno in cui fu assegnato al Re- latore .	Giorno della fatta relazione in Giu- dizio .	Numero corrente dell' Esibito conse- gnato al Relatore .

T A B

Da presentarsi dal Giudice di prima Istanza, e

1	2	3		
Nome del Relatore .	Pendenze dell'Anno antecedente.	Numero degli esbitti presentati nell' Anno corrente		
		Assegnati .	Riferiti .	Inespediti ed il perchè

E L L A.

Tribunali all' Appello alla fine di ciascun Anno.

4

Numero delle Sentenze .

Proferite sopra
Atti inrottola-
ti, o Processi
in iscritto .

Sopra
Processi
Verbali .

Sopra Atti Inter-
locutorj , e Suf-
fragj decisi , od
accordati dal Ca-
po, o Presidente .

Sopra
Atti Appel-
lati al
Corpo .

NOTIFICAZIONE.

Informata Sua Maestà Imperiale della scarsrezza degli Animali Bovini, in cui si trovano questi suoi Stati, e volendo provvedere al bisogno di questi fedelissimi suoi Sudditi in un genere tanto necessario, ha graziosamente accordata l'Estrazione de' Buoi dall' Ungheria; e dagli altri suoi Stati Ereditarij in vantaggio di questa Provincia. Siccome però una tale graziosa concessione non ha altro oggetto, che di supplire in questi Stati alla mancanza de' Bovini, ed essendovi qualche dubbio, che ne possano clandestinamente passare all' Estero; quindi è che l' Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze, anche a richiesta del Comando Generale Militare; incarica le Intendenze Provinciali di Finanza; e loro Subalterni; segnatamente i Ricettori ai Confini; affinchè venga praticata la maggiore vigilanza, acciò non succedano simili disordini, tanto dannosi all' economia di questo Stato; dalle di cui provvide Leggi viene proibita l' Estrazione delle anzidette Bestie Bovine:

Venezia 17. Agosto 1798.

L' Intendente Generale delle Imperiali
Regie Finanze.

DE LOTTINGER.

NO.

NOTIFICAZIONE.

PEr rimettere in attività li Tezzoni di queste Provincie per l'importante Fabbricazione de' Salnitri, l'Intendenza Generale con sua Notificazione del giorno 8. passato Giugno ha annunciato, che sarebbero eseguiti li Contratti precedentemente fatti cogli ultimi Impresarj, mediante la loro proroga, giusta li Capitoli Generali approvati dal Senato li 19. Aprile, e 3. Maggio 1781.

All'oggetto poi di togliere i disordini, che si possono essere introdotti in questa gelosa materia, che per ogni rapporto ha sempre meritato una particolare contemplazione, fu in detta Notificazione richiamata l'esatta osservanza delle disposizioni portate dal Proclama 6. Maggio 1789., ritenendole nel loro pieno rigore, salve alcune provide innovazioni posteriormente convenute dal cessato Governo con gl'Impresarj, ed in conseguenza specificate nelle loro Patenti.

Per più esatta, e sicura norma però delle Persone interessate, credendo l'Intendenza Generale opportuno di annunciare più dettagliatamente le succennate disposizioni, ed innovazioni, rende noto quanto siegue.

I. A

I. A tenore dell' Articolo primo del Proclama 1789. „ Non vi sia alcuna Persona, „ Figura, o Luogo, che abbia in alcun modo ad impedire agli Appaltatori della Fabbrica dei Nitri, o loro Uomini l' escavazione della Terra idonea all' estrazione di tale prodotto dalle Stalle, Portici, Cantine, ed altri Luoghi delle Città, Terre, Ville, e Giurisdizioni soggette a ciaschedun Tezzone dello Stato, e descritte nei rispettivi cataloghi; restando pure alli soli Appaltatori, e loro Uomini la facoltà di spazzare li Muri. ”

„ E però qualunque Figura, o Persona di qualsisia condizione, niuna eccettuata, che oserà di far impedire, o impedirà ai medesimi il libero esercizio di un tale diritto, sarà irremissibilmente soggetta a quelle pene afflittive, e pecuniarie, che saranno credute convenienti, e adattate alla qualità della colpa, e dei Trasgressori, non che alle circostanze, che l' accompagnassero. ”

„ Il Salnitrary, che passerà all' escavazione delle suddette Terre, o alla spazzatura dei Muri, oltre l' esser munito di un Mandato dell' *Impresario* contrassegnante tale incombenza, dovrà avere anche un *segnale esteriore*, che come tale lo annuci a chiunque. ”

„ Potrà il Salnitrary verificare l' escavazio-

„ ne

„ ne di tutti li preaccennati Luoghi, nella
 „ sola profondità però di quattro dita, ed
 „ in quelli che non minacciassero rovina,
 „ sotto le pene pecuniarie, ed affittive, che
 „ sarà giudicato meritare la qualità dell'ar-
 „ bitrio, alle quali pene anderà pure sog-
 „ getto allor quando si avanzasse a pratica-
 „ re stancheggi, o modi insultanti, doven-
 „ do egli in ogni caso rivolgersi *alle Regie*
 „ *Intendenze Provinciali di Finanza* per li con-
 „ venienti provvedimenti. ”

„ Nissuno Affittuale, o Proprietario di
 „ qualunque condizione esser si voglia ardi-
 „ rà di escavare, o far escavare Terre dalle
 „ Stalle, o altri Luoghi confluenti alla pro-
 „ duzione del Nitro, che si vogliono riserva-
 „ te a' soli Salnitri sotto le pene tanto pe-
 „ cuniarie, che affittive, a misura della
 „ qualità, e delle circostanze della trasgres-
 „ sione. ”

„ Resta espressamente vietato a chiunque
 „ s'impiegasse nei Tezzoni l'estorquere, o
 „ sotto qualunque pretesto ricevere danaro,
 „ o altra contribuzione da alcuno, per esen-
 „ tare le di lui Stalle, o altri opportuni
 „ Luoghi dall'estrazione delle Terre, o spaz-
 „ zatura de' Muri, ed in caso di rilevata
 „ contravvenzione, sarà proceduto tanto con-
 „ tro il Delinquente, quanto contro il Com-
 „ plice a quelle pene, e castighi, che sa-
 „ ranno creduti convenienti; Anzi important-
 „ vol. 8. N.º XX. V „ do

„ do di procurare per ogni modo la raccol-
„ ta del genere, e fare, che cada il peso
„ con equo riparto sopra gl' Individui tutti
„ obbligati, sarà proceduto egualmente con-
„ tro ogni Salnitroso, che per affetto, o
„ predilezione si facesse lecito di solleva-
„ re qualcheduno da tali escavazioni, lo
„ che porta sensibile sconforto agli altri,
„ e notabile pregiudizio al Regio interes-
„ se.

II. In quanto all' Articolo II. dello stesso Proclama, col quale venivano obbligati li Comuni al trasporto delle Terre Nitrose, Legne, Paglie, Fieni, Utensilj, Salnitri, ed altro ad uso dell' Tezzoni contro uno stabilito pagamento, siccome dalle Determinazioni prese dal passato Governo si è commutato detto obbligo in una pecuniaria contribuzione, adattata a ciascheduna Comunità, si richiamano quindi alla piena loro osservanza gli accordi in danaro seguiti, conseguentemente a dette Determinazioni, avuto riguardo alla maggiore semplicità, non che al comodo dei Comuni medesimi.

III. Con altre provvide Determinazioni del passato Governo essendo altresì convertito in una pecuniaria corrisponsione l' obbligo, che in conformità dell' anzidetto Proclama correva ai Particolari di lasciar pascolare nei loro Fondi il prescritto numero di due Cento Pecore, con li loro lattanti, na-
ti,

ti, o che nascessero, fissate in servizio dei Tezzoni, dovranno perciò le Determinazioni suddette sortire il pieno loro effetto, colla riserva, che dette Pecore possano pascolare sopra li Beni Comunali, le Strade, ed i Rivali. „ Restando in conseguenza espressamente proibito a qualunque Persona il „ far pascolare Pecore, Capre, o altri Animali ne' Pascoli di spettanza della Regia Camera, che vengono riservati ai soli „ Salnitriari, e Pastori loro, in pena di perdita degli Animali, da essergli in ogni „ caso levati, e condotti al Pubblico Stallo „ per essere venduti all'incanto, e la metà „ del prezzo sarà data all' Accusatore, e l' „ altra metà ad arbitrio dell' *Intendenza Generale*. „

„ Chiunque contro il presente Articolo „ porterà molestia, od impedimento alle „ Pecore dei Tezzoni, in maniera che fossero distratte, e allontanate tutte o parte „ da' Tezzoni medesimi, sarà irremissibilmente „ soggetto alle pene le più severe, „ ed anche afflittive. „

„ IV. Non potrà l' Abboccatore de' Tezzoni, nè alcuno de' suoi Subalterni, per „ li quali deve esser egli sempre garante, e „ responsabile, distrarre in privato vantaggio, vendere, o mandare fuori di Stato „ alcuna benchè minima quantità di Salnitro da lui raccolto, che si vuole imman-

„ cabilmente riservato tutto a disposizione di
„ *SUA MAESTA'*. E chiunque fosse rileva-
„ to Contraffacente a questo assoluto espres-
„ so divieto s' intenderà incorso nelle pe-
„ ne comminate ai Contrabbandieri, ed
„ Usurpatori delle Regalie del Sovrano.”

„ I Salnitri non potranno essere levati
„ nè in molta, nè in poca quantità dalli
„ Tezzoni per trasportarli ne' Luoghi che ver-
„ ranno indicati, se non saranno scortati dal
„ Mandato a Stampa della Regia Intendenza
„ Provinciale di Finanza, che indichi il Luo-
„ go della direzione, il peso del Salnitro,
„ il numero dei recipienti, il Tezzone, o
„ Tezzoni, dai quali saranno levati, ed il
„ nome dell'Abboccatore in pena di Con-
„ trabbandando, e di altre afflittive proporziona-
„ te alla qualità del delitto. Questo Mandato
„ dovrà servire di scorta alli Salnitri mede-
„ desimi sino al luogo del loro ricapito,
„ dove dal competente Ministro, che li ri-
„ ceverà, dovrà il Conduttore esigere il
„ Responsale della fatta consegna, esprimen-
„ te tutte le particolarità, espresse nel rela-
„ tivo Mandato, e questo Responsale sa-
„ rà tenuto presentarlo entro il termine di
„ due Mesi nella Cancelleria, dalla quale
„ ricevette il Mandato, per le annotazioni
„ da farsi in confronto al Registro del Man-
„ dato medesimo, e mancando a tale di-
„ sciplina sarà considerato reo di Contrab-

„ ban-

„ bando, ed incorso nelle pene comminate
„ ai Contrabbandieri come sopra. ”

„ Qualunque partita di Salnitro fosse tro-
„ vata girare senza l'indicato requisito, po-
„ trà essere denunciata; e fermata per es-
„ sere quindi fiscata, e passata ne' *Regj De-*
„ *positi*; restando assegnati Ducati 50. Ef-
„ fettivi per ogni Migliaro di Salnitro a
„ fino, in premio a chi lo fermasse; sotto
„ la quale categoria di Contrabbando s'in-
„ tenderà pure soggetto quel Nitro; che
„ fosse rinvenuto girare in luogo diver-
„ so dalla direzione indicata nel Manda-
„ to. ”

V. E come è costante volontà, ch'ab-
bia in ogni tempo a riportare esatta osser-
vanza quanto come sopra resta stabilito,
prescritto, e vietato, giacchè si tratta di
preservare, e custodire da ogni maliziosa
contravvenzione una Regalia sì preziosa, e
necessaria agli usi più interessanti dello Sta-
to; così a freno dei trasgressori le Regie
Intendenze Provinciali non meno, che i
Giusdicenti locali faranno invigilare nel
più diligente modo in una materia così
gelosa; onde in ogni caso di comprovata
mancanza abbiassi a passare a quelle pene,
e castighi, che meritassero le rilevate tra-
sgressioni.

Questa Notificazione verrà stampata, e
trasmessa a tutte le Intendenze Provinciali,
per-

(158)

perchè ne facciamo seguire la pubblicazione
ne' Luoghi a ciascun Tezzone soggetti, fa-
cendola pure affiggere ne' siti più frequenta-
ti a chiara universale notizia, onde niuna
Persona possa addurre scusa, od ignoranza,
ma prestar vi debba puntuale, ed intiera
esecuzione in tutte le sue parti.

Venezia li 13. Agosto 1798.

L'Intendente Generale dell'Imperiali
Regie Finanze

DE LOTTINGER.



SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

ANDREA QUERINI

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO
DI S. M. I. R. APOSTOLICA,

PRESID. AL R. CES. ARSENALE DI VENEZIA,

*Comandante della Marina ex-Veneta e
di quella Imperiale di Trieste.*

Affidata dall'Organizzazione 31. Marzo,
e dal Proclama del Governo Generale 15.
Maggio a questa Presidenza all'Arsenale, e
Co.

Comando di Marina la materia Boschiva, ed ogni rapporto ad essa relativo, trova Sua Eccellenza opportuno, a salvezza dell'interesse dell'Erario, e degli oggetti importanti della Marina Imperiale, e della Mercantile, d'ordinare.

I. Che siano rimesse nell'intiera loro osservanza tutte le Leggi fissate dall'Inquisitorato all'Arsenal col Piano Boschivo 22. Marzo 1792., e successive relative Terminazioni.

II. In conseguenza di ciò saranno li Trasgressori irremissibilmente assoggettati alle pene cominate dal Piano, e Terminazioni suddette, colla differenza per altro, che quelli, che azzardassero di segar arbitrariamente l'Erba nei Boschi loro proprj, o nei Pubblici, o ardissero di trasportar Legni recisi, di cessar Piante, o di renderle inutili ai Pubblici Lavori, saranno puniti ad arbitrio di questa Presidenza, e Comando di Marina proporzionatamente al delitto, ed anche, parlando de' Boschi privati, colla Confisca dei Fondi Boschivi, che si devolveranno in tal caso a beneficio Imperiale, e che si considereranno in appresso come Fondi di ragione del Sovrano.

III. Le Figure esistenti in Terra Ferma ispezionate sopra li Boschi, li Capitani, Guardiani, e Saltari dovranno invigilare scrupolosamente all'esecuzione indiminuta, e se-

ve-

vera del Piano Boschivo, e successive Terminazioni, e specialmente sulle cose prescritte nel precedente Articolo, riferendo qualunque disordine, o mancanza, che rilevassero.

IV. Saranno accolte anche Denoncie Segrete, quando, oltre alla delusione delle Leggi, sieno dati in lume due Testimoni almeno; e rilevata legalmente la verità delle cose esposte, avranno li Denonzianti un premio proporzionato.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso in Venezia, e nella Terra-Ferma, e spedito in copia a tutte le Figure ispezionate ai Boschi per la inviolabile sua esecuzione, non che fatto leggere all'ora della Messa Solenne nei giorni Festivi, e nel maggior concorso di Popolo nelle Ville di Terra-Ferma.

Venezia dall' Imperial Regio Arsenal li primo Agosto 1798.

(*Querini Presidente d' Arsenal, e Marina,*

Vettor Gabriel Segr.

SUA

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

ANDREA QUERINI

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE DI STATO
DI SUA M. I. R. APOST.

PRESIDENTE ALL' IMP. REG. ARSENALE,

*Comandante della Marina Ex-Veneta,
e di quella Imperiale di Trieste.*

VENENDO di rilevare che moltissimi abusi, ed arbitrj si siano introdotti in questi ultimi decorsi tempi contro la volontà espressa dalle Leggi a danno dell' Arti di questo Imperial Regio Recinto, dalla Pubblica autorità costantemente assistite, e ritrovando opportuno di dover impedir ogni progresso avvenire, richiamando ogni uno a quanto gl' incombe, fa pubblicamente sapere.

Che a senso dell' Organizzazione per Ordine del Nostro Augusto Sovrano FRANCESCO II. pubblicata sotto li 31. Marzo decorso, restano rimesse quest' Arti ne' proprj diritti, e prerogative, come nell' osservanza de' loro obblighi.

Dovere preciso de' Gastaldi, Sindici, e Rappresentanti le medesime, sarà di far che siano esattamente osservate le disposizioni
vol. 8. N.º XXI. X dal-

dalle Leggi stabilite, prestandosi con tutto l'impegno, per il miglior esser, ed interesse dell' Arti medesime, tanto nell'esecuzione delle Contribuzioni, come nell'osservanza degl'obblighi imposti agl'Individui de' propri Corpi, e di vegliare sopra la Contraffazione, importando al caso da questa Presidenza quei soccorsi, che se li renderanno necessari, e che le saranno rilasciati per la verificazione di ogni diritto delle Leggi a loro accordato. Il presente sarà stampato, ed intimato a chiunque occorresse per la sua inviolabile esecuzione.

Dat. dal Cesareo Regio Arsenal di Venezia il primo Agosto 1798.

(*Querini Presidente d' Arsenal, e Marina.*

Gio: Alvise Maderni
Nodaro, e Scrivan Grande,

IL REGIO SUPREMO
 TRIBUNALE DI SANITÀ
 DI VENEZIA.

Proveduto avendo questo Regio Supremo Tribunale di Sanità col Decreto 21. Maggio ultimo passato alle difficoltà, che s'incontravano nella esecuzione di tener a bordo de' Bastimenti li rispettivi Copani, e Caichi durante la contumacia, col permettere che restino in Acqua, attaccati però da pupa con Catena di ferro a lachetto, da tenersi la chiave dal Guardiano, per esser adoperati solamente in casi di Borasca, onde ben armiggiarsi, o per rinfrescare il Bastimento, trova necessario il Tribunal medesimo di dichiarire, ed aggiungere al suddetto Decreto, per conciliare possibilmente, anche in tale parte, li riguardi di Salute, con quelli del Commercio: Che possano li Guardiani di Sanità accordare altresì il distacco delli Copani, e Caichi dal proprio bordo, allorchè si trattasse di ricuperar Persone, o Merci cadute in Acqua, o di raccogliere le Peate se si fossero per qualche accidente allontanate dal bordo, e quando si prevedesse la Borasca, affine siano a tempo di assicurare in miglior modo il Bastimen-

mento da pericoli, e così in tutti gli altri casi urgenti, per i quali la materia, e l'esistenza del Legno esigessero tal soccorso; riconfermando il Decreto medesimo anche in proposito della pena al Guardiano, se per altri oggetti si trovassero li Caichi, e Copani vaganti per li Canali di Contumacia.

Ed il presente sarà stampato e descritto nei doveri de' Guardiani, ai quali tutti sarà dal loro Capo consegnata intanto una Copia a loro sicura norma; Et sic &c.

Venezia dal Regio Supremo Tribunale di Sanità li 3. Agosto 1798.

(*Zampiero Grimani Cons. intimo attuale Presidente.*

(*Luardo Dolfin Aggiunto.*

(*Marco Molin Aggiunto.*

(*Mattio Zambelli Aggiunto.*

(*Zan Domenico Almorò Tiepolo 2. Aggiunto.*

Gio: Vincenzo Misolini Not.

NOI

NOI PROVVEDITORI
 ALLA SANITÀ
 DI ADRIA.

Rissultando a questo nostro Offizio di Sanità dalli più certi, e dettagliati riscontri esser intieramente cessato il morbo Epizootico della Spezie Bovina che affliggeva la Provincia Vicentina, e resi certi della permessa introduzione delle Fiere, e Mercati degli Animali di tal spezie nel Vicentino, non che accertati di ritrovarsi illese da ogni infezione anche le altre Provincie conterminanti, viene perciò stabilito di render libero in questa nostra Provincia il Commercio della detta Spezie Bovina.

Perciò facciamo generalmente intendere, e sapere, che resta accordata la Riapertura delle Fiere, e Mercati degli Animali Bovini, siccome d'ogni altro Bestiame in questa Città, e Provincia nelli soliti giorni e tempi, come veniva in passato praticato, nelle forme, e modi, che erano ai luoghi rispettivi competenti, onde dal riapimento di dette Fiere, e Mercati, derivar ne possa un avvantaggioso beneficio non solo alli Possidenti, ma alla Popolazione tutta.

Ed

Ed il presente sarà fatto stampare, e pubblicare in questa Città ne' modi, e luoghi soliti, e diffuso nelle Terre, e Ville di questa Provincia affine ec.

Adria dall' Offizio di Sanità li 26. Marzo 1798.

(Santo Mattioli Provv. alla Sanità.

(Gio: Battista Grotto Provv. alla Sanità.

(Luc-Anonio Lupati Provv. alla Sanità.

(Antonio Guarnieri Provv. alla Sanità.

*Tommaso Maria Aricci
Cancell. di Sanità.*

LI REGI TRIBUNALI
AL CIVILE, E CRIMINALE

DI QUESTA CITTA' DI ADRIA.

DAlla Sovrana autorità dell' Augustissimo Imperatore, e Re nostro Signore essendosi stabilito un Tribunal d' Appello in Rovigo, è piaciuto alla Maestà sua, avuto riguardo alla situazione di questa Città, e Territorio,

rio, per conciliare, con vista di Pubblica economia, il maggior comodo a questi suoi amatissimi Sudditi, di provvisoriamente assegnar il Tribunal medesimo, a tutti quelli, che si troveranno nella circostanza di approfittarne. A tali precisi oggetti essendo unicamente dirette le Provvide cure dell'Imperial Regio Governo Generale ha dichiarato con il Decreto 27. Febbrajo che per la combinazione di esistere in Rovigo un Tribunal di Appellazione, non possa desumersi un titolo di accordata preferenza, e molto meno somministrare un titolo di preminenza di una Città sopra l'altra.

Quindi è che entrato nelle sue ispezioni il suddetto Regio Tribunal di Appello in Rovigo ha stabilite le giornate delle Pubbliche sue riduzioni, istruindo in relazione questi Regi Tribunali di prima istanza, che per dar il miglior ordine, e disposizione agli affari Civili, e Criminali le ha determinate nel Lunedì, Mercoledì, e Venerdì di ciascuna Settimana dall'ora di terza sino alla consumazione del giorno; e gli altri saranno vacui; quallor una provvata urgenza non esigesse altrimenti.

Ricercando la Giustizia, e il dovere che tali istruzioni ricevute nel giorno 12. corrente siano note a tutti, a ciò si adempisse con il presente che sarà pubblicato, stampato, e diffuso a universal cognizione; e sm-
go-

golarmente di quelli appunto che delle medesime vorranno approfittarne.

Data dalli Regi Tribunali Civil, e Criminal di Adria, li 18. Giugno 1798.

(Carlo Bocchi Giudice Regio di prima Istanza al Civile.

(Lunardo Medi Giudice Regio di prima Istanza al Criminale.

Giuseppe Pegollini Canc. al Civ.
Giuseppe Squarcina Canc. al Crim.



LI REGI TRIBUNALI
CIVILE, E CRIMINALE

DI QUESTA CITTA' E PROVINCIA.

COn l'oggetto di mantenere pronta, ed immancabile l'amministrazione della Giustizia, stabilitasi per ora la località delli Regi Tribunali Civile, e Criminale in sito comodo, ed opportuno a tutti gli abitanti di questa Città, e sua Provincia; si fa innoltre pubblicamente intendere, e sapere.

Che le udienze saranno giornaliere; eccettuate le Feste, ed avranno principio all'ore

ore nove , cioè tre ore innanzi il mezzo giorno , e continueranno fino alle dodeci ; ma se una qualche straordinaria esigenza ricercasse in ogni altra ora , ed anche ne' giorni Festivi un pronto presidio , saranno sempre li Giudici nelle rispettive loro mansioni al Tribunale , per amministrar ragione e suffragar li ricorrenti .

Data dalli Regj Tribunali Civile , e Criminale li 23. Giugno 1798.

(Carlo Bocchi Giudice Regio di prima Istanza al Civile .

(Leonardo Medi Giudice Regio di prima Istanza al Criminale .

Giuseppe Pegolini Canc. al Civ.

Giuseppe Squarzina Canc. al Crim.



IL REGIO

TRIBUNALE CRIMINALE

DELLA CITTA' DI ADRIA,

E SUO TERRITORIO.

LA Religione base fondamentale di ogni ben regolato Governo , dovendo essere man-
vol. 8. N.º XXI. Y te-

tenuta nella più esatta osservanza, e delli Tribunali dovendo invigilarsi perchè non sia turbata, nè in verun modo offesa nelle auguste sue prescrizioni, e discipline; riesce di sommo sconforto a chi presiede al Tribunale, che in questa Città, e Provincia il mal costume di alcuni sia giunto a quegli eccessi, che mancando ad ogni dovere, nell'atto di promuovere, e fomentare risse, ardiscono di offendere, nel stravizio di una reabitudine, con continue bestemmie, ed imprecazioni immediatamente **IDDIO** nei suoi Divini attributi, e di confondere con dispreggio, ne' Loro detestabili discorsi, il nome riveribile di **MARIA VERGINE SANTISSIMA**, e delli Santi.

Non più oltre da tollerarsi tali colpe, inerendo alle provvide Leggi vigenti all'Epoca primo Gennaio 1796., poste già in attività da chi rappresenta la Sacra Maestà del Cristianissimo Imperatore e Re nostro Sovrano, furono comandati di sopravegliare a questi pessimi Individui, e li Giurati delle Contrade, e li Ministri di esecuzione, con risoluto ordine di verificare di costoro Malviventi l'immediato arresto. Ma l'esperienza facendo conoscere, che ridotti li mali ad illimitati confini è provvida determinazione adattarvi li rimedj tutti per estirparli; si fa inoltre pubblicamente intendere e sapere:
Che eseguito sarà il fermo delli Bestem-
mia-

miatori, e perturbatori del quieto, e pacifico vivere, tanto colti in attualità di colpa, che rilevati con formazione di Processo, saranno anche soggetti a condanna di pena pecuniaria, relativa allo stato di ciascheduno, che verrà irremissibilmente levata, senza verun riflesso alla nascita, o condizione Loro, degradando li delitti, e la innobedienza alle Leggi da ogni privilegio. Necessario poi che siano cooperatori a togliere il progresso di tali pratiche viziose li Reverendissimi Parrocchi della Città, e Provincia, ed altri Ecclesiastici in Uffizio, viene eccitata la Loro natural pietà a non cessare le applicazioni per ridurre li traviati nella strada del giusto, e restano autorizzati di ricoprire contro quelli che non approfittassero delle ammonizioni, e persistessero nella rea abitudine, non essendovi di più funesto all'umanità, e alla Religione, quanto il Pubblico scandalo imputito, quale nell'atto medesimo che inquietava le anime delli buoni, accresce fra l'incerta, e debole Gioventù il numero delli colpevoli.

Gli Osti, e Locandieri vengono risolutamente comandati di non permettere che nelle Loro Ostarie, e Locandè si contravenga alle presenti deliberazioni, e sarà anzi Loro preciso dovere precettare li Contraffacenti al rispetto verso la Religione, e le Leggi, e nelli casi di opposizione, o perseveranza,

restano comandati darne parte alla Giustizia per le opportune sue determinazioni. Vengono avvertiti che se mai si rilevarà la Loro tolleranza, e trasgressione saranno soggetti alle pene stesse come oltre cominate per li Rei, quali nell' uno, e nell' altro caso si disporranno a qualche Pubblico utile oggetto a beneficio di questa Città.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso, non che consegnato agli Osti tutti di questa Città, e Territorio per la sua esecuzione.

Data dal Regio Tribunale Criminale di Adria li 18. Luglio 1798.

(Leonardo Medi Regio Giudice.

Giuseppe Squarzina R. Canc. Crim.



LA RAPPRESENTANZA
IL CONSIGLIO DI LOREO.

Dietro ad anteriori Ordini della Regia Commission Camerale si è stabilito un' imparzial Piano di requisizione sulli generi occorrenti a provvedimento della benemerita
Trup-

Truppa Imperiale stazionata in questa Terra, e Distretto.

Questo Piano assoggettato ai pubblici riflessi, ne riportò l'Approvazione col venerato Decreto 20. Luglio corrente dalla Regia Commission Camerale suddetta.

Esigendo però esso in Argomento di tanta importanza la pronta, e dovuta sua esecuzione sulle norme proporzionate al bisogno, ed al maggior, o minor numero delle Truppe esistenti, si fa noto la pubblica riportata Approvazione del Piano stesso, in relazione al quale dovrà ognuno indistintamente prestarsi alle necessarie somministrazioni de' generi occorrenti, e ciò sul metodo, che sarà di tratto in tratto prefisso, sempre a seconda del detto Piano.

Contro chi ricredesse, non saranno adottati pretesti, ma si procederà con l'uso de' mezzi li più robusti per indurre il renitente alla dovuta rassegnazione.

Il presente Proclama sarà pubblicato in questa Terra, e diffuso col mezzo delle Stampe nelle rispettive Parrocchie per il contemplato oggetto; in quorum ee.

Loreo li 24. Luglio 1798.

(Sebastiano Bonandini Deputato.

(Antonio Beretta Deputato.

(Antonio Sarto qu: Tommaso Deputato.

Santo Marangoni Assist. al Civ.

IL

IL REGIO
 TRIBUNALE CRIMINALE
 DI ADRIA,
 E SUO TERRITORIO.

Pervenute replicate istanze a questo Re-
 gio Tribunale sopra la condotta di alcuni
 Malviventi, che inclinati ad una vita ozio-
 sa, e scostumata non approfittano dell' indu-
 stria per procurarsi onestamente l'alimento
 ma s'introducono e uniti, e separati nelle
 Campagne rubando li prodotti con gravis-
 simo danno, e delli Proprietari, e delli Vil-
 lici, che spargono li Loro sudori alla colti-
 vazione: constando innoltre al Tribunal me-
 desimo che alcune Femine ardiscono egual-
 mente di seguire tali ree pratiche: il che
 riuscendo di gravissima offesa alli diritti al-
 trui, e alle Leggi poste in attività di co-
 mando dell' Augustissimo nostro Sovrano: ne
 più oltre dovendosi tollerare questo correg-
 gibile procedere che in continuazione potreb-
 be apportare funeste conseguenze, e dovendo
 possibilmente allontanarsene le cause, e pu-
 nire li colpevoli: si fa pubblicamente inten-
 dere e sapere:

Che

Che furono rilasciati rissoluti ordini alli Bassi Ministri di esecuzione di praticare il fermo di ogni, e cadauna Persona sì Uomini, che Donne che gli riuscisse di ritrovare in attualità di furto de' generi di Campagna, comunque ne fosse la quantità, per esser castigata in proporzione della colpa, oltre il dovuto risarcimento al derubato; e alli Ministri per cadaun arresto vengono assegnate a peso de' delinquenti L. 12 : 8.

Che si terrà sempre aperto Processo per ricevere le istanze di tutti quelli avessero traccie de' Rei non ritrovati sul momento della Colpa, quali saranno severamente puniti. Si precettano gli Uomini di Comun, e li Cavarzerani d'invigilare essi pure allo scoprimento di cotesti Perturbatori delle proprietà altrui, e riferir li nomi al Regio Offizio del Tribunale, se non potessero arrestarli in fatto di reità, avvertendoli, che se risulterà in seguito, il progresso di così dannato disordine a colpa della Loro inobedienza, in luogo di conseguire il sopra assegnato premio, saranno soggetti a severo castigo.

Ed il presente sarà pubblicato in questa Città e diffuso per tutta la Giurisdizione, ed affisso per ogni dove ne' Luoghi più frequentati, e consegnato alli Reverendissimi Parrocchi per la sua pubblicazione nel primo giorno Festivo, raccomandandosi in-
nol.

noltre al Loro zelo di così fare almeno una volta al Mese .

Data dal Regio Tribunal Criminale di
Adria li 28. Luglio 1798.

(Leonardo Medi Reg. Giudice al Crimini.

Giuseppe Squarcina
Regio Cancellier Criminale .

Addi detto. Fu Pubblicato ne' modi soliti,
e con le solite formalità .



LI DEPUTATI
DELLA CITTA' DI ADRIA.

Essendo stato con Ordine del Supremo
Comando dell' Armata d'Italia del giorno
18. spirante prescritto, che per il manteni-
mento delle Truppe d'Italia abbia da farsi
una giusta ripartizione dei Frumenti sopra
cadaun Particolare di tutta la Terra Ferma
per versare dappoi tutto il quantitativo dal
primo del prossimo venturo Mese, fino all'
ultimo di Febbrajo 1799. nei rispettivi Ma-
gazzini della Provianda Militare, e quindi
essen-

essendo stato pure in relazione a tale Supremo Comando in tutto il Polesine ripartito il quantitativo di 45000. Sacchi di Frumento misura di Rovigo, nel riparto di questo quantitativo fu fissato per Adria, e suo Provinciale Distretto, compreso Crispino, Pappozze, e Villanova la quantità di Sacchi Numero 9000.

Dietro però a tale prescrizione Suprema partecipata a questa Nostra Deputazione colle lettere 27. spirante dell' Illustrissimo Sig. Carlo de Felszegi Commissario dell' Imperiale Regia Provianda Militare del Polesine, volendo noi con prontezza incontrare le derivateci superiori Commissioni con il Presente Proclama facciamo pubblicamente, ed universalmente noto, che ad oggetto che seguir possa un equo, ed equilibrato riparto, appoggiato colle lettere predette alla Deputazione Nostra, sopra cadaun Particolare, resta commesso ad ogni, e qualunque Possidente dell'antico Territorio a dover subito stagionato, e raccolto il proprio rispettivo Frumento, esibire alla Cancellaria Nostra una nota giurata, e sottoscritta della vera quantità raccolta nei loro rispettivi Beni, o dagli Affittuali di essi del genere predetto, onde colla scorta certa delle medesime si possa da Noi divenire alla verificaione della comandata ripartizione, e quanto poi alli Possidenti, o Affittuali de' Beni nella Terra

vol. 2. N.º XXIII. Z di

di Crispino, e nelle Ville Pappozze, e Villanova, Marchesana, e Canal Nuovo riunite col Sovrano Decreto 27. febbrajo, passato, dovranno le Note predette giurate, e sottoscritte come sopra, esser prodotte nelle rispettive competenti Cancellarie delle dette Terre, e Ville, raccolte intieramente le quali, restano quindi incaricati li rispettivi Rappresentanti delle medesime d'innoltrarle prontamente a questa Nostra Deputazione per la dovuta esecuzione del suddetto prescritto riparto.

Fissato poi il prezzo dal Supremo Comando dell' Armata d'Italia di Fiorini 2. 45. Karantani per ogni Moggio, così detto Metzen di Vienna, che dovrà pesare almeno 80. Fonti di Vienna, col riflesso che il Grano ripartito debba essere d'una qualità buona Mercantile, ed il Frumento Crivellato, ed essendo, dopo fatta la ripartizione predetta, ed assicurato il quantitativo occorrente per il bisogno dell' Armata, per esser concesso dal Clemente ed Augusto Nostro Sovrano il libero smercio del resto del Frumento nei Paesi Esteri, così si lusinga questa Nostra Deputazione che sollecite saranno le ricercate produzioni di dette Note, onde ottenero la concessione predetta, e che in corrispondenza ogni Suddito di Sua Maestà si farà un sacro dovere di esibire con esattezza le suddette ricercate note nella sua vera totalità, ren-

tendendosi quel Individuo, che occultasse o in poca, o in molta quantità nella propria Nota il Frumento di sua ragione responsabile verso il Supremo Comando dell' Armata d' Italia di una tal rea delinquenza.

Rapporto poi all' Avena, Orzo, e Segalla viene espressamente non solo per sempre inhibita l' Estrazione di tali Generi, ma inoltre proibita la Compra delli Generi stessi ai Speculatori sotto la pena della Confisca, non essendo per l' avvenire permesso di comprare Avena, Segalla, ed Orzo a qualsisia Persona, che non avrà Rapporti, ed obblighi della somministrazione a conto dell' Armata d' Italia, coll' esser provvisto d' un Certificato del predetto Sig. Commissario per la compra delli suddetti Generi.

Il Presente stampato che sia, verrà pubblicato, ed affisso ne' Luoghi soliti di questa Città, non che diffuso, in tutta la Provincia per la sua pubblicazione da eseguirsi anche negli Oratorj alle rispettive Parrocchie soggetti, onde in alcun tempo e luogo non se ne possa allegare ignoranza.

Adria dalla Canc. della Magn. Cit. li 3. Agos. 1798

(Francesco-Girolamo Bocchi Govern. Dep.
(Lue-Antonio Grotto Sindaco Deputato.

Tommaso Maria Aricci. Canc. di Città.

Z 2

LI

LI DEPUTATI

DI ADRIA.

INherentemente a Notificazione del Pro-Intendente delle Regie Finanze in Rovigo 30. Luglio passato, colla quale avendo la Generale Intendenza delle Imperiali Regie Finanze trovato opportuno, che gli Accordi de' Dazj del Pestrino, e Macina dei luoghi soliti di questo antico Provinciale Distretto compresa questa Città, debbano incominciare dal prossimo venturo Settembre all'ultimo del Dicembre susseguente, ed avendo anche spiegate le sue prescrizioni riguardo il modo di deliberare il Dazio suddetto all'Asta, ossia Pubblico Incanto da incominciarsi il primo Settembre, e terminare li 31. Dicembre 1803., con il presente notificano, che li Pestrini saranno deliberati al Pubblico Incanto nelli giorni 14., 18., e 21. Agosto corrente, e nelle stanze della suddetta Provinciale Intendenza in Rovigo un'ora dopo suonata Terza ne seguirà la Deliberazione delli suddetti Dazj cogli altri della Provincia pur di Rovigo separatamente al più offerente o in Voce, o con Polizze secrete, colla riserva della approvazione della General Intendenza, e salve le Polizze secrete, che venissero esibite alla suddetta Inten-

tendenza Generale coll' aumento non minore del 10. per Cento producibili entro giorni 15. Avrà l' Abboccatore il Diritto di esigere il Dazio a norma delle prescrizioni volute dalle Leggi direttrici del Dazio stesso, e sarà in obbligo di cautar l' Erario Regio con effettivo Deposito d' un intero semestre, e di pagare di tre mesi, in tre mesi posticipati.

Quanto poi alle Terre, e Luoghi di questa Provincia, ove si esercitano Pistorie col mezzo d' accordi, o se ne volessero istituire di nuove, chiunque vi applicasse dovrà nel termine di giorni 15. presentarsi alla suddetta Regia Intendenza Provinciale in Rovigo per ottenere i loro accordi per il tempo sopra indicato, se sarà creduto del Regio interesse il rilasciarglieli.

S' intenderà avvertito chiunque, che dopo ottenuto l' accordo coll' approvazione dell' Intendenza Generale non sarà lecito a chi che sia fabbricar Pane nel Circondario di quella Villa, se non coll' assenso dell' Accordato; o dell' Abboccatore; ed altresì dovrà l' Abboccator o Accordato dipendere dall' Ufficio delle Vettovaglie per la qualità, peso, e quantità a provvedimento delle Pistorie rispettive.

Tutte le suddette Deliberazioni tanto per Accordo, che Incanto s' intenderanno coll' obbligo di sottostare al Dazio della Macina

cor-

corrispondentemente all'importar del Pestri-
no, come fu sempre praticato.

Ed il presente dovrà essere pubblicato, ed
affisso a notizia universale in questa Città,
e ne' luoghi soliti della Provincia.

Adria dalla Cancellaria di Città questo
giorno 5. Agosto 1798.

(Francesco-Girolamo Bocchi Govern. Dep.
(Luc-Antonio Grotto Sindico Deputato .

Tommaso Maria Aricci
Cancell. di Città.



LA RAPPRESENTANZA
IL CONSIGLIO DI LOREO.

E' Sacro Istituto di massima, che chiun-
que veste l'uniforme sotto i felicissimi Au-
spici dell' Augustissimo Nostro Sovrano; e si
trova inestato nelle Cesaree Imperiali sue
Truppe, debba assolutamente astenersi di pra-
ticare distrazioni arbitrarie di effetti; e ge-
neri sotto qualsisia immaginata Causa, o
pretesto.

Potendo tuttavia accadere, che qualche
In-

Individuo , fregiato del Militare distintivo Carattere , manchi per mala inclinazione , per altrui seducente sovvertimento , o per qualche altra impensata Causa ad un dovere sì preciso , è chiamata questa Rappresentanza ad allontanare l'idea per sino di sì fatti disordini , opposti alle pubbliche Regie Sovrane Intenzioni , e quindi coll'intelligenza di questo Nobile Signor Comandante Austriaco , che meritamente si distingue nelle sue particolari Ispezioni , si fa noto :

Primo. Che non sia lecito ad alcuno delle Regie Imperiali Truppe di vendere alcun genere , ed effetto in qualunque tempo , Luogo , circostanza , e combinazione , sotto quelle penalità riservate all'Autorità de' suoi Superiori Graduati al Servizio di Sua Maestà l'Imperatore , e Re Nostro Signore .

Secondo. Chiunque de' Sudditi , soggetti al Dominio di un tanto Principe , ardisce in qualsivoglia modo di prestar appoggio , assistenza , e d'ingerirsi anco indirettamente , perchè avessero effetto vendite , e distrazioni di sì fatta natura , sarà riguardato come reo di un egual delitto , e dai Regi Tribunali competenti si procederà al dovuto castigo .

Terzo. In conseguenza di ciò , si vieta nel più solenne modo alle persone di qualsisia grado , Età , Sesso , e Condizione , il far acquisto d'alcun Militare di verun genere , ed effetto , mentre , oltre alle relative in-

(184)

indenizzazioni, chi comprasse, sarà considerato reo di grave colpa, e come tale rigorosamente punito.

Il presente sarà dato alle Stampe, diffuso, e pubblicato da' Parrochi a notizia universale, e per la sua inalterabile esecuzione; In quorum ec.

Loreo li 13. Agosto 1798.

(Sebastiano Bonandini Deputato. .

(Antonio Berretta Deputato .

(Antonio Sarto qu: Tommaso Deputato .

Santo Marangoni Assist. al Civ.

RI.

X 185 X

R I S P O S T E
DEL REGIO TRIBUNAL REVISORIO
AD ALCUNE DIMANDE
F A T T E
DAL REGIO TRIBUNAL DI APPELLO
DI VICENZA
RELATIVAMENTE A DUBBI PROPOSTI DAI
CAUSIDICI DI QUELLA CITTA'
A P P R O V A T E
DAL GENERALE GOVERNO
Con Decreto 27. Luglio 1798.

vol. 8. N.° XXIV.

A a

Domande fatte dal Regio Tribunale di Appella di Vicenza, relative ai dubbj proposti dai Causidici di quella Città, sopra l'intelligenza, e pratico esercizio Forense della nuova Organizzazione.

Riguarda alle Cause da incorsi sull' Articolo XXX. dell' Organizzazione 31. Marzo.

1. Prodotto dall' Attore il Libello, ed intimato al Reo, se questo non comparisce allo spirar del termine, si ricerca come l' Attore debba dirigersi per l'espedizione della Causa.

2. Prodotta dal Reo la risposta, ed intimata all' Attore, se questo non comparisce

*Risposte del Tribunale Revisorio approvate
dal Governo Generale con Decreto 27.
Luglio 1798.*

Ad 1. Se il Reo non rispondesse nel termine stabilito coll' Articolo XXX. sopra il Libello dell' Attore debitamente intimatogli, l' Attore sarà abilitato dopo trascorsi li giorni 14. stabilitili per darne la Risposta, che si calcoleranno dal dì della seguita intimazione in poi, a chiederne la inrottuoazione degl' Atti, e si passerà alla deffinitiva; come di ragione, ossia alla Spedizione absente; fino a che però non sarà fatta istanza per l' inrottuoazione degl' Atti, sarà in facoltà del Reo di presentare la sua Risposta anche dopo spirato il termine prefisso, ma dal giorno, in cui sarà presentata la suddetta istanza; la Risposta non potrà essere più ammessa:

Ad 2. Lo stesso che fu detto *Ad 1.* per il caso, che il Reo non corrispondesse in

allo spirar del termine, e così pure se il Reo non comparisce nel giorno destinato alla produzione della Duplica, si ricerca qual metodo debba tenersi per l'espedizione della Causa.

3. Se il Reo avesse adottato nella Duplica nuove circostanze, o prove, si ricerca, se possa il Giudice *causa cognita*, permettere all'Attore una scrittura conclusionale, ed al Reo una controconclusionale da prodursi nei termini fissati per la Duplica, e per la Replica.

tempore, dovrà pure osservarsi qualora l'Attore non presentasse la sua Replica, ed il Reo la sua Duplica nel tempo dalla Legge stabilito.

Ad 3. Non essendo, secondo il prescritto dall' Articolo XXX. dell' Organizzazione permesse, che sole 4. Scritture in merito, non si potrà permettere alcuna Scrittura Conclusionale, e Controconclusionale, non potendo nè l'Attore in Replica, nè il Reo in Duplica addurre nuove prove di fatto, ossia nuovi Documenti, a meno che questi non siano necessarij all' Attore, per elidere nella Repubblica l' eccezione prodotta dal Reo nella Risposta, e così pure non sia necessario al Reo di produrre essi Documenti nella Duplica per elidere le nuove circostanze di fatto, ed eccezioni introdotte dall' Attore nella Replica. Dovendo l' Attore venire parato in Giudizio, ha tempo quanto vuole di procurarsi tutti li Documenti necessarij, pria d' intavolare la Causa, ed il Reo se non può rintracciar tutti gli amnicoli di difesa nel termine prefissogli per la Risposta, può chiedere al Giudice una congrua dilazione, che provato il bisogno, gli verrà accordata. Che se poi si desse il caso, che pendente Causa o il Reo; o l' Attore rintracciasse dei validi nuovi Documenti, dei quali non avesse avu-

4. **Conclusa la Contestazione, e perfezionati gl' Atti, si ricerca come debba dirigersi la parte, che intende spedire la Causa.**

ta notizia pria d'instruire la Causa, potrà valersi del legale beneficio della restituzione in intiero *ob noviter reperta* anche dopo emanata la Sentenza, e però in ogni caso superflue rendono le proposte Scritture Conclusionale, e Controconclusionale.

Ad 4. Perfezionati gl'Atti in Causa dovrà da se ordinare il Giudice la inrottuolazione, e coordinazione degl'Atti a Sentenza, dichiarando sopra l'ultimo Atto, che s'intimerà alla Parte per inspezione, concluso in Causa, e deputando giorno, ed ora, in cui abbiano a comparire le Parti nel luogo del Giudizio per rimettere gl'Atti all'Individuo del Tribunale da destinarsi, e coordinarli nella seguente maniera.

Nella giornata appuntata ciascuna Parte dovrà consegnare gl'Atti con tutti gli Allegati, che le saranno stati comunicati, ossia fatti intimare dalla Parte contraria, e non comparendo taluna delle Parti, dovrà la presente intraprendere l'inrottuolazione in contumaccia dell'Assente, consegnando li propri Atti, ed Allegati, dei quali si dovrà formare un'Indice Direttorio, o Ruotolo, col contrassegnare con numeri Romani progressivi gl'Atti stessi, e trascrivere la loro Rubrica, ed indicare la data, ed iscrizione di ciascun Allegato, che dovrà appartarsi, com'era segnato nella Scrittura, e quindi forma-

5. Nascendo Giudizio in assenza di una delle parti col metodo, che verrà indicato, ricercasi se la parte contro cui nasce, possa purgar la mora, e se questo possa usarsi anche nel caso del secondo Giudizio in Assenza, riflettendo, che l'assenza può talvolta derivare da impedimenti inevitabili, e che la maniera praticata nel 1796. rapporto all'intimazione consisteva nel lasciare l'intimazione alla Casa del provocato in Giudizio senza debito di consegnarla nelle proprie di lui mani, locchè può esporlo a soccombere inscientemente, quallora non se gli accordasse l'allora usato beneficio della realdizione, e riflettendo dall'altro canto, che produrrebbe degli impedimenti nel corso della Giustizia la prescrizione delle intimazioni personali, ed alcune volte la morale impossibilità di espedir le Cause.

to il Ruotolo dai Procuratori, e Difensori delle Parti, e dal Curiale destinato, dovrà questo unirsi agl' Atti con sigillarsi sotto Piego, e consegnarsi al Segretario, o Cancelliere, acciò ne faccia l'annotazione corrispondente nel Protocollo delle inrottualazioni, ed indi li passi al Capo, o Preside, acciò destini il Relatore.

Ad 5. Abolito l'uso vigente all' Epoca 1796 di risolvere le Sentenze contumaciali con il pagamento delle Spese, ciò che altererebbe il Piano dell' Organizzazione, quando una Parte sarà in istato di provare validamente, che le sia scaduto un termine senza sua colpa, potrà dimandare il suffraggio, o beneficio della Realdizione, ossia restituzione in intero contro il trascorso termine; questa restituzione dovrà domandarsi dalla Parte, che si crederà pregiudicata entro il termine di giorni 14., che decorreranno dalla scadenza del termine perentorio, e presso il Capo, o Preside del Giudizio, avanti del quale penderà la Lite, il quale sospendendo il corso della Causa di merito, dovrà conoscere summariamente sopra la domandata restituzione, sentite pure prima entrambi le Parti, e nel caso di denegata restituzione del Preside, il Soccombente potrà appellare al Tribunale intero, e dove il Giudizio è

vol. 8. N.º XXV.

Bb

Sull' Articolo XXXII.

6. Se l'Attore non fosse in istato di presentare la Replica entro il termine di giorni 14., ricercasi se possa chiedere una dilazione, com'è permesso al Reo.

7. Se nel termine non sarà comparsa nè l'una, nè l'altra Parte, ricercasi come debba dirigersi la Parte, che in seguito volesse spedire la Causa.

composto di un solo Individuo, al Tribunale Ordinario di Appellazione.

Ad 6. Potendo tanto l'Attore, quanto il Reo averè dei giusti motivi, per i quali non potessero nel termine prefissogli presentare le ordinate Scritture, potranno entrambi chiederne delle dilazioni, che verranno dal Giudice accordate, a misura dell'indicato, e comprovato bisogno delle Parti litiganti.

Ad 7. Ritenendosi quanto fu risposto al 1., e 2. pel caso, che non compariscano le Parti allo spirar dei termini prefissili per la presentazione delle Scritture in Causa, sembra che il presente Quesito riguardi solamente il caso, in cui dopo perfezionati gl'Atti in Causa, nessuna delle Parti comparisca nell'appuntata giornata per l'inrottuazione degli Atti a Sentenza, al che si risponde.

Che non comparendo nessuna delle Parti nella giornata dal Giudice fissata a rimettere gl'Atti per essere coordinati alla Sentenza, vengono queste a manifestare col fatto la loro reciproca privata intelligenza seguita della sospensione di tale Atto, e della continuazione della Causa, e però non sarà questa rimessa in corso, se non a ricerca anche d'una sola delle Parti, la quale dovrà domandare la redepurazione della giornata,

Sull' Articolo XXXIV.

8. Potendosi dalle Parti collitiganti in luogo della Disputa produrne un' Allegazione ricercasi se in conformità dell' Articolo 241. del Regolamento Giudiziario per gli Stati Ereditarij abbiano le Parti a comunicarsela a vicenda, onde fuori da ogni insidia possa cadauna delle Parti usare delle proprie difese, ed in qual termine debbano comunicarsela, e produrla.

9. Si ricerca se alla compilazione degli Atti debbano intervenire tutte le due Parti, qual metodo debba tenere la Parte, che ricerca una tale compilazione, come debba dirigersi, se l'altra Parte non comparisce, e se le Parti possano al momento di tale compilazione produrre nuove Carte non presentate contemporaneamente alle rispettive Scritture in Causa.

per irrottuolazione degl' Atti, e giustificare il motivo per cui non è comparsa nella prima deputata giornata, e tale Atto dovrà essere intimato alla Controparte ad effetto.

Ad 8: Siccome l' Allegazione permessa dall' Organizzazione è una Scrittura di puro arbitrio delle Parti, non necessaria per perfezionare gl' Atti della Causa, consegnabile a mano o del Relatore, o degl' altri Giudici, inserviente ad una semplice informazione privata, e non mai portabile in Giudizio colla presentazione al Protocollo degl' Esibiti, e però neppure annettibile nel Rotolo degl' Atti, ed in conseguenza un' Atto non giudiziale, ma privato; così quest' Atto non è nè comunicabile alla Controparte, nè qualificato per esser prodotto. Resterà però all' arbitrio delle Parti il poter comunicarsele in privato modo scambievolmente di reciproca volontà.

Ad 9. Il Quesito vertendo sopra l' irrottuolazione degl' Atti, indicata sotto il nome di compilazione, si risponde, che all' irrottuolazione degl' Atti, che dovrà effettuarsi in Giudizio, non saranno obbligate a comparire le due Parti in persona, ma dovranno bensì intervenire tutti e due i loro legali Procuratori, o Difensori in causa per rimettere gl' Atti, formare, e firmare il Rotolo

Sull' Articolo XXXII.

10. Nascendo Sentenza, ma in assenza di una delle Parti; si ricerca se passati li 14. giorni dell'intimazione senza essere appellata (o realdita in quanto ciò fosse permesso) possa in corso degli Atti esecutivi venire appellata, o realdita, in quanto fosse permesso.

Sull' Articolo XXXVIII.

11. Se nelle Cause Privileggiate per pagamento d'Affitti, Livelli, parte de' Frutti de' Beni, Decime, Mercedi, Cambiali, esazione di Alimenti, Censi Vitalizj, Crediti di Campatici, imposti da Consorzi, e Crediti di Pubbliche Imposte sotto qualunque denominazione nascesse Sentenza a favore del Creditore, ricercasi se debba l'Appellante, com'era dalle Leggi prescritto, far precedentemente all'appellazione il Deposito, potendo venire cavillosamente preteso, che dette Leggi riguardanti tal procedura siano dero-

nel modo di già indicata *Ad 4*, e non sarà giammai permesso di anettere nè Scritture, nè Documenti nuovi, che non sieno stati presentati in Causa.

Ad 10. Siccome la realdizione, o restituzione *in integrum*, dovrà domandarsi nel termine di giorni 14. decorribili dalla scadenza del termine parentorio, ed essendo prescritti anche giorni 14. tanto per interporre l'Appellazione, quanto per il passaggio della Sentenza in giudicato, e non potendosi impetrare l'esecuzione, se non dopo trascorsi detti giorni 14., così egli è chiaro, che dopo passata in Giudizio la Sentenza, ed impetrata l'esecuzione, non sia più il caso in corso della medesima nè all'Appellazione, nè alla Realdazione.

Ad 11. Essendo chiaramente stabilito all'Articolo XIII. dell'Organizzazione della Veneta Terza-Ferma in data 6. Febbraro A. G. che i Giudici si dovranno attenersi alle Leggi, che si osservavano nel primo Gennaro 1796., e coll'Articolo 88. dell'Organizzazione di Venezia, essendo state abolite le Leggi, ed ordinanze introdotte dopo l'Epoca del 1796.; così la Cause, ch'erano privilegiate pria del primo Gennaro 1796. goderanno gl'istessi Privileggi, che le Leggi in allora vigenti gl'impartivano, stante che questi Privileggi,

gate dall' Articolo 88. dell' Organizzazione predetta.

12. Ricercasi inoltre, se nelle Scritture al Taglio, o Laudo della Sentenza possano proporsi dalle Parti nuovi Capitoli per introdurre delle prove di fatto non usate in Prima Istanza, e ciò tanto se la Sentenza è seguita in assenza d' ambe le Parti.

Sull' Articolo XXXIX.

13. Si ripete quanto alla compilazione degli Atti al caso di annotata Appellazione il Quesito nono.

o beneficj non si trovano levati colli Proclami d'Organizzazione, co' quali intanto viene alle Leggi esistenti pria del 1796. derogato, in quanto vi si trova chiaramente espresso, e non più. Quindi in tutti quei casi; ne' quali per le Leggi, o per li particolari Statuti della Terra-Ferma vigenti a primo Gennaio 1796.; era prescritto farsi il Deposito prima d'interporre l'Appellazione, avrà ad osservarsi lo stesso metodo anche presentemente, ed in particolare nelle Questioni sopra Cambiali, Debiti Pubblici, e Daziali, al qual Deposito però non saranno nè in detti casi, nè in qualunque altro obbligate le Parti, che dopo seguito il Giudizio di prima Istanza.

Ad 12. Nelle Scritture al Taglio, o Laudo, ossia nelle Scritture di gravame, o controgravame, non si potranno giammai apportare nuove prove di fatto, o Documenti non usati in prima Istanza, e quand'anche si fossero arbitrariamente introdotti dalle Parti, non si avrà dal Giudice a queste novità riflesso alcuno nella diffinizione della Causa.

Ad 13. Si ripette a tale Quesito la risposta data *Ad 9.*

Sull' Articolo XLII.

14. Che nelle Cause eccettuate dal prescritto ordine di anzianità, abbiano comprendersi tutte le Privileggiate, espresse nel Questo II, come pure quelle sopra Cogniti di Licenza, e sopra Chiamori, os la proseguiti di Fabbriche, osservato fra queste l'ordine di anzianità, com'era praticato per Legge.

Sull' Articolo XLIII.

15. Si ricerca come debbano instituirsi, ed espedirsi gl'Atti interlocutori,

Ad 14. Il citato Articolo 42. stabilisce la regola generale, che tutte le Cause nella loro decisione procederanno per ordine di anzianità di Petizione in prima Istanza, ed in grado d' Appello per ordine di anzianità di Appello; e da questa regola ne fa una sola eccezione delle Cause, che per loro natura *moram non patiuntur*, e che per conseguenza il ritardo della decisione potrebbe produrre qualche irreparabile pregiudizio ad una delle Parti collitiganti, dal che ne diviene, che non il Privileggio speciale, che godere può una Causa, piuttosto che un'altra, ma che solo il *periculum in mora* dà diritto a pretendere l'anzianità della decisione; e però può essere una Causa non privilegiata, la di cui decisione non ammetta dilazione senza pregiudizio; Ed una privilegiata anteriore, di cui il ritardo non sia dannoso alle Parti, ed in tale conflitto, il Giudice potrà, non osservato l'ordine di anzianità, commettere il Rifferato, pria della non privilegiata; essendo con tale Articolo derogato a qualunque pratica, Legge, o consuetudine, che disponesse diversamente.

Ad 15. Gl'Atti interlocutorj dovranno formarsi, ed istituirsi in iscritto, come gl'Atti principali di merito, e presentarsi al Giudice Ordinario, e verranno poi quelli di puro ordine decisi, e spediti dopo sentita la Par.

Art. 16. Se seguito Giudizio sull' Articolo inter-
locutorio incominci dal giorno dell' intima-
zione del medesimo a decorrere l' intero ter-
mine prefisso per la presentazione della Scri-
tura in iscritto.

te, con risposta data in iscritto, innappellabilmente dal Capo, o Preside, e di quelli che direttamente, o indirettamente potrebbero ferire il merito della Causa, la decisione del Capo, o Preside, potrà essere appellata al Tribunale ordinario d' Appello del Luogo, a cui sarà sottoposto il Giudice di prima Istanza. Si avverte però, che quando si tratti di sospensione, o di depennazione di Appellazione, potrà sempre reclamarsi al Corpo, a tenor dell' Articolo 44. dell' Organizzazione, essendo l' Appellazione il primo de' Suffraggi, e potendo il Lievo di Sospensione decidere del devolutivo, ossia del merito della Causa.

Ad 16. Non va dubbio, che qualunque Atto interlocutorio debba essere presentato pria della scadenza del termine prefisso per la presentazione della Scrittura di merito, e questo termine prefisso alla presentazione della Scrittura in merito, venendo naturalmente a sospendersi dal giorno della presentazione di qualche Atto intermedio, resterà questo sospeso sino alla totale decisione intimata del medesimo; ed indi ripigliando il suo corso non resterà ad vantaggio della Parte, se non il residuo tempo, che mancava al medesimo per presentare la sua Scrittura in merito nel dì, in cui fu presentato l' Atto interlocutorio, senza che abbia a ri-

...

Sull' Articolo XLIV.

17. Essendo li Tribunali di Prima Istanza in questo Foro coperti da un Giudice solo, ricercasi in qual termine debba istituirsi il reclamo avanti lo stesso Giudice per la revocazione de Suffraggi, che venissero rilasciati, e se l'ordine indicato sia quello stabilito per le Cause di Merito.

Sull' Articolo XLV.

18. Nelle Domande per assicurazione e pagamento di Dote, si ricerca se basti intimarle alli Debitori della Dote stessa con semplice notizia alli Creditori per Stridore; se il Giudice possa nella qualità privilegiata del Credito determinare un termine più bre-

cominciare il suo corso in primo termine; sarà poi sempre permesso alla Parte di chiederne una proroga, ed al Giudice di accordarla, quallora però fondato sia il motivo addotto dal Petente per ottenerla, conforme prescrive l'Articolo 32. dell'Organizzazione 31. Marzo.

Ad 17. L'Articolo 44. dell'Organizzazione, a cui si provoca, contempla i Tribunali di prima Istanza della Città di Venezia, che sono composti di più Individui, ossia Giudici, e però il diritto alle Parti di richiamo contro le providenze, o Suffraggi dati dal Capo, o Preside, al Corpo, ossia all'intero Tribunale, e non mai quelli Tribunali di prima Istanza della Veneta Terra-Ferma, che fossero coperti da un solo Individuo, o Giudice, ne' quali Luoghi, le Parti, che crederanno d'essere aggravate dalli rilasciati provisionali dal Capo, potranno apportare il loro richiamo al Tribunale Appellatorio Ordinario del Luogo, col metodo prescritto per l'Appellazione.

Ad 18. Le Domande per assicurazione, o pagamento di Dotte verranno intimate a tutti quelli, contro i quali sono dirette, e che ne potessero avere interesse, sempre però nei modi già stabiliti, ed ordinati nell'Organizzazione 31. Marzo A. C. All'Articolo 30, e 31.

ve delli 14. giorni, se pronunciata la Domanda debbasi passare all' esecuzione del Giudicato, spirato il termine di giorni 14. soltanto, oppur se il Giudice possa fissare un termine più breve, in cui il Debitore sentenziato, abbia a portar i suoi reclami al Tribunale d' Appello, altrimenti passi la Sentenza in giudicato.

Sull' Articolo XLVIII.

19. Rilevandosi in questo Foro non per grazia, ma per giustizia le Cedulae Testamentarie, fornite dei legali requisiti, come pure li Testamenti per Breviario, si ricerca, se le rilevazioni medesime, come pure l' estrazioni, ossia dispense da Tutella, e simili, abbiano ad essere di competenza dei Tribunali di prima Istanza, come lo erano anche in passato.

Essendo poi i termini fissati per la presentazione alle Scritture in Merito, per l'Appellazione e per l'esecuzione a termini di Legge, non potrà giammai il Giudice prendersi l'arbitrio di alterare i medesimi in verun conto.

Ad 19. Tutte le Cedulae Testamentarie di qualunque natura sieno, fornite de' legali requisiti, dovranno nella Terra-Ferma rilevarsi per giustizia dal competente Giudice, secondo il prescritto dai rispettivi Statuti; e secondo le lodevoli consuetudini, che fossero state in corso all'Epoca primo Gennaio 1796.; riservato a chi s'aggravasse, il ricorso ai rispettivi Tribunali di Appello, come si procedeva alla detta Epoca alli Consigli di XL. di Venezia, ai quali si sono i detti Tribunali d'Appello sostituiti. Quanto a Venezia poi, e Dogado, siccome non è per le Leggi vero, nè valido Testamento se non quello, che sia stato prodotto in Atti di Pubblico Nodaro, ed abbia tutte le forme, e solennità prescritte dalla Parte del Maggior Consiglio 25. Novembre 1400.; nè si sono mai rilevate per giustizia le Cedulae Testamentarie non prodotte in Atti Notariali, e ritrovate presso i Testatori Defonti, ma sempre per grazia colli tre quar-
vol. S. N.º XXVII. D d

Sull' Articolo XLIX.
20. Se la Querela di nullità a tenor dell' Articolo 263. del Regolamento Giudiziario per gli Stati Ereditari si debba proporre entro il termine prefisso all' Appellazione presso il Giudice di prima Istanza, ed abbia ad osservarsi per il rimanente quanto è prescritto per i gravami d' Appello.

ti de' Voti dell' intiero competente Consiglio di XL.; semprecchè avessero però tutte le condizioni volute dall' altra Parte del Maggior Consiglio 22. Marzo 1613.; talchè mancando di una di dette condizioni, non erano neppure per grazia rilevabili; quindi spetterà al Regio Tribunale Revisorio il rilevare per grazia, salvi i requisiti voluti dall' accennata Legge 1613.; e con voti cinque almeno del Corpo ridotto al perfetto suo numero, le Cedule Testamentarie di Venezia, e Dogado. E negl' Affari Pupillari poi potrà ad istanza lo stesso Tribunale Revisorio dispensare i minori dell' Età prescritta dalla Legge, che potrebbe mancar loro, onde poter essere dichiarati Maggioreni, essendo tale dispensa una grazia.

Ad 20. Il Paragrafo 263. del Regolamento Giudiziario per li Stati Ereditarij di Sua Maestà parla di quella Querella di nullità, che può domandare la Parte in via di Appellazione, o Revisione di una Sentenza, che crede contenere in se una nullità manifesta, e viene accumulata coll' Appellazione, o Revisione interposta, e perciò questo si deve proporre avanti il Giudice inferiore, ed entro il terminè prefinito all' Appellazione, in ordine alla quale si osserva quanto è prescritto per i gravami di Appello.

21. Se lo stesso debba osservarsi quando la parte rimasta soccombente nei due Giudizj volesse reclamare contro i medesimi per manifesta ingiustizia, a cui avesse dato motivo un manifestò errore di fatto riconosciuto posteriormente alli seguiti Giudizj.

22. Per eseguire in serie le ricerche riguardanti le Cause da incoarsi in via ordinaria, si ricerca a questo passo sull' Articolo 15. se la proibizione data alle Comunità, ed altri Corpi ivi indicati di promuovere azioni senza il permesso della Regia Commissione Camerale, si estenda anco alle azioni puramente Creditorie di esse Comunità, e Corpi in confronto d' Affittuali, Livellari, Contribuenti, ed altri loro Debitori.

23. Parimenti sull' Articolo XVII. se nelle Cause incoate, e pendenti di dette Comunità, e Corpi, nelle quali esiste il Decreto

Ad 21. All' incontro l' Articolo 49. dell' Organizzazione parla della Querela, che per capo di nullità di manifesta ingiustizia vorrà interporre la Parte, che avrà di già soccombuto in due Giudizj, nel qual caso la Parte soccombente si rivoglierà direttamente con un ricorso in iscritto al Regio Tribunale Revisorio, il quale *causa cognita*, procederà indi com'è determinato all' Articolo 50. dell' Organizzazione su tal Argomento.

Ad 22. Competendo a tutti i Corpi Territoriali, e Comunità il diritto di esiggere i loro Affitti, Crediti, Livellarj, ed altri diritti, e competenze spettantigli saranno abilitati pure a potere procedere contro i morosi Debitori in via ordinaria, proponendo le loro rispettive azioni creditorie senza un' espresso permesso a tale oggetto della Regia Commissione Camerale, il quale dovrà essere addomandato soltanto al caso, che il Debitore facesse opposizioni che comprometteressero il Corpo in un formale litiggio, ed ogni qualvolta che detti Corpi intendessero di promuovere azioni a nome Pubblico, conforme viene stabilito al citato Articolo 15. dell' Organizzazione.

Ad 23. Se di già è stato impetrato l' assenso pria d' incoarsi la Causa tutt' ora pendente di qualche Comunità dalla legittima

di permissione del Pubblico Rappresentante d'allora, ed in alcune anche dell'ex-Senato, occorre impetrar nuovo assenso dalla Reggia Commissione Camerale.

La proibizion sommaria non ha
eff. *Rassando alle Cause da incorsi in cui*
-1102- 912 *Sommaria sull' Articolo LII.* 154 912
-115- 14 Non esistendo in questo Foro che un
Giudice Sommario, che sopra semplice Ci-
tazione verbalmente decide per Legge sino
alla Somma di Lire 25, si ricerca se nelle
Cause superiori alla Somma predetta, e in-
feriori agli Ducati 200, si abbia a procedere
avanti alcuno de' Giudici ordinarij di prima
Istanza, sempre co' metodi, che secondo la
rispettiva qualita delle azioni erano in pra-
tica nel 1796, e se il Giudizio che fosse
per nascere sia innappellabile, e diffinitivo.

La proibizion sommaria non ha
eff. *Rassando alle Cause da incorsi in cui*
-1102- 912 *Sommaria sull' Articolo LII.* 154 912
-115- 14 Non esistendo in questo Foro che un
Giudice Sommario, che sopra semplice Ci-
tazione verbalmente decide per Legge sino
alla Somma di Lire 25, si ricerca se nelle
Cause superiori alla Somma predetta, e in-
feriori agli Ducati 200, si abbia a procedere
avanti alcuno de' Giudici ordinarij di prima
Istanza, sempre co' metodi, che secondo la
rispettiva qualita delle azioni erano in pra-
tica nel 1796, e se il Giudizio che fosse
per nascere sia innappellabile, e diffinitivo.

La 15. Essendosi praticato in ordine alla Leg-
ge Statutaria di procedere Sommariamente,
cioè con esecuzioni parate, e non con Di-
manda, salva però l'Appellazione per Cre-
diti privilegiati espressi nel Quesito XI.,
tuttocchè superiori alla Somma delli Duca-

Rappresentanza ch' esisteva, allora quando fu proposta l'azione, non è bisogno di un nuovo assenso della Commissione Camerale, essendosi di già ottenuto il fine contemplato dall' Organizzazione stessa,

Ad 24. Con Rissoluzione posteriore all' Editto 31. Marzo è stato nominato un Giudice per Vicenza abilitato a decidere sommariamente, e deffinitivamente quelle Cause, che nell' estimabilità non oltrepassano il valore di L. 300. Le Cause maggiori debbono appartenere alla cognizione del Giudice Ordinario da trattarsi secondo i metodi stabiliti dalla vegliante Legislazione. Similmente in ogni altra Città, e Luogo sarà sommariamente, ed innappellabilmente dal competente Giudice deciso sino alla somma fissata da' rispettivi Statuti, e sarà appellabile il Giudizio sopra quelle somme, *quantunque minori delli Duc. 200.*, che per li Statuti fossero appellabili, qualora per qualche Città o luogo con Decreti Governativi non sia stato altrimenti disposto.

Ad 25. In tutte le Cause di Crediti privilegiati che nel 1796. erano abilitate alla trattazione Sommaria *quantunque ascendenti la somma di Duc. 200.*, e nelle quali si procedeva con esecuzione parata, e non con Domanda, si procederà pure co' metodi, ch'

ti 200., onde abbreviare il corso degl' Atti, e facilitare la consecuzione, ricercasi, se per tali Crediti eccedenti Ducati 200. abbiano a ritenersi in prima Istanza li metodi, ch' erano in pratica nel 1796. oppure debba procedersi per via di Domanda,

*Passando in fine alle Cause incoate
sull' Articolo LX.*

26. Sussistendo in questo Foro li Tribunali di prima Istanza, ch' erano anteriormente esistenti, si ricerca, se le Cause tanto di merito, che d' ordine già istituite, e riasunte alli Tribunali stessi, debbano esservi di nuovo insinuate.

27. Potendo nascere Cause d' Ordine, o di Articoli interlocutori sù quelle di Merito pendenti in prima Istanza, ricercasi se il Giudizio, che fosse per nascere abbia ad essere innappellabile.

28. Insorgendo Cause d' Ordine in quelle di Merito pendenti in Appellazione, ricercasi se debbano, come per l' avanti essere istituite dinanzi al Presidente, e se il suo Giudizio debba esser definitivo.

erano in pratica nel 1796. esclusa la Disputa, sempre però previo ricorso in iscritto. Avrà egualmente a praticarsi nelle altre Città, e Luoghi, sempre a tenor de' rispettivi loro Statuti, e colli metodi, che erano in pratica nel 1796.

Ad 26. Si risponde, che presso li Tribunali di Prima Istanza anteriormente all' Organizzazione stabiliti, e confermati, e riconosciuti col nuovo Piano di Organizzazione avranno il loro corso anche le Cause pria incoate di qualunque natura sieno, secondo il sistema, col quale erano incamminate, senza che vi sia bisogno di ricominciarle a capo, e riassumerle, come chiaramente lo prescrive il citato Articolo 60.

Ad 27. A tale Quesito servirà la risposta data desuper *Ad 15.* che si ripete.

Ad 28. Gli Atti di puro ordine, che insorgere potessero in una Causa di merito pendente in Appellazione, verranno istituiti dinanzi il Preside di Appello, che li deciderà innappellabilmente e solo tali decisioni sopra Atti interlocutorj, che potessero ferir il merito della Causa, e sopra denegati suff.
vol. 8, N.º XXVIII. E e

29. Altre delle Cause pendenti in prima Istanza , essendo inferiori alla determinata per la Sommarietà , si ricerca , se debbano progredirsi al Tribunal Ordinario , e se il suo Giudizio debba essere deffinitivo , tuttocchè di un solo Giudice .

30. Altre di dette Cause essendo pendenti in seconda Istanza , ricercasi , se il Giudizio del Tribunale d' Appello sulle medesime anche di Taglio abbia ad essere Deffinitivo , riflettendosi , chè alcune di esse vi sono semplice Spedizione absente .

31. Alcune altre delle Cause pendenti , vertendo o in prima , o in seconda Istanza sopra quelle di nullità prodotte ai Tribunali , che più non sussistono , ricercasi se debbano essere intimate rispettivamente alli Tribunali di prima Istanza , o di seconda per ispedirsi colli metodi , che saranno prescritti per le Cause di Merito , relativamente alla summa determinata per le Cause Sommarie Ordinarie .

fraggi, ed altre providenze, potrà la Parte soccombente ricorrere appellando al Corpo, ossia al Tribunale stesso, conforme viene prescritto all' Articolo 44.

Ad 29. Si risponde quanto fu di già detto *Ad 24.*

Ad 30. Si risponde quanto fu detto *Ad 24.*

Ad 31. Le Querele di nullità di già anteriormente al nuovo Piano di Organizzazione state introdotte, e che pendevano presso diversi Tribunali, che più non esistono per il detto nuovo Piano, dovranno continuarsi presso quelli rispettivi Tribunali, che sono stati surrogati alli anteriori, e ne quali sono devolute tutte le Pendenze dei rispettivi soppressi Tribunali; se si tratta poi di Querele di nullità semplicemente state insinuate, e non per anco riconosciuto desuper se admissibili, o nò dovranno queste

rimettersi tutte al Regio Tribunale Revisorio di Venezia, onde proceda a senso del prescritto agli Articoli 49. e 50. dell'Organizzazione Civile.

Dal Regio Tribunal Revisorio di Venezia li 8. Agosto 1798.

(*Angelo Maria Priuli* Presidente.

(*Antonio Cigogna*.

(*Ottavian Maria Zorzi*.

(*Mattio Pizzamano*.

(*Antonio Casara*.

(*Gio: Battista Seriman*.

(*Carlo Mozzoni*.

Glo: Andrea Fontana Seg.

NO.

NOTIFICAZIONE.

LA REGIA

COMMISSIONE CAMERALE

E SUO DIPARTIMENTO

A' CORPI DI TERRA-FERMA.

P Rescritta dall'Imperial Regio Governo Generale ad oggetto di sovvenire a'bisogni della Città, e Provincia di Adria per i provvedimenti Militari, l'immediata verificazione di un'Imposta di Lire 75331:5:8. La Regia Commissione Camerale, fa sapere, che per la detta somma calcolato con equo riparto l'aggravio sui Campi Alti, Mezzani, e Bassi delle Ville del Territorio di Adria contribuenti a tenor dell'accompagnato Catastico, risulta per i primi la somma di Lire 4:12. al Campo, di Lire 3:1. per i secondi, e di Lire 1:10. per gli altri.

Sopra questi Piani sarà ciascun Possidente immancabilmente obbligato a corrispondere la propria Quota, e questa divisa in tre eguali Rate, la prima nel Mese di Settembre, la seconda in Ottobre, la terza in Novembre, nel qual tempo sarà abbonato il Don del die-

dieci per cento, e spirati li periodi predetti dovrà esser pagato in pena parimenti del dieci per cento.

Sarà destinata in Adria dalla Comunità, apposita Persona con prestazione d' idonea pieggiaria a ricevere li relativi contamenti, li quali saranno raccolti; e custoditi in Cassa a parte per le susseguenti disposizioni:

Il Dinaro che sarà esatto da questo Campatico, sarà unicamente impiegato ne' provvedimenti Militari, e nel pagamento de' debiti incumbenti alla Comunità per li provvedimenti somministrati ne' decorsi Mesi alle Truppe Imperiali, dovendo nella Cassa stessa passar il Dinaro che sarà riscosso per prezzo de' Generi somministrati fin ora, e che si somministreranno in seguito alle Truppe predette, e dovrà di Mese in Mese mandarsi dalla Comunità il conto del riscosso, e speso con i relativi documenti all' approvazione della Regia Commissione Camerale.

Venezia 14. Agosto 1798.

(*Francesco Donado* Presidente.

(*Pietro Zen* Referente.

(*Alvise Contarini 2.º Cav.* Referente.

Zuànnè Vincenti Foscàrini Segr. R.

Approvata dall' Imp. Reg. Gov. Gener. con
Decreto 15. Agosto corrente.

NO.

NOTIFICAZIONE.

LA REGIA DELEGAZIONE

SOPRA OSPITALI , MONASTERJ , SCUOLE ,
E PIE FONDAZIONI .

V Edendo trascurata d'alcuni Superiori , ed altri Individui di Monasterj , Ispezionati negli Spedali , e Direttori di Scuole , e d'altre Pie Fondazioni , l'obbedienza alle Leggi , e Discipline , che l'Organizzazione per ordine Sovrano pubblicata li 31. Marzo decorso richiamò alla lor'integral'osservanza , e supponendo che ciò dipenda da sola inscienza , anzi che da volontaria recedenza alle stesse Leggi ; questa Regia Delegatione , cui è appoggiata per comando di S. M. l'Augustissimo Imperatore , e Re Nostro Sovrano la Sopraintendenza al Regolamento , Amministrazione , e Disciplina di detti Corpi , rende pubblicamente noto , che rimesse nel pieno suo vigore le Leggi , e Discipline , ch'erano vigenti all'Epoca primo Gennaro 1796. , mentre si riserva di repubblicarne , occorrendo alcuna in particolare , è in dovere di esigerne di tutte generalmente l'esatto adempimento , ben persuadendosi , che si farà ognuno un preciso dovere di scrupolosamente eseguirle per risparmiare alla Delegatione mede.

desima la dispiacenza di ricorrere a que' mezzi, che fossero riconosciuti valevoli a reprimere qualunque arbitrio, e contravvenzione.

Il presente sarà stampato, pubblicato, affisso, e consegnato alli Superiori, e Direttori de' Corpi suddetti per l'immancabile sua osservanza.

Venezia dalla Regia Delegazione suddetta
li 14. Agosto 1789.

(*Tomà Corner Capo.*

(*Carlo Zen Delegato.*

Sebastian Zocchi Reg. Cancell.

R. I.

VENEZIA 29. Maggio 1798.

COL Proclama 6, passato febbrajo si sono ripristinati i Feudatarj ne' rispettivi Privilegj, de' quali fossero in possesso nel 1796. esercibili a' termini della vegliante Legislazione specialmente negl' oggetti Giudicjarj per un' analoga corrispondenza fra i Tribunali Superiori, e gl' inferiori destinati all' amministrazione di Giustizia. Tali diritti Feudali però diversi sono non solo per la diversità delle prerogative accordate mediante le rispettive Investiture, ma ben anche pel differente stato di possesso, nel quale si trovano i Feudatarj nella suaccennata epoca; possesso cui si deve avere riguardo nell' adottato interinale sistema. La diversità degl' indicati Privilegj si verifica in alcuni de' Feudi; de' quali trovasi investito il Nobil Uomo Conte, e Marchese Antonio Savorgnani, dal che nasce la differenza delle misure da prendersi nel combinare l' esercizio delle prerogative Feudali co' metodi, ch'è piacciuto a Sua Maestà d' introdurre provisoriamente in queste sue Suddite Provincie per una più regolare amministrazione di Giustizia.

I Feudi, i quali non sono ne' diritti Giudicjarj particolarmente privilegiati, e di cui trovasi investito il detto Nobil Uomo, sono
 vol. 8. N.º XXIX. F f quel-

quelli di Pinzano, Osoppo, Savorgnan, Buja, e Pradamano colle Ville adiacenti.

Dalle Investiture esebite, e da quanto ha comunicato il Feudatario, si è rilevato, che prima de' noti cambiamenti Politici due erano i Giudizj, che avevano luogo innanzi ai Giudici dallo stesso Feudatario destinati.

Nelle materie Civili qualificate per la via giudiziaria era di competenza il Giudizio del così detto Capitano, ma la Parte, che si trovava gravata dalla proferita Sentenza poteva interporre l'Appellazione al Giudice di Appello eletto dallo stesso Feudatario; e sebbene le due Sentenze fossero conformi erano ciò nondimeno soggette al Reggimento d'Udine, vale a dire al Rappresentante Veneto, o suo Vicario, la di cui Sentenza, tanto nel caso di conferma delle prime, che di riforma, se il Giudizio cadeva sopra una Causa non eccedente nel valore la somma di Ducati cento correnti si devolveva nullameno al Generale di Palma, e se poi era di maggior entità, doveva l'Appellazione portarsi ai Magistrati di Venezia.

Per le Cause Criminali si osservava presso a poco lo stesso metodo, ma dovevano parteciparsi alla superiorità Veneta i casi d'Omicidio, dalla quale veniva incaricato il Rappresentante d'Udine ad avvocare il Processo di già incoato onde portato a compi-

pimento avessero luogo gli effetti di Giustizia.

Per combinare per tanto la trafila Giudiziaria interinalmente stabilita in questo Dominio coi Privilegj competenti al succennato Nobil Uomo qual Feudatario di Pinzano, Osoppo, Savorgnano, Buja, e Pradamano colle Ville adiacenti vedute le Investiture Feudali, e sentito lo stesso Feudatario si sono prese le seguenti provvisorie determinazioni.

Primo. Cesserà da qui innanzi la forma di procedura per le Cause civili osservata nel 1796. ne' succennati Feudi, non essendo combinabile col Proclama 31. Marzo la molteplicità di Giudizj, cui i collitiganti erano soggetti prima di portare a termine la propria causa, nè consentaneo col risparmio di spese, cui si deve aver riguardo per non aggravare soverchiamente chi si trova involto in qualche giudiziaria pendenza.

Secondo. Ne' luoghi Feudali, ov' era destinato il Giudice di prima Istanza, e d' Appellazione dovrà in vece nominarsi un solo Giudice fornito de' necessarj requisiti di dottrina, e savia condotta, ed a questo Giudice apparterranno tutte le Cause comprese nella propria Giurisdizione, ritenuta la regola, che l' Attore deve seguire il Foro del Reo.

Terzo. L' ordine Giudiziario da osservarsi dalle Parti contendenti, e dal detto Giudice

da eleggersi dal Feudatario dovrà essere quello stabilito nel Proclama 31. Marzo non avuto riguardo alla disposizione de' Statuti, o alle consuetudini in quella parte, che potessero esser contrarie a questo provvedimento.

Quarto. La parte che si crederà gravata potrà appellare il Tribunale d' Appello d' Udine secondo i metodi, ed entro i termini nello stesso Proclama prescritti: Confermandosi la Sentenza non vi sarà luogo ad ulteriore Giudizio eccettuati i casi, di cui nel Proclama medesimo agl' Articoli 49., e 50., e non essendo la Sentenza d' Appello conforme a quella del Giudice di prima Istanza potranno le parti continuare il Giudizio innanzi al Tribunale di Revisione di Venezia.

Quinto. Siccome poi il sottoporre all' Appellazione le Cause di poca entità, oltre che riesce di grave dispendio, e disappunto ai litiganti specialmente non facoltosi, fomenta lo spirito di litigio, si dichiara che non saranno appellabili quelle Cause, le quali nella loro estimabilità non oltrepasseranno il valore di Lire cento correnti da trattarsi perciò nella via sommaria, e definitiva.

Sesto. Quanto alle Cause Criminali dovrà il Giudice feudale attenersi ai metodi prescritti negl' articoli 23. 24. 25., e 26. del Proclama 6. passato febbrajo desumendo la misura de' diritti, obblighi Giurisdizionali; e del-

delle proprie incombenze da quanto prescriveasi negli stessi Articoli.

Ciò quanto ai succennati Feudi. Rispetto poi a quelli di Belgrado, e Castel novo, de' quali è investito, e trovasi in possesso lo stesso Nobil Uomo Conte Savorgnan si è dalle prodotte Investiture rilevato, che speciali sono le prerogative annesse ai Feudi medesimi colla Giurisdizione di mero, e misto Impero, cioè Civile, e Criminale, e con pena eziandio di sangue, e di ultimo supplizio, salvo però sempre l'alto Dominio della Repubblica, e la Superiorità dell'Eccelso Consiglio di Dieci. Da quanto poi ha egli esposto, e giustificato mediante la produzione de' relativi documenti erano nel 1796. dal Feudatario destinati tre Giudici. La Sentenza del Giudice di prima Istanza si risolveva propriamente in un' opinione di nissun legale effetto, giacchè appellandosi quand' anche il Giudice di seconda Istanza avesse confermato il primo Giudizio si devolveva ciò nondimeno la causa al Giudice di terza Istanza; dal quale confermandosi la Sentenza pronunciata dal Giudice d' Appello, la causa era inappellabile; ma se la Sentenza non era conforme si devolveva il Giudizio al Consiglio di Dieci.

Per le Cause Criminali i Giudici del Feudatario avevano tutte le facoltà, ma il condannato poteva appellare al Consiglio di Die-

Dieci quando le Sentenze non erano conformi.

Ritenute quindi le prerogative di questi Feudi, e lo stato di possesso del 1796. si sono prese le seguenti provvisorie determinazioni combinate co' Privilegj speciali annessi ai Feudi, di cui si tratta, col relativo possesso del Feudatario, e colla trafila giudiziaria interinalmente stabilita.

Primo. In luogo delle tre, due saranno le Istanze in detti Feudi da destinarsi per la decisione delle Cause civili. Il Giudice deciderà di qualunque Causa come in passato portata al di lui Giudizio. La parte, che si crederà gravata dalla Sentenza potrà interporre l'Appellazione alla seconda Istanza, da cui se sarà confermata non vi sarà luogo ad ulteriore Giudizio, eccettuati i casi, di cui negl' articoli 49., e 50. del Proclama 31. Marzo, altrimenti la Causa sarà devoluta al Tribunale di Revisione esistente in Venezia.

Secondo. Il metodo di procedere tanto per la compilazione degl'atti, che per i termini sarà lo stesso, di cui si parla nell' articolo terzo di questo Decreto, che riguarda gli altri Feudi particolarmente non privilegiati. E per le Cause non eccedenti il valore di Lire cento correnti dovrà osservarsi la norma stabilita nell' articolo quinto.

Terzo. Siccome pos i Tribunali d' Appello sono formati da tre Individui, per uniformar-

formità di sistema il Tribunale d' Appello da destinarsi dal Feudatario, dovrà esso pure essere Collegiale postocchè gli competerebbe le stesse prerogative accordate ai detti Tribunali tanto nel Civile, che nel Criminale.

Quarto. Per le Cause Criminali si dovrà osservare il metodo stabilito dal Proclama 6. passato febbrajo talchè il Giudice di prima Istanza avrà le stesse facoltà competenti agl' altri Giudici, ed il Tribunale Feudale d' Appello dovrà conoscere di quelle Cause, che sono riservate nello stesso Proclama ai Tribunali d' Appellazione esistenti in queste Provincie. S' intende però che il Feudatario, ed i Giudici, o Tribunale dal medesimo destinati non avranno facoltà di irrogare la pena dell'ultimo supplizio, od altra equivalente, ma che nel caso che la qualità del delitto possa meritare una tal pena dovranno i Giudici, o Tribunale osservare le direzioni prescritte per simili occorrenze dallo stesso Proclama.

Quinto. Sebbene non sia d' uopo, si dichiara ciò nondimeno che con queste interinali disposizioni non si possono, nè si debbono intendere in verun modo limitati i diritti dell' alto dominio di Sua Maestà sopra gli stessi Feudi per tutti gli effetti al Dominio stesso connaturali.

Sesto. Per le cause, che possono emergere

re tanto Civili, che Criminali fra il Feudatario, e i proprj Sudditi, dovranno le Parti collitiganti rivolgersi al Giudice per tali Cause specialmente destinato in Udine, innanzi al quale ciascuno de' contendenti potrà fare le proprie incombenze, osservati i metodi dall' Attuale Legislazione prescritti.

Settimo. Si dichiara finalmente che il detto Nobil Uomo s' intende ripristinato in tutti gli altri diritti annessi ai rispettivi Feudi, e de' quali si trovava in possesso nella succennata epoca 1796.

Per ordine del Sig. Comandante Generale.

(PELLEGRINI R. Commissario.

Patroni R. Segr.

Al Nobil Uomo Co:, e March.
Antonio Savorgnani.

Venezia,

IL

IL R. TRIBUNAL CRIMINALE DI TREVISO

Al Rev.º Parroco di

N O T A.

Provvido e costante l'impegno della Regia Delegazione di Polizia nel garantire li Sudditi di questa Provincia da ogni e qualunque danno che potesse contro di loro esser tentato; ha estesa apposita notificazione onde ovviare possibilmente il dannoso pregiudizio che recano i Derubatori ai Proprietarj delle Campagne.

Demandatone quindi l'incarico della promulgazione, e quello dell'esecuzione delle comminate pene al R. Giud. Crim. si fa egli sollecito di accompagnare tosto la relativa Stampa al Rev.º Parroco a cui saranno esibite le presenti, chiamando precisamente il suo zelo di farne immediatamente la pubblicazione, e quindi chiaramente spiegarne il contenuto al Popolo, facendo sapere inoltre, che della robba derubata scoperta, e di cui non fosse trovato il Proprietario, è autorizzato il Giud. Crim. farne la disposizione a favore del Denunciante, e de' Poveri. Si attenderà dell'eseguito il riscontro relativo, e sempre aggradito,

Treviso 11. Luglio 1798.

(Gaetano Bonaldi Giudice Criminale .

Gio. Nascivera Cant. Grimin.

vol. 8. N.º XXX.

Gg

RE-

REVEREND.mo SIG.

REndendosi necessario per esecuzione degli ordini derivatici dal Gen. Comando, di rilevare la vera, e precisa quantità, e qualità della raccolta del Formento, Segalla, Avena, e Paglia dell'Anno corrente, ci rinvogliamo perciò alla nota diligenza di Lei Molt. Rev. Par., acciocchè colla sua assistenza, e coll'opera immediata degli Uomini di Comun, e Meriga di ognuna delle Comuni soggette alla di lei Parrocchia sia nel più breve termine possibile, e colla più scrupolosa esattezza descritto nelle rispettive colonne della Tabella che si accompagna, la reale indimnuta quantità e qualità de'Generi sopraindicati in questo Anno raccolti, e le appartenenze di ognuno delli rispettivi Proprietarj.

Siccome tali misure sono dirette ad assicurare la sussistenza alle Truppe dell'Augustiss. Nostro Sovrano, così resta Ella pregata di consigliare ognuno a non usare la più picciola occultazione, od alterazione nelle Denunzie de'Generi stessi, mentre venendo questi scoperti in mancanza, locchè non potrebbe avvenire, che per mala intenzione di speculazioni immediatamente pregiudizievoli all'interesse delle Truppe, e del Commercio, in questo caso tutti li Generi occultati caderebbero soggetti alla pena di confisca.

Nel

Nel mentre però, che Noi ci prestiamo ad obbedire agli Ordini Supremi in tale rapporto ricevuti, non trascuri Ella di renderli noti ad ognuno, onde possa incontrare esattamente il Superiore Comando, e dimostrare in tal modo il loro sentimento di vera Sudditanza, e profondo attaccamento all' Augusto e Clementiss. Nostro Sovrano.

Certi della benemerita, ed utile opera sua in questo importante argomento, le desideriamo ogni più compiuta felicità.

Treviso li 22. Luglio 1798.

(Florian Goletti Prov. Deleg. e Colleghe.

Stefano Alberti Nod. Canc.



QUesta Regia Intendenza ritrovando debitore alla Regia Cassa, accorda il termine di giorni sei posteriori alla presente intimazione a soddisfare il di lui debito con la relativa pena, passati li quali senza che sia stato effettuato l' intiero pagamento, procederà contro il renitente alle più risolute esecuzioni.

Treviso li

Gg 2

SUA

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

ANDREA QUERINI

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE DI STATO
DI SUA M. I. R. APOST.

PRESID. AL CES. R. ARSENAL DI VENEZIA.

*Comandante della Marina Ecc-Veneta,
e di quella Imperiale di Trieste.*

IN coerenza alle Leggi, e consuetudini vigenti nell'Anno 1796., e sulle rappresentazioni fatte a questa Presidenza dal Co. Girolamo Manfrin Regio Amministratore della Finanza Tabacchi, ordina risolutamente Sua Eccellenza infrascritto quanto segue;

Primo. Che sia estirpata l'Erba Regina, che si trovasse in cadaun Bosco tanto Pubblico, che Privato, soggetto a questa Presidenza, e Comando, incaricando a tale oggetto tutti gl'Ispezionati Boschivi alla più attenta sopravveglianza, onde si effettui la estirpazione suddetta, che a preservazione della Imperial Regia Finanza si vuole assolutamente verificata.

Secondo. Vengono in conseguenza di ciò incaricati gl'Ispezionati stessi d'impedire qualunque Semina, o Trapianto dell'Erba mede-

desima, il che succedendo furtivamente per opera di qualche Persona particolare, o ispezionata, sarà l'inobbediente a questo preciso Ordine assoggettato a quelle severe pene, che dalla Presidenza all'Arsenal, e Comando di Marina saranno trovate di giustizia.

E del presente ne saranno trasmessi gli occorrenti Esemplari agli Ispezionati Boschi-
vi, perchè sia pubblicato, e diffuso ad universale notizia, e perchè sia invigilato alla più esatta, e severa esecuzione.

Dat. dal Cesareo Regio Arsenal di Venezia li 20. Agosto 1798.

(Querini Presidente d'Arsenal, e Marina)

Vettor Gabriel Segr.

RE.

REVERENDISS. SIGNORE

IN sequela delle determinazioni prese dal General Comando, onde siano provveduti di Fieno li Magazzini Militari, si rivolse all'oggetto questo Regio Imp. Commissario alli Viveri Militari alli Nobili Signori Consoli ad effetto che siano prese le convenienti misure, perchè il Comando Sovrano sortir abbia la piena sua esecuzione.

Egli è dunque per cui viene pregata la nota diligenza di Lei, Molto Rev. Parroco, acciocchè colla sua assistenza, e coll'opera immediata degli Uomini di Comun, o Meriga di ognuna delle Comuni soggette alla sua Parrocchia, sia dal termine di giorni sei dal giungere della presente, descritto nella Tabella che si accompagna, la quantità tutta del Fieno della actual nuova raccolta effettivamente esistente, e li Nomi di ognuno delli proprietari. E siccome è precisa intenzione di chi ci regge in nome dell' Augusto nostro Sovrano, che non abbiano a rimanere in verun modo sprovvisti del proprio mantenimento gli Animali di qualunque specie, che si attrovano nelle Comuni di questo Territorio per quel numero maggiore che abbisognasse per il lavoro delle Terre, così si darà Ella il merito di far descrivere la
quan-

quantità necessaria del Genere stesso per il loro mantenimento, onde nella giusta sottrazione delli occorrenti bisogni, sia poi espressa per ultimo la libera quantità del Genere medesimo calcolabile e disponibile per li Magazzini Militari, locchè tutto dovrà essere connotato separatamente nelle Colonne contenute nella unita Tabella, quale avrà ad esserci nel termine delli predetti giorni sei rimessa.

Nel mentre li Nobili Signori Consoli devono obbedire agli ordini supremi in tal rapporto ricevuti, non manchi Ella di renderli noti ad ognuno colle contemplate già prescritte avvertenze di equità e Giustizia, onde si presti ad incontrare esattamente il superiore Comando, e dimostrare in tal modo il loro sentimento di vera sudditanza e profondo attaccamento a S. M. I. R. A. Graziosissimo Nostro Sovrano.

Sicuri li Nobili Signori Consoli stessi della benemerita ed utile opera sua in questo importante argomento, le desiderano ogni più compiuta felicità.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 19. Agosto 1798.

(Fabio Pagani qu: Antonio Console .

(Gio: Alpago qu: Francesco Console .

Antonio Pagani Cancell. de Mand.

Vil.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
D I V I C E N Z A .

Repristinati col venerato Editto 6. Febbrajo scorso di S. E. OLIVIERO Co: di WALLIS Ciambellano attuale di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica, Generale di Artiglieria, e Proprietario di un Reggimento d'Infanteria, e Comandante Generale dell'Armata d'Italia ec. li Corpi tutti sotto qualunque nome essi fossero all'Epoca del giorno primo Gennajo 1796., riprendendo gli stessi per conseguenza la loro attività, ed il libero esercizio, e godimento de' loro Privilegj, e Funzioni, come lo erano sotto l'antico Governo; perciò a divota supplicazione delli legittimi Rappresentanti la Fraglia de' Mercanti Drappieri di questa Città,

Sue Signorie Illustriss. fanno pubblicamente intendere, e sapere, che essendo conseguentemente stata rimessa, e ripristinata anche la Fraglia suddetta, sia e s'intenda risolutamente proibito a qualunque Persona di che grado, e condizione essere si voglia, la quale non sia descritta nella Fraglia stessa,

vet. 8. N.º XXXI.

H h pra-

praticar cos' alcuna a turbamento, ed offesa de' Diritti, Privilegi, e prerogative della Franglia suddetta in dipendenza, e relazione della Matricola tuttora vigente della medesima; e ciò sotto le pene in caso di provata contraffazione comminate nel proposito.

Ed il presente sia stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti per l'inviolabile, e dovuta sua esecuzione.

Vicenza 22. Agosto 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Andrea Balzi Salvioni Dot.
- (D. Gio: Battista Orazio Porto.
- (D. Francesco Maria di Thiene quond. D. Leonardo.
- (D. Scipione Capra.
- (D. Alfonso Maria Loschi.
- (D. Marc' Antonio Trissino.
- (D. Leonardo Ferramosca.
- (D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.

*Pietro Antonio Borgo primo Rason.
della Magn. Città Mand. &c.*

Addi Detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec.: così riferendo Brunello Guardia.

GL

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
DEPUTATI
DELLA MAGNIFICA CITTA'
DI VICENZA.

Confermata dalla Regia Commissione Camerale con ossequiato Decreto 12. Giugno passato la Fiera del Zocco da essere aperta secondo il consueto, e come atrovavasi all' Epoca 1796.

Sue Signorie Illustriss. inerentemente all' accennata Deliberazione della Regia Commissione Camerale suddetta fanno pubblicamente intendere, e sapere:

Che la Fiera del Zocco sarà aperta secondo il consueto per li tre giorni fissati dal Decreto del Senato 1685. 12. Agosto con tutti li Diritti, e Privilegj del N. H. Ferrigo Priuli IV., e nella medesima forma, come fu in progressione eseguito, e come trovavasi alla citata Epoca 1796.

Ed il presente sia stampato, pubblicato, e circolarmente diffuso ad universale cognizione.

Vicenza 22. Agosto 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

D. Andr. Balzi Salvioni Dot.	D. Alfonso Maria Loschi
D. Gio: Battia. Orazio Porto	D. Marc' Antonio Trissino
D. Francesco Maria di Thie-	D. Leonardo Ferramosca
ne qu: D. Leonardo	D. Filippo Luigi Sale Man-
D. Scipione Capra	fredi Repeta.

Piet. Ant. Borgo primo Ras. della Magn. Cist. Mand. Ors.

A. V. V. I. S. O.

Inerendosi da questo Regio Tribunale d' Appello alla ossequiata Nota del Regio Tribunale Supremo Revisorio del primo del corrente mese di Agosto, si notifica a chiunque, che provvisoriamente, e sino a nuove deliberazioni abbiano ad esigersi le Tasse e Mercedi degli Atti Giudiciarij, cioè per quelli che si praticano secondo l'epoca del 1796. nelle identiche misure fissate dalla Tariffa a stampa stabilita dal Magnifico Consiglio de' XII. e L. di questa Città, con Parte 23. Settembre 1775. e 17. Marzo 1784. approvata dall'ex-Magistrato del Sindico li 7. Giugno, e confermata dal Consiglio di 40. al Criminal 11. Agosto 1784.

Rispetto poi gli atti di nuova istituzione relativi alla presente trafilla Giudiciaria, e non compresi nella Tariffa stessa, dovranno essere pagati colle norme del provvisorio Piano a stampa pubblicato ai 29. dell'ultimo scorso mese di Maggio.

VICARIUS DOMUS MERCATORUM VERONÆ.

AD istanza dell'Arte Biavaroli Massar, e Bancali dell'Arte stessa di questa Città Borghi, e Sottoborghi; commetteremo a voi infrascritti Confratelli di detta Arte il dover nel

nel termine di giorni tre dopo, pagare ed aver pagato nelle mani de' Spettabili Signori Bortolo Bertonceli Nodaro stabile, e Signor Giuseppe Bonamico Nodaro Coadiutor quanto siete stato aggravato di Dadia Ordinaria come da riparto sopra l'Estimo all'Officio nostro prodotto, e così detta Dadia oggi prodotta al detto Officio nostro; non che nel termine ut supra pagare ed aver pagato tutti li residui di Estimi, Tanse, Dadie, Ingressi, Imprestiti, ed altri debiti che fossero difettivi come a basso; altrimenti spirato detto termine, e non fatto il dovuto pagamento nelle mani come sopra, saranno contro de' renitenti rilasciate le esecuzioni di pignora senza altro avviso, con le solite tanse a' Ministri in forma, che tanto &c. In quorum fidem &c. La Dadia è a soldi 52. per danaro.

Dat. die 31. mensis Julii 1798.

(Franciscus Marcus Crema Delegatus.

Sig.

Estimo dinari N.	Dadia a soldi 52. per danaro	Troni	Soldi
	Residui di Estimo	T.	s.
	Ingresso	T.	s.
	Tanse	T.	s.
	Dadie	T.	s.
	Carette	T.	s.
	Imprestiti forzati	T.	s.
		<hr/>	
		T.	s.
		<hr/>	

Giuseppe Francesco Bonamico Notaro.

LI

LI NOBILI E MAGNIFICI
 PROVEDITORI DI COMUN
 RAPPRESENTANTI
 IL CONSIGLIO GENERALE
 DELLA CITTA' DI VERONA.

Proibita con li due ossequiati Proclami
 20. Aprile e 6. Giugno prossimi decorsi del
 comando Generale sino a nuovo ordine l'e-
 strazione da questa Provincia del Frumento,
 Segala, Avena, ed Orzo per tradurli all'e-
 stero, e nelle Provincie limitrofe della Ger-
 mania, onde assicurare la sussistenza di que-
 sti abitanti, e provvedere ai bisogni dell'Im-
 periale Regia Armata si rimarca la necessità
 di ravvivare quelle discipline, che in altri
 tempi furono adattate al Mercato franco,
 solito tenersi in questa Piazza della Bra,
 tendente non solo ad ottenere gli ottimi ef-
 fetti nella sua Istituzione contemplati a to-
 gliere gli arbitri, e defraudi, che fossero
 stati introdotti, ma anche ad assicurare sem-
 pre più l'esatto adempimento delle suddette
 provide ossequiate Prescrizioni. E perciò
 viene col presente ordinato.
 Primo. Che tutto il Grano, che sarà
 con-

condotto tutti li giorni in questa Città, cioè il Lunedì, Mercordi, e Venerdì, che non sia di ragione o di particolari, o per compra ad uso, e consumo delle loro famiglie, oppure, che comprato fosse da Pistori; o Farinati per ismercio delle loro Botteghe, debba tutto, e senza traviamiento esser condotto sopra detto Mercato, e non mai per qual si sia inescogitabile causa altrove, in pena della perdita del grano, e degli animali, ed altro ad arbitrio.

Secondo. A fine d'impedir le incette, e le collusioni, non potranno nè Molinari, nè Sensali, nè altre persone accostarsi al Mercato stesso, nè alli Sacchi, nè alli Portadori sotto qual si sia pretesto, o colore per comprar o contrattar Grani nè per se nè per altri, nè andar incontro in Città e fuori a Portadori o a Carri, che condussero Grani al Mercato, in pena scoperti o accusati rei, della perdita del grano, di Ducati cinquanta, e di esser processati criminalmente, e ad arbitrio.

Terzo. Non dovrà lo Spettabile Deputato dell'Officio Biade di questa Città, nè altro Deputato per li Mercati del Territorio, rilasciar mandati di licenza per trasporto de' Grani di qualunque genere, se il Compratore, o Conduttore non sarà munito di giurata fede del Reverendo Parroco, che detto Grano sia per consumarsi al bisogno de' parti-

ticolari od a smerciarsi nelle Botteghe di quel Paese, ove sarà concesso esser condotto. Dovranno pure li Deputati tener esatto registro della quantità, e qualità del Grano con licenza trasportato, e tener in filo le indicate fedi; quale registro dovrà esser fedelmente di mese in mese presentato nella Cancellaria del Generale Consiglio.

Quarto. Potranno bensì li Pistori, e Farinati muniti che siano del Mandato a stampa ottenuto col dar la legale pieggieria nello Spettabile Ufficio Biade, proveder le loro Botteghe, e comprar ogni sorta di Grano, non mai però per altri; potranno egualmente comprar Grani li Cittadini, e Benestanti, o altri per proprio uso, e delle famiglie, non però, o per infonticare, o per rivender, mentre qualor fossero o trovati infontegati, o accusati, non solo perderanno la roba acquistata, ma sottostaranno alla pena di Ducati cento, e d'esser processati criminalmente, e ad arbitrio della Giustizia.

Quinto. In vigor delle Leggi del libro IV. dello statuto Municipale capo 94. potranno i soliti Molinari suburbani, che macinano Grano per li Cittadini, estrarre il Grano de' Proprietarij sempre però muniti del solito Mandatino a stampa dell' Ufficio Biade colle condizioni, come in esso, e col preciso obbligo di riportar la farina in Città, giacchè trovati senza esser muniti di tal requisito, e non

non riportando il Grano, e scoperti altrove condurlo, soggiaceranno alla perdita del genere degli Animali.

Restano perciò i Ministri Pubblici a ciò incaricati dover invigilare sopra disciplina tanto importante; mentre scoperti, o per prezzo o per altro mezzo di collusione, e non fermando e roba, ed animali, il tutto prontamente rassegnando al predetto Ufficio Biade, saranno processati criminalmente, e corretti, *inspecta qualitate rei, & facti*.

Anche a' Pistori, e Farinati, e Benestanti riconosciuti, e per uso, e consumo delle Botteghe, e rispettive famiglie, sarà permesso col Mandato di licenza impetrar il trasporto; ma qualor fosse rilevato o far acquisti per incette, o per altrove spedirlo caderanno nelle pene degli antecedenti Capitoli.

Sesto. Dovrà in consonanza di questo lo Spertabile Deputato far tenere un libro di Registro di tali licenze, e per gli opportuni riscontri, e per tutti gli oggetti di buon ordine, e di cauzione di chi trasporta, e macina i Grani, e ritorna a condurli in Città o in altra forma li venissero concesse.

Settimo. Come poi il pubblico Misuratore, che su tal Mercato è dalla Magnifica Città destinato e a misurar grani, e a tenerli in deposito, lasciati che li vengano o dai Proprietarij, o dai Portatori, così oltre il dover tener tutte le misure giuste, e bolla-

te, dovrà tener un libro di registro de' Grani, che li vengono depositati e delle vendite, che con commissione di quelli avesse da esitare, sempre però a' soli Cittadini, come innanzi, e a' Pistori, e Farinati, muniti di mandato, restandogli proibito non solo di non pretendere di più della Tariffa prescrittagli dalla Magnifica Città, ma di comprar per altri o contrattar per incettatori, o simili in pena d'esser rimosso dall'impiego, e processato criminalmente.

Ottavo. Sarà merito della vigilanza de' Nobili Signori Cavalieri di Comun l'invigliare, e perquirire col maggior zelo su quanto viene ordinato col presente Proclama, col quale restano applicate le confische un terzo agl' Inventori, o Accusatori, un terzo all' Ufficio Biade, e suoi ministri, ed un terzo al fontico Farine a beneficio de' Poveri; e pubblicato che sia nelle forme ecc. dovrà esser affisso ne' luoghi più cospicui della Città, Borghi e Sottoborghi, come pure sarà pubblicato nelle Ville da' Reverendi Parrochi dall' Altare in giorno festivo, affisso a' luoghi soliti, e sarà debito de' rispettivi Consiglieri delle Comunità portare relazione allo Spettabile Ufficio Biade. In quorum fidem &c.

Verona li 4. Agosto 1798.

(Giovanni March. Sagramoso Proveditor.

(Alessandro Co. Lando Proveditor.

(Pietro Marchi Pignolati Dep. all' Off. Biade.

A V.

A V V I S O.

SI rende ad universale notizia, che dovendosi nel giorno 6. corrente Agosto riattare il Ponte Levatojo della Porta di S. Zeno resterà questa in conseguenza chiusa; il che potrà servire di regola a chiunque avesse ad usare in detto giorno dell'ingresso, ed'egresso della Porta medesima.

Verona 5. Agosto 1798.



LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI

IL GENERALE CONSIGLIO

DI VERONA.

PRestati dalli Proveditori di Comun in derivanza delle riveribili Lettere della Regia Commissione Camerale 24. Luglio prossimo decorso i loro diligenti esami per riconoscere da quale autorità procedano i diritti della Comunità di Minerbe di tener un Mercato nel giorno di Martedì di cadauna

I i 2

set-

settimana, un Mercato Franco ogni primo Martedì di cadaun Mese, ed una Fiera Franca nella seconda Domenica d' Agosto di cadaun anno; della Comunità d' Illasi per un Mercato ogni Lunedì non festivo; delle Comunità di Tregnago, e di S. Bonifacio egualmente per un Mercato ogni Giovedì pure non festivo, e della Comunità di Bussolengo per la facoltà di poter essere venduti e comperati grani sul proprio Mercato cadente nel Giovedì di cadauna settimana in ordine a Ducali dell' ex-Veneto Senato 26. Maggio 1623., dalle quali era tal genere di commercio vietato, ed escluso, rilevarono, non avere tutte le suddette concessioni altro titolo, che quello della Democrazia annullato, e dichiarato di nessun valore dall' Articolo XXX. dell' Organizzazione 6. Febbrajo prossimo passato. Perciò inerentemente alle precitate Lettere ordinano, e fanno pubblicamente sapere.

Che siano, e s' intendano immediatamente abolite tutte le suddette Democratiche concessioni, restando assolutamente prescritto, alli sudnominati Comuni il non dover tener Mercato, o Fiera di sorte alcuna, nè usar alcuna ampliazione di diritto derivante dall' abolita Democrazia nelli Mercati, e Fiere, che per anteriori antichi titoli, o possessi fossero autorizzati ad esercitare; sotto quelle pene in caso d' inobbedienza, che crederà la Regia Commissione Camerale d' infliggere.

E

E perchè da veruno non possa essere allegata ignoranza sarà il presente stampato, pubblicato, ed affisso nei luoghi soliti tanto in questa Città; quanto nei Comuni di questo Territorio, e specialmente negli summonati per l'inviolabile sua esecuzione. In quorum fidem &c.

Verona 6. Agosto 1798.

(Giovanni Marh. Sagramoso Proveditore.
(Alessandro Co: Lando Proveditore.

Il Cancell. del Gener. Cons.



Addi.....

Essendo spirato il termine prescritto col Proclama 27. Luglio 1798. pross. spirato per il pagamento delle pubbliche Imposte a tutto l'anno 1797. restà avvisato il qui sottoscritto a dover prontamente supplire alla Rata scaduta del suo debito nel termine di giorni. Altrimenti si procederà senza altro avviso a quelle esecuzioni solite praticarsi contro li debitori contumaci, & ita &c.

Data li...

N.

3

IL

IL MAGNIFICO

COLLEGIO

ALL'ADIGE, ACQUE E STRADE

Nella necessità che fossero rimesse alla primiera azione le providenze vigenti all'Epoca primo Gennaro 1796. per la preservazione di Pubblici Lavori eseguiti lungo all'Adige per il buon sistema della Navigazione nel sito di Scaranzano, e tra Peri, e Ossenigo; e nella importanza che pur riprendesse la interrotta sua attività la relativa Imposta cadente a peso della fluviale Navigazione ascendente, e discendente, instituita all'oggetto di poter con essa approntare li mezzi occorrenti alla perfezione, e mantenimento di detti Lavori, ha questo Collegio con sua Parte 9. Maggio precorso ordinata la pubblicazione delle providenze accennate.

Non avendo conseguito però l'effetto atteso dalla già verificatasi pubblicazione; e ritrovandosi li Conduttori di Zatte, ed alcuni de' Burchj contumaci all'incaricata contri-

tribuzione , e nell' atto di riconfirmare li Capitoli primo , secondo , terzo , quarto , sesto , e settimo dichiarati nel relativo Proclama 11. Maggio suddetto , fa pubblicamente sapere , ed intendere . Che li Mastri Zatterì , Naviganti per l' Adige in luogo di pagare le lire cinque per cadauna Zatta al sito di Scaranzano in mano di quel Soprastante , a senso del Capitolo quinto del Proclama surriferito , dovranno quelle corrispondere alla Restara di Ossenigo in mano di quella Persona , che munita di legittimo riscontro rilasciato da questo Collegio si presenterà a verificarne l'esazione , e li Conduttori di Burchj tanto ascendenti , che discendenti continueranno a verificare il pagamento delle dette Lire 5. per cadaun Burchio in mano di quel Pubblico Soprastante , come nel predetto quinto Capitolo .

Nel caso di contravvenzione alle prescrizioni nel presente contenute , oltrechè li contraffacenti saranno astretti con tutti li mezzi i più robusti all'osservanza , ed esecuzione di quanto viene come sopra ordinato , caderanno nelle pene tutte comminate dalli detti ordini , e Providence ch'erano vigenti alla predetta Epoca primo Gennaio 1796.

Ed il presente sarà stampato , e pubblicato in Verona , e nelle Ville di Ceraino ,
Pe-

Peri, Ossenigo, ed ovunque occorresse; ed intimato all'Arte de' Burchieri di Pescantina.

Dalla Cancellaria del Magnifico Collegio all'Adige, Acque, e Strade di Verona li 7. Agosto 1798.

(Alessandro Murari Brà Presid. Delegat.
(Antonio Fumanelli Presid. Delegato.

Francesco Rivanelli Cancell.



IL REGIO

TRIBUNALE D' APPELLO

DI VERONA.

E Pervenuta a questo Regio Tribunale d' Appello la ossequiata Nota del Cesareo Regio Tribunale Revisorio, segnata 10. del corrente Agosto, del tenore seguente.

N O T A.

Potendo influire al maggior rischiaramento del merito delle Cause, che sono portate a' Tribunali d' Appello, o a questo di Re.

Revisione l' avere sotto l'occhio i motivi, che hanno servito di fondamento al Tribunale, o Giudice di prima istanza per la proferita sentenza, si dichiara, che da ciascun Tribunale, e Giudice unitamente a' Rotoli delle Cause, dovrà inoltrarsi all' Appello i motivi del Giudicato, e così pure dall' Appello al Revisorio, quando la Causa sarà devoluta alla Revisione, ben inteso, che detti motivi non abbiano a comunicarsi alle Parti.

Procedente questa determinazione dell' autorità del Generale Governo, codesto Regio Tribunale d' Appello si presterà per sua parte ad eseguirla, e si darà il merito di prescriverla in nome di questo Regio Tribunal Revisorio a tutti i Tribunali, e Giudici ad esso subordinati, avanzandone quindi il conveniente riscontro.

Data dal Cesareo Regio Tribunale Revisorio di Venezia li 10. Agosto 1798.

(*Angelo Maria Priuli* Presidente .

Giannandrea Fontana Segr. .

Al Regio Tribunal di Appello di Verona .

*Alla ben nota esattezza di resta
appoggiato l'incarico di ordinare il sollecito re-
vol. 8. N.º XXXI, Kk gi-*

gistro negli Atti del di lei Tribunale, e di eseguire al momento, che qualche sua sentenza fosse devoluta in appellazione a questo Regio Tribunale di Appello, quanto essa comanda; attendendone pronto riscontro per gli coerenti registri, e per la regolarità degli Atti.

Dal Regio Tribunale d' Appello di Verona li 13. Agosto 1798.



LA COMMISSIONE

Destinata in Verona alla Revisione dei Conti delle cessate Amministrazioni.

Fa pubblicamente sapere.

CHe in esecuzione del Decreto 5. Agosto corrente del Governo Generale di Venezia si porterà la Commissione suddetta sotto alla Pubblica Loggia nelli giorni 20. 24., e 27. pur corrente per verificare tre Pubblici Incanti; onde passare alla vendita, e deliberazione sul terzo Incanto al maggior offerente delli sacchi mille seicento ottantotto di Avena esistenti in questa Dogana S. Fermo; coll'obbligo all'offerente di pagare prontamente in effettivo contante nella Cassa Nazionale il prezzo esibito, da riten-

nersi in via di Deposito a norma dell' enunciato. Decreto.

Verona dalla Commiss. sudd. li 13. Agos. 1798.

† Agostino March. Pignolati Presidente.



NOTIFICAZIONE.

L Decreto 2. Agosto corr. della I. R. Amministr. Gener. delle Finanze prescrive, che in esecuzione della Sindicale Terminaz. 1721. tutti li Privilegiati, che goder vogliono nella introduzione de' Prodotti in questa Città la esenzione accordata da' loro Privilegi, debbano annualmente munirsi del solito Mandato; per maniera che tolti tutti gli abusi invalsi finora, goder non possa dell' accordata esenzione chi non sarà fornito di tale Mandato, e non l' userà a norma della Sindicale suddetta.

Mentre si promulga a comune notizia questa superiore Determinazione, si rende pur noto a chiunque, che il prescritto Mandato verrà rilasciato dal solito Ufficio della Cancelleria Prefetizia Ordinaria, e segnato con la firma di questa intendenza.

Verona 13. Agosto 1798.

Dalla Intend. Provinc. delle I. R. Finanze.

Il Regio Visitatore Generale
POZZO DA PEREGO.

Kk 2

PIE-

PIETRO ANTONIO ZORZI
DELLA CONGRÉGAZIONE DI SOMASCA

PER LA DIO GRAZIA

È DELLA S. SEDE APOSTOLICA

**Areivescovo della Chiesa Metropolitana di
Udine, e di S. Pietro di Rosazzo
Abbate, e Marchese ec.**

I*ncaricati con Lettera 17. corr. di S. E. Gio-
seppe Pellegrini R. Commissario di render note
agli Ecclesiastici di tutta la Nostra Diocesi le
regole riguardanti l'esercizio dei diritti Parro-
chiali verso del Militare nel caso che nei rispet-
tivi luoghi mancasse un Capellano Castrense: col
presente Nostro Editto ne ordiniamo la stampa
delle medesime, affinchè sieno col mezzo de' rispet-
tivi Capitoli, e Vicarj Foranei comunicate ne'
soliti metodi a ciascun Parroco, Vicario, e Cu-
rato della Nostra Diocesi per la loro inviolabi-
le esecuzione; e così es.*

**Dat. in Udine dal Palazzo Arcivescovile
li 23. Agosto 1798.**

(P. A. Arcivescovo d' Udine.

Gio: Battista Coronella Canc. Arciev.

Seguono le Regole.

RE-

REGOLE DIRETTIVE

Per gli Ecclesiastici nell' esercizio dei diritti Parrocchiali verso del Militare nel caso che ne' rispettivi luoghi mancasse un Capellano Castrense.

I. I Capellani Castrensi eserciscono immediatamente sotto la dipendenza del loro proprio Vescovo, e Vicario Apostolico Castrense la Giurisdizione Ecclesiastica di tutto il personale appartenente alla Milizia Vaga, compresavi la gente di servizio, nei Battesimi, Copulazioni, Sepolture, e nell' amministrazione qualunque de' SS. Sacramenti tanto entro, che fuori delle Parrocchie Locali ovunque essi si trovino.

II. Qualora il Capellano Castrense non vi possa assistere personalmente, in tal caso il Parroco Locale deve esercire, puramente però come sussidiario, siffatte funzioni per riguardo a quelli che altrimenti appartengono nel Spirituale sotto la Giurisdizione del Capellano Militare; ed in allora soltanto, che dal Capellano Castrense verrà opportunamente delegato ad amministrare il Sacramento del Matrimonio al venirgli prodotto il permesso in iscritto del Comandante del Reggimento, resta egli autorizzato a legare in Matrimonio

nio uno Sposo Militare con una Sposa Cittadina: Se poi nell'istesso tempo, e luogo vi si trovasse presente un Capellano Castrense, quantunque addetto ad altro Reggimento, in tal caso si compete a questo ultimo il diritto d'unirli in Matrimonio, a preferenza del Parroco Locale.

III. Tali Copulazioni, non men che i Battesimi, o Sepolture eseguite in assenza d'un Capellano Castrense devono dal Curato Locale venir registrate nel Protocollo Parrocchiale, perchè si possino in qualunque evento prendere le debite notizie, e devesi egualmente rimettere senza fallo al Reggimento una Nota delle funzioni Parrocchiali eseguite in assenza del Capellano Militare, ad oggetto che il Reggimento possi tenere un regolare registro di que' individui Militari stati o sepolti, o batezzati, o uniti in Matrimonio da un Parroco Locale.

Padova li 13. Agosto 1798.

Sott. VOGEL
Superiore Castrense.

NO.

NOTIFICAZIONE.

P *Er prevenire, ed impedire le delusioni facili a introdursi in pregiudizio de' due Regj Dazj Ducato per Botte, e Vino a Spina della Città di Padova, e suoi Termini, rendendosi necessario di richiamare l'esecuzione degli Antichi ordini tuttavia vigenti all' Epoca primo Gennaio 1796. a presidio delli detti due Dazj, l'Intendenza Generale di queste Regie Finanze è venuta nella determinazione di prescrivere l'esatta osservanza delle disposizioni portate dalli Proclami 17. Maggio, e 29. Luglio 1780., non meno che dal successivo Decreto del Senato 19. Luglio 1782., a norma de' quali.*

„ I. Tutti quelli, che introdurranno Vettolari, o mezzi, o intieri di Uve da ridursi in Vino per tornare ad estrarsi fuori con contralettere per Venezia, dovranno nell'ingresso anche a senso del Capitolo VIII. delli Antichi Statutarj Capitoli del Dazio Ducato per Botte, depositare il Pegno equivalente all'importar del Dazio sul vero Collo del Vino, in proporzione della real quantità dell'Uva introducibile, per dipoi estrarsi come sopra.

„ E qualor non convenissero di accordo il Ricettore, ed il Proprietario, o Introduttore dell'Uva, circa la quantità del

„ Col-

„ Collo, sarà in facoltà del *Regio Ricettore*
 „ di far assistere sopra luogo al Folo di esse
 „ Uve, dovendosi per altro anche in que-
 „ sto caso lasciar nell'ingresso il Pegno cor-
 „ rispondente almeno alla Sagoma dell' Ar-
 „ naso, ed aggiunger il restante Pegno a
 „ Folo fatto in ragguglio del Collo sortito.
 „ Tutto il Vino colato dalle dette Uve
 „ dovrà poi estraersi fuori munito delle re-
 „ lative Bollétte di Transito nella vera real
 „ sua quantità corrispondente o al convenu-
 „ to nell'ingresso, o al verificato nell'assi-
 „ stenza al Folo in pena di Contrabbando,
 „ per quella qualunque quantità, che fosse
 „ trattenuta, sulla quale in oltre dovrà es-
 „ ser pagato un doppio Dazio.
 „ Resta inibito agli Osti, Locandieri,
 „ Magazzinieri, e Bettolini l'introdur Uve
 „ per estraer come sopra, ma tutte le Uve
 „ da essi introdotte saranno sempre intese a
 „ rispettivo loro consumo, e però soggette
 „ a tutti li relativi Dazi.
 „ II. Introdottosi di nuovo l'arbitrio di
 „ andar alle Porte della Città, ad onta alle
 „ stabilite Providence, mezzi Vetturi di
 „ Uva carichi di sopra del fissato segno del-
 „ la Stricca; e derivando quindi l'altro in-
 „ conveniente di essere tornato in qualche
 „ uso per necessità di ripiego il metodo del-
 „ le Stime, abolito specialmente dal De-
 „ creto del Senato 24. Maggio 1755., e

» con

„ contrario alle buone discipline del Dazio,
 „ nell' aprir facile adito alle collusioni, alle
 „ risse de' Villici, ed ai tumulti, perciò a
 „ sradicare questa maliziosa resistenza al So-
 „ vrano divieto, riconfermandosi la proibizione
 „ di condur alle Porte della Città
 „ Uve; massime nei mezzi Vetturi, che
 „ sorpassino nel Carico il segno della Stricca,
 „ s'ingiunge alli trasgressori la pena del
 „ pagamento del Dazio, come se fosse Vetturo
 „ intiero, senza, che si facciano Stime
 „ di sorte alcuna, che non potranno esser
 „ permesse nemmeno *dalla Regia Intendenza*
 „ *Provinciale*, cosicchè s' intenda Vetturo
 „ intiero, e per tale debba esser spedito
 „ qualunque anche mezzo Vetturo, che al
 „ parir alle Porte della Città si troverà
 „ sorpassare nel suo Carico la Stricca prescritta
 „ dalle Leggi.

„ III. Rendendosi poi sempre più sensibile
 „ il discapito, che a questi due Dazj proviene
 „ dalla eccessiva tollerata introduzione
 „ di Uve in Cesti, e Colli Pillotti, qualunque
 „ del peso permesso, con abuso delli
 „ scaltri privati acquirenti, ed anco con
 „ inchiette, benchè inibite, degli Osti, ed
 „ altri Venditori di Vino a grave danno dei
 „ rispettivi Dazj; quindi non potranno in
 „ avvenire quanto ai detti Colli esser
 „ introdotti Colli Pillotti, che non siano
 „ accompagnati da Fede del Parroco della Villa,
 „ *vol. 8. N.º XXXIV.* L1 „ don-

„ donde pervengono, che a questi essero l'Uva
 „ di essi Colli raccolta negli Beni posseduti
 „ o lavorati, o tenuti in Affitto dai Con-
 „ duttori de' Colli medesimi, o suoi Messi,
 „ in pena di Contrabbando, di tutti quei
 „ Colli Pilotti di Uve, che capitassero alle
 „ Porte, o fossero introdotti senza la scorta
 „ della predetta Fede di Parroco; al qual
 „ effetto dovrà l'Intendenza Provinciale far
 „ consegnare sufficiente numero di tali Fe-
 „ di a Stampa ai rispettivi Parrochi delle
 „ Ville con ritracer da essi ricevuta in iscrit-
 „ to, che conserverà in Filza a parte, per-
 „ chè non possi verificare la Pena di Con-
 „ trabbando contro quelli, che pervenissero
 „ da Ville, dalli Parrochi delli quali non
 „ avesse la ricevuta della consegna loro fat-
 „ ta delle dette Fedi.
 „ IV. Nell' Atto che li Venditori del Vi-
 „ no al Minuto introdurranno nella Città,
 „ e Termini Vettolari, e Borti, che devono
 „ esser sempre Sagomati, avranno tutti a
 „ pagare li rispettivi Dazj, cioè Ducato per
 „ Botte, Porte, e Vino a Spina non che
 „ l'altro denominato dell' Accordo, quanto
 „ agli Abitanti in Città; e Spina, ed Ac-
 „ cordo per quei de' Termini; i quali deb-
 „ bano denunziare alla Porta rispettivamen-
 „ te più vicina il Vino da incanevare prima
 „ di scaricarne alcuna quantità, levando in-
 „ sieme la Bolletta per il relativo pagaméh-
 „ to

52 to delli due Dazj suddetti in pena di Con-
 53 trabbandando, e di doppio Dazio in caso di
 54 omissione.

55 „ Anche nel caso di trasporto di Vino
 56 da Caneva a Caneva, e da Luogo a Luogo
 57 saranno soggetti all'immediato paga-
 58 mento del relativo importar del compe-
 59 tente Dazio, tanto quelli della Città, che
 60 quelli dell' Termini.

61 „ V. Ferma le già permesse incanevadu-
 62 re, stante la suddetta previa soddisfazione
 63 dei rispettivi Dazj, quando mai succedes-
 64 se furtiva introduzione de' Vini nelle Ca-
 65 neve de' componenti la Fraglia degli Osti,
 66 che o si scoprisse all'atto stesso della Con-
 67 traffazione, o legalmente dipoi si com-
 68 provasse, sia obbligata la Cassa della me-
 69 desima Fraglia, salvo il suo risarcimento,
 70 da esercitare contro il delinquente a ris-
 71 sarcire la *Regia Finanza* per quanto fosse
 72 l'importar della furtiva introduzione oltre
 73 la pena di Ducati 50. a disposizione dell'
 74 *Intendenza Generale* per cadauna volta con
 75 dichiarazione, che il Contraffacciente non
 76 possi più continuare nell'esercizio del suo
 77 Posto, fino a che non avrà risarcita la
 78 Fraglia del pagamento per lui fatto del
 79 Dazio, e della pena; intendendosi non
 80 derogato col presente, anzi riconfermato
 81 l'obbligo a tutti li Venditori di Vino al

„ Miauto, Osti, Locandieri, Magazzinieri,
 „ Bettolini, ed Aventi Entrata, o Esercenti
 „ Livelli, di doversi dar in nota giusta
 „ le Leggi disponenti nel proposito, e di
 „ pagare puntualmente li relativi dovuti
 „ Dazi, mentre a dovuto cauzionale con-
 „ fronto, saranno in conformazione di Leg-
 „ ge dalla *Regia Intendenza Provinciale* fatte
 „ praticare le visite, misurazioni, ed inco-
 „ tri del Vino nelle Caneve dai Venditori
 „ surriferiti.

„ VI. Anco li Portatori da Vino, facen-
 „ dosi inobbedienti al prescritto nel Capito-
 „ lo II. del Proclama 1751, siano obbliga-
 „ ti ad eseguir le Denunzie ivi comandate
 „ di tutti li Contratti di Vini, ed Aceti nel
 „ tempo, modo, e condizioni descritte nello
 „ stesso Capitolo; sicchè non possino levar
 „ Vino, né Aceto da Luogo a Luogo, o da
 „ Casa a Casa, se prima non avranno denun-
 „ ciato all' *Offizio Spina* il preciso quantitativo
 „ del Genere comperato, o venduto col
 „ nome, cognome, ed abitazione del Com-
 „ pratore, e Venditore, munendosi di volta
 „ in volta della solita Bolletta di Transitò, e
 „ dandosi di Anno in Anno in nota all' *Uffizio*
 „ dell' *Aquila*; E chiunque in qualunque mo-
 „ do contravvenisse, possi, colto sul fatto,
 „ e convinto legalmente per Reo, essere
 „ condotto Prigione, e s'intenda immedia-
 „ tamente depennato dalla *Fraglia*, ed in-
 „ „ con-

„ contro in tutte le altre pene afflittive, e
 „ pecuniarie, volute dalli Capitoli del Da-
 „ zio; a di cui preservazione si ordina,
 „ che anco li Compratori e Venditori di
 „ detti Vini, ed Aceti debbano essi pure
 „ denunciare li rispettivi Contratti in pena
 „ di doppio Dazio.

„ VII. Quelli poi, che si facessero arditi
 „ di esercitar Osteria, Magazzen o Bettola,
 „ senza l'osservanza di tutte le condizioni
 „ prescritte nell'altro Proclama 23. Luglio
 „ 1776., che si riconferma in ogni sua par-
 „ te, anco circa li Cittadini, e Benestanti,
 „ cadranno nella pena di Ducati 50., ed
 „ altre a norma delle circostanze, che saranno
 „ riconosciute dalla Regia Intendenza Provin-
 „ ciale, la quale ad ogni richiesta dell
 „ Bancali dell'Arte degli Osti per li rispet-
 „ tivi loro riguardi, farà irremissibilmente
 „ levare la detta pena, oltre il trasporto del
 „ Vino da distribuire in carità a qualche
 „ povero Pio Luogo.

„ VIII. E perchè, a tenor del Decreto
 „ del Senato 9. Settembre 1782., quelle
 „ persone frà Cittadini, e Benestanti eser-
 „ centi il Diritto della Vendita del Vino
 „ al Minuto, e che pagano all'Ingrasso li
 „ due Dazj Vino a Spina, ed Accordo non
 „ soffrano l'aggravio, anche sulla porzione
 „ del Vino introdotto per loro consumo,
 „ non soggetto alli Dazj medesimi, resta

„ con-

„ confermato, che li Cittadini, e Benestanti
 „ ti della Città di Padova Possidenti Entrate,
 „ o Esercenti Livelli, ed Affittanze di
 „ Persone abitanti in Città, che volessero
 „ vender al minuto quella sua porzione di
 „ Vino, che loro sopravvanzasse, oltre il
 „ consumo delle proprie Famiglie, dispensati
 „ siano dal pagamento dei due Dazj Spina,
 „ ed Accordo, all'atto delle introduzioni
 „ entro le Porte della Città dei Vettolari,
 „ e delle Botti. Saranno perciò essi
 „ obbligati di pagare li detti due Dazj all'
 „ Ufficio nell'atto, che verrà loro rilasciata
 „ la licenza di vender, previe le discipline
 „ della denuncia, successiva incanevadura,
 „ ed incontri, e tutte le altre prescritte sul
 „ proposito. S'intenderanno per altro esclusi
 „ da quest'agevolezza tutti quei Cittadini,
 „ e Benestanti, che fanno Magazzino di Casa
 „ propria, o fuori della stessa, salve, riguardo
 „ la Fraglia degli Osti, le legali notifiche nella
 „ Regia Camera Fiscale all' tempi prescritti
 „ dalla Terminazione 22. Luglio 1796., con
 „ riserva alla Fraglia medesima dei competenti
 „ Ricorsi nel caso di qualunque abuso.

Le presenti determinazioni, che avranno in ogni tempo a riportare la piena osservanza, saranno stampate, e trasmesse alla Regia Intendenza Provinciale di Padova, perchè ne faccia seguire la Pubblicazione, onde non possa da

al-

alcuno esser addotta scusa, ma prestar vi deb-
ba la piu esatta esecuzione.

Venezia 24. Agosto 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali
Regie Finanze.

DE LOTTINGER.

D' ORDINE
DI SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

ANDREA QUERINI

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE DI STATO
DI SUA M. I. R. APOST.

PRESID. AL CES. R. ARSENAL DI VENEZIA.

*Comandante della Marina Ex-Veneta,
e di quella Imperiale di Trieste.*

F Issati, e stabiliti dal Proclama di que-
sta Cesarea Presidenza 4. Luglio 1798. li
metodi da osservarsi per la presentazione del-
le Note de' Campi seminati a Canape, esi-
stenti nelli Territorj di Este, Montagnana,
e Co.

e Cologna, onde poter verificare la provvista di detto Genere per l'esigenze della Regia Tana di Venezia, e restando in seguito da stabilirsi alcune altre regole, e discipline, quali si estendino per la miglior Coltura, Ampliazione, Macerazione, Circolazione per la Terra-Ferma, ed acquisto per conto Regio di un tale prodotto, Articoli sommamente importanti, che interessar devono sommamente le cure, e sollecitudini di questa Cesarea Presidenza per il costante, e permanente servizio dell' Augusto Nostro Sovrano. Si fa perciò pubblicamente intendere, e sapere.

I. Che in relazione alle tante provvidenze ne' varj tempi emanate a regola, e disciplina di questa importante materia, non sarà lecito a chi si sia fare qualunque estrazione di Semenza di Canape anco in minima quantità da questo Stato, specialmente dalli Distretti di Este, Montagnana, Cologna, e Polesine, sotto pena di Duc. 100. applicabili ad arbitrio di questa Cesarea Presidenza, oltre la perdita della Semenza, che immediatamente s'intenderà devoluta al Regio Fisco; nella qual pena caderà tanto chi ne facesse l'estrazione, quanto chiunque la commerciasse, e li Sensali ancora, al quale oggetto sarà tenuta da questa Cesarea Presidenza aperta Inquisizione, onde rilevare in qualunque tempo gli abusi.

II.

II. Chiunque dinonzierà alla medesima qualsivoglia estrazione di Semenza di Canape anche in minima quantità, oltre di esser tenuto secreto volendo, conseguirà il premio di Duc. 50. dal corpo delle pene, che saranno irremissibilmente levate a qualunque Trasgressore, oltre quelle altre affittive ad arbitrio,

III. Volendosi poi, che il Canape delli Territorj di Montagnana, Este, e Cologna sia con la possibile diligenza coltivato, e macerato nelli Pubblici, e Privati Maceratoj già istituiti, onde si perfezioni possibilmente la sua qualità, atto si renda maggiormente alli Regj, e Privati usi, e produca conseguentemente nelle sue Vendite più utile il profitto de' Sudditi, perciò viene espressamente comandato, che a rimozione del pernicioso abuso introdotto in essi Territorj dalli Proprietari del Canape, di trasportarlo appena raccolto nelli rispettivi Granaj, od altri Luoghi, per indi con vizioso ritardo farlo poner in Macera nelli Fossi, Degorj, Scoladori, Avei, e Fiumi, frammischiandolo con la Terra con grave Regio, e Privato pregiudizio a segno tale, che al momento di verificarne l'acquisto per conto del Sovrano rimane nella maggior parte da macerarsi; Non vi sia per tanto alcuno, che ardisca sotto verun escogitabile motivo, o pretesto di differire a' tempi opportuni la totale macerazione

di tutto il Canape raccolto ne' Pubblici, e Privati Maceratoj soltanto esclusi sempre tutti li Siti enunziati, in pena di Duc. 50. per cadaun Contraffattore, e della perdita del Canape, che fosse stato macerato fuori de' mentovati Maceratoj, e di quello egualmente, che al momento della provvista per conto del Sovrano come sopra, si venisse a scoprire in difetto della stessa macerazione.

IV. Restano incaricati espressamente li Proprietarj, e Custodi de' Maceratoj, di tener diligente, e distinta Nota di tutto il Canape, che da cadaun Proprietario del medesimo a nome per nome verrà ad essi dato in consegna per la macerazione, onde rassegnarla poi a questa Cesarea Presidenza ad ogni sua richiesta a maggior facilità di scoprire le Contraffazioni.

V. Macerato il Canape dovrà da tutti indistintamente esser sotto, e preparato in mazzi ben condizionati, astenendosi da ogni malizia, e di frammischiare il Canape buono con altro d' inferiore qualità in Regio pregiudizio, in pena della perdita del Canape tutto, e degli affittivi Castighi ad arbitrio di questa Cesarea Regia Presidenza tanto contro i Principali, che contro i loro Complici.

VI. E perchè la tenue Spesa, che possono incontrare gli stessi Proprietarj del Canape per la sua macerazione, viene abbon-

dantemente compensata dalla miglior qualità, che acquista il medesimo, non dovrà chiunque abusare della facilità di queste pene, e contravvenire alle Leggi in tale materia providamente disponenti, sotto le pene, come sopra comminate.

VII. Se poi le pretese de' Proprietarj, e Custodi de' Maceratoj eccedessero l'equo, ed il praticato, sarà libero sempre l'adito all' Proprietarj del Canape di produrre i loro Ricorsi alle locali Presidenze, che si presteranno alla conciliazione delle Parti, ed in caso poi di resistenza all'aggiustamento, dovranno le Presidenze stesse rassegnare l'emergente con loro Allegazione a questa Cesarea Regia Presidenza per gli opportuni compensi.

VIII. Affine poi di poter facilmente impedire, e correggere le Contraffazioni, sarà debito delli Degani, ed Uomini di Comun, in pena di Duc. 50., di dinanziare alli rispettivi Deputati a' Canapi le trasgressioni, onde facciano seguire l'immediato asporto del Canape ritrovato in Macera ne' inibiti Luoghi sopradescritti; e sia quindi dalli Deputati predetti fatto passare il Canape ritrovato in Contraffazione in Macera nell' Pubblici Maceratoj con Nota a parte, per esser questo disposto da questa Cesarea Presidenza.

IX. Li Deputati a' Canapi saranno in do-

vere, eseguite che siano le disposizioni contenute nel suddetto Articolo, di tostò render conto a questa Cesarea Presidenza della Dinonzia ad essi portata della Contraffazione, dell' asporto seguito del Canape nella vera sua quantità, e della consegna fatta succedere al Custode del Pubblico Maceratojo, per compiere la Macera, per quelle deliberazioni, che sarà per prendere anco nel lievo della pena, e correzione della trasgressione, ed a freno, ed esempio altrui.

X. Se poi all'atto dell' asporto fosse il Canape interamente macerato, dovranno li predetti Deputati darlo in consegna sotto fermo Sequestro alli dinonzianti Uomini di Comuni a disposizione come sopra, del che pure avvanzeranno prontamente la notizia a questa Cesarea Presidenza per quelle disposizioni, che sarà creduto di segnarsi.

XI. Resta vietato a qualunque l' appropriarsi, o distraere a proprio comodo in qualsivoglia modo le Acque con diversi, e con impedimenti difficoltarne il corso tanto de' Pubblici, che de' Privati Maceratoj, sopra di che staranno oculati li Periti Ispettori di Montagnana, e Cologna, per riferire a' Presidenti a' Canapi con pontualità qualunque insorgenza, perchè da questi partecipata a questa Cesarea Regia Presidenza, possa prestarsi con que' compensi, e castighi, che si crederanno adattati a togliere qualunque abuso,

so, ed arbitrio. Tutti li Possessori di Canape adunque s'intenderanno obbligati, seguito che sia il Taglio, di condurlo, o farlo condurre alle Macere predette, perchè ivi con le cautele prescritte se ne verifichi la macerazione ne' modi stabiliti dalli precedenti Articoli, sotto tutte quelle pene altrimenti operando comminate.

XII. Importando in appresso di apponere validi presidj, onde impedire le fortuite estrazioni del Genere da' rispettivi suindicati Territorj, e le abusive vendite nelle Case, o Strade solite verificarsi dalli Villici innanzi la provvista per conto del Sovrano, restano perciò in risoluto modo incaricati li Degani, ed Uomini di Comun di stare oculati, e vigili per arrestare qualora cogliessero nelle situazioni prossime a' Confini de' Territorj suddetti, ed anche fuori delli medesimi, qualunque quantità di Canape, che ritrovassero senza scorta delli legali prescritti requisiti, come pure di arrestare tutto quello, che abusivamente venisse venduto nelle Strade, partecipando egualmente ogni, e qualunque vendita, che scoprissero si facesse nelle Case ragguagliando in qualunque caso, e di qualunque scoperta immediatamente li rispettivi Deputati a' Canapi, perchè resti impedita ogni Contraffazione, in pena trasgredindo di Duc. 50., come ancora se mai colludessero con li Conduttori per lo smercio

tio fuori de' Territorj predetti del Genere medesimo.

XIII. Sarà pure proibito onninamente a' Sensali, niuno eccettuato, il procurar vendite, comrede, o qualsivoglia Contratto prima della provvista come sopra, in pena di Prigione, ed altre ad arbitrio.

XIV. E come sommamente importa, che li Compravendi proscritti dalle Leggi, non abbiano la facilità finora corsa di confondersi con li Canevaroli, per fare un monopolio del Genere, e sottrarlo alle Tane anche prima della provvista per conto Regio, così viene espressamente comandato, che tutti li Canevaroli abbiano nel termine di giorni quindici dopo promulgato il presente a comparire o in Persona, o col mezzo di loro Interveniante a questa Cesarea Presidenza a darsi in Nota, e giustificare con le Fedi del rispettivo Parroco l'Arte, ch'esercitano affine di ricevere Mandato a stampa, che gli abiliti a continuarla a metodo delle Leggi, in pena mancando di poter essere ritenuti, come sospetti di Contraffazione.

XV. Agli obblighi poi, ed alle discipline ingionte alli Periti, e Maestranze destinate alla provvista del Canape per contenerle nelle loro funzioni, si prescrive però in oltre a divertimento di qualunque frode, che tutto il Canape, che verrà contribuito alle indicate Tane, esser debba rotto in Sito co-
per-

perto, nè mai a Cielo aperto, o lasciato esposto specialmente di Notte tempo agli Agguazzi, ed alle Brine, che lo sibrino, ed innaridiscono, dovendo bensì essere custodito sotto Tetti coperti, e difesi, in pena mancando della perdita del Genere, da essere immediatamente applicata a servizio del Scvrano, ed allo Scopritore, o Dinonziante le saranno esborsati Soldi cinque per Libbra in premio della di lui fedele diligenza.

XVI. Resta severamente proibito a chiunque di andare ammassando gli scarti del Canape licenziato dalli Periti alle rispettive Tane, con disegno, com'è pur troppo fatalmente corso in passato, di tradurlo da Casa a Casa, e farlo circolare maliziosamente in mazzi da Tana a Tana sotto abbaglianti coperte di Canape della miglior qualità, per ritentarne l'esito talvolta con collusione anche delle Maestranze, in pena di scoperta Contraffazione della perdita del Canape, da esser applicato come sopra, e soddisfatto lo Scopritore.

XVII. Non sarà lecito di formar preventivi Depositi nelle Pubbliche Tane di Canape ancor sceglibile per ivi lasciarlo, e molto meno quello, che fosse stato rifiutato dalli Periti, ma debba rimanervi unicamente quello, che fosse stato, e da essi conosciuto atto alli Lavori di questa Regia Tana, dovendo a tal effetto essere continuato l'uso del-

delle doppie Chiavi d'opera differente; da essere custodite l'una dal Tanier rispettivo, e l'altra dal Perito destinato nel Riparto da questa Cesarea Presidenza.

XVIII. Per meglio assicurare l'osservanza de' presenti divieti; sarà tenuto dalla Presidenza medesima aperto Processo d'Inquisizione, affine di correggere li Contraffattori tutti, come li Periti, e Maestranze, che in qualunque modo mancassero a quanto gl'incombe, restando invitato al ricorso chiunque professasse gravame di qualche Genere contro chiunque degli stessi, che gli sarà amministrata Giustizia.

XIX. Si eccita l'attenzione, ed il fervore de' Presidenti delle dette Tane a cooperare di concerto con questa Cesarea Presidenza sopra oggetti, che tendono a conciliare il miglior servizio dell'Augusto Sovrano, tornano insieme a tanto vantaggio delle rispettive Popolazioni, e vegliare in appresso sopra i Subalterni Ministri impiegati per tale affare, onde ognuno esattamente adempia a' proprj doveri.

XX. Esente finalmente dalli Dazj di Transito, ed Ingresso di Mercanzia il Canape Nazionale circolando per la Terra-Ferma, si prescrive, che chiunque de oatero vorrà dietro alli Pubblici assensi estrarre, fatta però la provvista per conto del Sovrano, Canape Nazionale, dovrà ogni volta portar al Canc-

celliere di quella Comunità nel di cui Territorio sarà stato raccolto, una Fede giurata del Parroco, che comprovi esser ivi stato seminato, e raccolto, mediante la quale sarà dal Cancelliere, o Quaderniere rilasciato Mandato a stampa *Gratis* della sottoscritta Formula, che spieghi la quantità del Canape, di cui vorrà farsi l'Estrazione, ed il Luogo, dove fu raccolto, giusta la Fede del Parroco, che conserverà in Filza, e che citerà nel Mandato medesimo.

Segue la Formula del Mandato.



**D' ORDINE DELLA CESAREA REG. PRESIDENZA
D' ARSENAL, E MARINA.**

Sarà lasciato liberamente transitare senza molestia, e impedimento alcuno Libbre Canape Nostrano seminato, e raccolto come dalla Fede giurata del Parroco prodotta a questa ed esistente in Filza al N.º esente da ogni Dazio di Transito, come d'Ingresso di Mercanzia dei Luoghi dello Stato, ove passasse per consumar-
val. 8. N.º XXXVI. N n si,

si, accompagnato, che sia del presente Mandato di Scorta, al quale dovrà essere annotato a tergo il giorno della Caricazione, e Luoco del trasporto per Lettera, e per Abbaco, ed arrivato, che sia al Luoco, o Terra dichiarita, resterà per mezzo-lacerato, non dovendo servire, che per una sola volta, nè durare per la sua verificazione, che dal giorno, che verrà rilasciato. In pena al caso della mancanza di alcuno degli espressi requisiti, di essere assoggettato il Canape al pagamento del Dazio cui vengono tenuti li Canapi Forestieri.

Data dalla di

Ed il presente sarà dato alle Stampe, e trasmesso alli Consigli Generali della Terra-Ferma, affinchè sia fatte intimare alle Persone tutte aventi una qualche ispezione nella materia de' Canapi, e pubblicare nelle Chiese delli Territorj, e Ville di Este, Montagnana, Cologna, e Polesine in tempo di Festa, e nel maggior concorso, onde non vi sia alcuno, che professar possi inscienza, o ignoranza, e riportar abbia l'intiera sua osservanza, ed esecuzione.

Dat. dal Cesareo Regio Arsenal di Venezia li 22. Agosto 1798.

(*Querini Presidente Arsenal, e Marina.*

Gio: Alvise Maderni

Nodaro, e Scrivan Grande.

NOI

tà, entro li cui Confini fosse stato fatto il danno.

II. Sarà lecito ad ogni Proprietario di Terreno posto a coltura d'uccidere il Bestiame ritrovato in danno, quando non lo potesse fermare, e sarà di lui dovere d'avvertire tosto li Capi del luogo, onde detratto il risarcimento per il danno praticato possano il restante valore dell'Animale ucciso applicare a beneficio della loro Cassa Comunale.

III. Non potrà alcuno distruggere una Miasera o Siepe per formare una nuova Strada, transitare per gl'altri Terreni, e trascorrere per essi cogl'Animali in pena oltre il supplimento del danno di Fiorini uno per cadauna volta che trasgredisce il presente Articolo.

IV. Ogni derubamento, ch'accadesse nell'altrui Campo, sarà tosto risarcito coll'equivalente valore, e sarà il nome del Reo per la prima volta notificato alla prima Convocazione, imponendogli al caso di recidiva la pena del Pubblico Lavoro.

Il presente sarà pubblicato, ed affisso in questa Città, e diffuso per tutta la Provincia.

Cattaro 18. Luglio 1798.

(Tommaso Barone Brady G. C.

NOI

TOMMASO LIBERO

Barone di Brady ecc. Cavaliere dell' Insigne Ordine Militare di Maria Teresa, Generale di Battaglia al Servizio di S. M. I. R. A. e per la lodata Maestà Sua Comandante Generale Civile e Militare dell' Albania Austriaca, e sue dipendenze ec. ec.

L' Imper. R. Soldato costituito nell'esercizio delle Militari sue incombenze rappresenta la Sacra Persona del Sovrano. E' necessario, che li Sudditi di questa prediletta Provincia conoscano il di lui carattere sia egli di Sentinella, di Guardia, in Pattuglia, in Esecuzione, ed in Commissione, onde l'inscienza della Militare di lui Auttorità non li esponga loro malgrado a qualche pericolo, o non li assogetti a qualche pena. Quindi vengono pubblicamente fatti noti li seguenti Articoli, acciocchè cadano ad universale cognizione.

I. La Sentinella viene destinata per onorare una persona, per assicurare o proteggere un Posto, o per custodire un qualche bene Erariale. Soggiace alla pena di Morte chi premeditatamente contro essa usa violenza, o Armi di qualunque sorte.

II.

II. La Guardia sostiene l'ordine interno, preserva la comune sicurezza, e tranquillità. Merita egualmente la pena di Morte chi attacca con Armi la Guardia medesima.

III. La Pattuglia va in giro per prendere in vista qualche oggetto, per riportare qualche notizia, o per ristabilire l'ordine, e la quiete. Sotto pena di Morte non si potrà fare resistenza alla suddetta Pattuglia, alla di cui chiamata specialmente in tempo di notte se non si dà risposta, o secondo le circostanze non si ferma va a rischio l'Innobediente d'esser dopo la terza chiamata sul fatto ucciso.

IV. L'Esecuzione ha luogo, quando una, o più Persone, o un'intero Comune non presta la dovuta ubbidienza alle Sovrane prescrizioni, o agli ordini de'suoi Superiori. Il resistere ad uno, o più Soldati comandati a qualche esecuzione è farsi reo di capitale delitto, e soggiace ad una pena corporale chiunque si pone in fuga alla loro comparsa.

V. La Commissione si verifica quando un Soldato armato porta Lettere, ed Ordini de'suoi Superiori. In tal caso anche è rispettabile la di lui persona, nè sarà lecito insultarlo o contrariarlo sotto le più gravi pene.

Il Generale Comando chiama a considerare questi prediletti Sudditi, che essendo il Soldato quello che mantiene il buon'ordine, che

che fa rispettare le Leggi, che assicura le vite, e le proprietà, che vigila alla comune sicurezza, che preserva li diritti delle Provincie, e che custodisce li suoi Confini, deve in relazione alla gelosia, ed importanza del suo ufficio esigere tutto il riguardo, e rispetto. Nel promulgare questo Editto egli è confortato anticipatamente dell'esatta sua osservanza per la conoscenza del carattere leale, ed ubbidiente che distingue questa brava Nazione, e per la buona armonia sempre corsa fra essa, e le Truppe di Sua Maestà, egualmente l'una, e le altre animate dai medesimi sentimenti di Fede, e d'amore verso il loro adorabile Sovrano, e di perfetta rassegnazione alle sue provvidissime Costituzioni.

Cattaro 18. Luglio 1798.

(Tommaso Barone Brady G. C.

NOI

T O M M A S O L I B E R O

Barone di Brady ecc. Cavaliere dell' Insigne Ordine Militare di Maria Teresa , Generale di Battaglia al Servizio di S. M. I. R. A. e per la lodata Maestà Sua Comandante Generale Civile e Militare dell' Albania Austriaca , e sue dipendenze ec. ec.

NAscendo di continuo nello Stato Ottomano, e particolarmente nella Reggia Capitale di Costantinopoli, ed altre di quel vasto Regno de' gravi disordini, che dalla malizia de' cattivi Individui che li commettono, vengono gettati per lo più a carico del Nome della leale Nazione Bocchese, per attrovarsi di continuo in quelle contrade di Sudditi di questa Provincia, il Cesareo Regio Internonzio in Costantinopoli fece conoscere con recenti sue Lettere a questo Generale Comando, che oltre le misure da lui prese per far ripatriare quelli che ora esistono a quelle parti, onde togliere ogni motivo di discapito all' onore della Nazione medesima, palesando per essa le più generose ed impegnate disposizioni, particolarmente per li Naviganti, è indispensabile l' emanazione del
di-

divieto ad ogni Fedele Suddito di S. M. Imperiale, e Reale di non poter da quì innanzi sortire da questa Provincia per rendersi in traccia dell'incerta fortuna nello Stato predetto (come solevano fare a loro capriccio in numero osservabile sotto l'Ex-Veneto Governo, particolarmente li Zuppiani, Tre Comuni, e Pastrovicchi) senza un apposito Personale Passaporto, che il Generale Comando rilascerà a que'soli, li quali mossi da pressante motivo fossero alla necessità di passare in qualche parte di esso Impero, o per Terra, o per Mare; e di avvertirli esser stati circolati gli ordini a tutti li Ces. Reg. Consoli, ed altri Ministri, in qualunque luoco di detto Impero esistenti, di non aver a prestare veruna assistenza a qualunque Suddito la impetrasse, quando non fosse munito del Passaporto medesimo, ma anzi ad abbandonarlo alla sorte come un Profugo, ed un Emigrato dal Cesareo Regio Stato.

A questo momento trova opportuno il Comando medesimo di aggiungere che è volontà decisa di Sua Maesta nostro grazioso Monarca, che li suoi Sudditi non abbiano a disperdersi a loro talento in Estero Stato abbandonando la Patria, e le loro famiglie, ma che abbiano a trattenersi alle proprie Case per attendere all'agricoltura, e se hanno bisogno di procurarsi il vitto, o

vol. S. N.º XXXVII. O o uno

uno Stato più comodo, si applichino nell' Arti meccaniche, oppure abbiano ad offrire la loro capacità nella Reggia, o mercantile Marina, o ad impiegarsi nelle Cesar. Regie Armate a sostegno, e difesa del loro natural clementissimo Sovrano.

In conseguenza adunque saranno Pubblicate queste Prescrizioni a comune intelligenza, coll' incarico a cadauna Comunità di farle trascrivere, e diffondere ad ogni Parroco delle Ville, e Comuni suoi dipendenti, affinchè per tre feste consecutive alla Messa, nel tempo del maggiore concorso, sia dalli Parrochi rispettivi lette dall' Altare, onde alcuno non possa ignorarle, e colla loro trasgressione non abbiano a rendersi colpevoli in faccia al Sovrano d' infedeltà, e d' innobbedienza alli suoi precisi Comandi.

Cattaro 22. Luglio 1798.

(Tommaso Barone Brady G. C.

NO-

NOTIFICAZIONE.

Essendo stato dato in Affittanza sul Pubblico Incanto dalla Regia Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze per una Condotta di Anni otto che avranno il loro principio nel dì primo Settembre 1798., e termineranno li 31. Agosto 1806. a Domino Luigi Perini qu: Donà il Partito ossia Appalto Complessivo del Dazio Fabbrica, e Vendita dell'Olìo di Lino, e Noci di Venezia, Dogado, ed attuali Città, e Provincie della Terra-Ferma colli parti, e condizioni delli seguenti Capitoli a Stampa approvati con Decreto della stessa Generale Intendenza, si rende pubblicamente nota tale Deliberazione affinchè abbia esso Abboccatore a godere di tutti li diritti, e prerogative annesse al suo Abboccamento, e ad adempiere agli Obblighi assunti in tutto, e per tutto come nelli Capitoli stessi; al quale oggetto restano assolutamente proibite le Comprède, ed Inchiette, non che l'Estrazioni della Semenza dai Luoghi compresi nel presente Partito a chiunque non fosse premunito della Licenza a Stampa del Partitante, e proibite parimenti le Introduzioni di tali Olj fabbricati in Estero, dovendo li Contraffacenti a qualunque delle suenunciate pre-

scrizioni esser soggetti alla totale perdita del Genere, alla pena di Ducati 50., ed a quei Criminali castighi che saranno riputati convenienti a tenore delle delinquenze: come pure resta vietato a cadaun Burchiere, Barcajuolo, Carrettiere, ed altri in pena del dovuto castigo di caricare tale Semenza senza la Licenza a Stampa del Partitante, o suoi Commessi, e senza tale requisito s'intenda essa Semenza di Contrabbando, e possa essere fermata da qualunque Guardia di Finanza, che oltre il premio delle Leggi, consegnerà Ducati dieci dal Partitante stesso il tutto a norma anche delle Leggi antecedenti: ritenuta poi in ogni, e cadaun altro Articolo del presente Abboccamento la piena osservanza delli seguenti Capitoli, a norma de' quali;

I. Il Partito, sive Appalto suddetto durerà dovrà per il corso d'Anni otto, che avranno il loro principio il primo Settembre 1798, e termineranno li 31. Agosto 1806., durante il qual Partito goderà il Conduttore il Jus privativo della Fabbrica, e Vendita suddetta, e non potrà in detto tempo Persona alcuna, sia di che grado, o condizione esser si voglia, fabbricar, o far fabbricar, vender, o far vender, introdurre, o in altra forma contrattare in dette Città, Territorj, e Luoghi sunnominati Olio di Lino, e Noci, e Farinelle, ossia Panello senza la permissione,

ne, ed assenso dell' Abboccatore medesimo in pena di Contrabbando, ed altre che verranno stabilite dal Proclama; che a tutela di questa Regalia sarà pubblicato, e diffuso.

II. L' Offerta dovrà farsi in mano della Regia Intendenza Generale suddetta in quel giorno, che prevj li soliti Avvisi sarà destinato dalla Intendenza medesima, col mezzo di Polizza a stampa, che sarà ad ognuno data *Gratis* unitamente alli presenti Capitoli a stampa, perchè ne' vacui della medesima Polizza possa prima scriversi il Nome, Cognome, e Professione dell' Offerente, poi la Somma in Lettera, ed in Abbaco, che intenderà esibire, oltre le legali Sportule che in passato erano a carico degli Abbocatori di tale Appalto, e nel giorno come sopra destinato, si verrà alla Deliberazione con tutti li patti, modi, condizioni, ed obbligazioni contenute nelli presenti Capitoli a chi avrà esibita maggior Somma, se si troverà conveniente al Regio interesse.

III. La Persona dell' Offerente, che dovrà essere un Causidico approvato di questo Foro, dovrà nel termine di giorni tre, compreso quello della Deliberazione, dichiarare alla Imperiale Regia Intendenza Generale il Nome, e Cognome di quello, o quelli, per li quali avrà prodotta la sua Polizza, che dovranno esser Sudditi Imperiali, e non altrimenti, e mancando nel detto termine a

ta-

tale dichiarazione, sarà punito, come lo sarà egualmente se la Persona, o Persone da lui dichiarate non compariranno lo stesso giorno all' Imperial Regia Intendenza Generale ad annotar Costituto di Accettazione del predetto Partito colle condizioni nella presente Polizza d' Incanto, e Capitoli espresse; nei quali casi o di non adempita Dichiarazione, o di non effettuata Accettazione, oltre il rigor del castigo sarà a spese; e danni del Causidico reincantato il Partito sumentovato a norma delle Leggi nel proposito.

IV. Dovrà l' Abboccatore per tutto il tempo del suo Abboccamento contare, ed esborsare per Cassa la Somma offerta in ragione di Anno; e per cui gli sarà stato deliberato l' Appalto, divisa in quattro eguali Rate di tre in tre Mesi anticipate, contando la prima Rata al cominciar della Condotta, e così di Trimestre in Trimestre fino al terminar dell' Appalto stesso; e quanto poi alla Somma equivalente alle legali Sportule come sopra, dovrà questa dall' Abboccatore esser esborsata per intero entro Giorni tre dalla Data della Deliberazione.

V. A Publica Cauzione della Regalla, che avrà offerta, e per la quale sarà stato deliberato l' Appalto suddetto, dovrà esborsare l' Abboccatore entro Giorni otto dalla Deliberazione in via di Deposito in Contante nel-

nella Cassa Regia della Imperiale Intendenza Generale in Venezia l'equivalente importar di Mesi quattro col ragguglio dell' Offerta stessa; e mancando entro il prescritto termine, sarà reincidentato il Partito a spese, danni, ed interessi dell' Abboccatore medesimo; qual Deposito dovrà rimaner fermo a Pubblica Cauzione durante l' Appalto suddetto, e potrà soltanto esser girato dall' Abboccatore a pagamento degli ultimi Mesi della Condotta stessa.

VI. Ad uso del suddetto Appalto sarà obbligato l' Abboccatore ad ogni prescrizione della Regia Intendenza di estrarre colli metodi soliti da Venezia Stara novemille Semenza di Lino col pagamento del Dazio Uscita, avuta però in riguardo la maggior, o minor affluenza del Genere stesso.

VII. Dovrà esser dal competente Ministro appostato Debitore il Partitante di tempo in tempo delle Rate, che anderanno maturando, e sarà contrapposto il Credito de' Pagamenti de' Debitori, e saranno verso di lui incamminate le esecuzioni necessarie, oltre l'immediato giro di parte, o di tutto il Deposito suddetto per il pubblico rimborso; e qualor entro Giorni tre non venghi reintegrato il Deposito stesso, sarà nuovamente incantato il Partito medesimo a spese, danni, ed interessi dell' Abboccatore.

VIII. Sarà in preciso debito l' Abboccatore

re

re suddetto di tener sempre provvedute le Città, Terre, Luoghi, e Territorj soggetti al suo Abboccamento degli Olj suddetti, facendone a comodo universale praticar la Vendita in Posti opportuni, e ciò con le solite giuste Misure, ed al prezzo del Calamiere, che sarà stabilito dalle Autorità competenti.

IX. Potrà l' Abboccatore sublocare ad altri le Città, Territorj, e Luoghi subordinati al di lui Appalto, ritenuti però sempre in lui gli obblighi tutti espressi nelli presenti Capitoli, concedendo a' Subconduttori la facoltà, che gli paresse, non eccedente però quella, ch' egli ha, con condizione espressa, che tanto esso Abboccatore, quanto li Subconduttori presentar debbano alle rispettive Intendenze Provinciali le Locazioni, o Scritture autentiche, che fossero fatte, per essere registrate, e restituite.

X. Siccome dal presente Partito resta escluso per ora il diritto di esiger Dazio sopra l'Olio di Noci del Territorio di Vicenza, così anche per quello riguarda alla Città d' Udine, e Patria tutta del Friuli, dovrà egli per ora vender l'Olio di Lino, e Noci per patto espresso a Soldi due meno la Libbra di quello risulterà il prezzo de' Calamiere suddetti.

XI. Dovrà esser fatto dal competente Ministro dell' Autorità, a cui spetterà il Conteg-

teggio inserviente alla formazione d'essi Calamieri col fondamento delli Contratti delle Semenze di Lino, che saranno stati fatti dal Partitante suddetto, e notificati all' Autorità competente, come sopra, e come si pratica per li Calamieri dell' Olio d' Olivo, dichiarandosi, che dovrà giusto il consueto, esser calcolata la Rendita della Semenza un Miro d' Olio per ogni Staro, senza che venga ammessa alcun' altra pretesa di bonificazione; salvo però sempre qualunque altro metodo, e disciplina, che fosse creduta instituirsi sull' Articolo de' Calamieri dall' Autorità competente.

XII. Volendo l' Abboccatore introdurre, o estrarre Olio di Lino, e Noci, Farinelle, ossia Pannello, e Semenza di Lino, possa farlo senza pagamento di Dazio, e senz' alcun altro aggravio, circolar liberamente potendo dentro le Provincie del suo Abboccamento; scortati però esser dovendo li Generi suddetti da legale Mandato a stampa, che dovrà esser anche sottoscritto dalle rispettive Intendenze Provinciali.

XIII. Sarà obbligato l' Appaltatore di pagar l' Affitto di tutti li Torcoli, Macine, ed Edificj esistenti ne' Luoghi, e Territorj dell' Appalto, quando questi siano stati eretti con Pubblica permissione, quantunque di essi non intendesse servirsene ad uso di Fabbrica.

vol. 8, N.º XXXVIII.

P p

XIV.

XIV. A carico d'esso Abboccatore sarà l'invigilare a sue spese alla difesa del Dazio senza Pubblica garanzia, sicchè oltre l'assistenza della Superiore Autorità per gli opportuni suffragj non possa mai pretendere bonificazione alcuna per qualunque escogitabile caso; nè potrà per qualsivoglia pretesto, nemmeno di istituite giudiziarie Pendenze da lui, o da altri, ritardar il pagamento delle convenute Rate.

XV. Sarà in dovere l'Abboccatore di sottostare a tutte quelle Regolazioni, che in corso della Condotta credesse di fare la Sovrana Autorità sopra l'Appalto suddetto, ed anche allorchè credesse di avvocare a se il Partito medesimo, previa però notizia d'Anno uno, senzacchè possa pretenderne alcun immaginabile risarcimento, o compenso.

XVI. L'Olio di Lino, e Noci, la Semenza, che si troverà in essere, come pure gl'Edifizj, ed Utensili tutti di ragione dell'Abboccatore resteranno per condizione espressa anzianamente obbligati, ed ipotecati al Regio Erario, e perciò non potranno essere fermati, o sequestrati a pregiudizio del Regio interesse per qualunque escogitata causa, *etiam* di Dotali Pretese.

XVII. Nel caso di penuria sarà preferito l'Abboccatore all'Acquisto delle Semenze ad ogni altro Acquirente, ed in caso di discordia avranno le rispettive Autorità competenti

ti a decidere qual più crederanno giusto, e conveniente in tale materia.

XVIII. Ad effetto, che non resti sprovi-
sto l'Appalto della Semenza necessaria sa-
ranno pubblicate in apposito Proclama le ne-
cessarie Provvиденze, come pure comminate
in Esso le pene contro quelli, che extraes-
sero Semenza di Lino dalle Provincie com-
prese nel presente Appalto in altre conter-
minanti, e così parimenti contro gl'Intro-
duttori d'Olio di Lino, e Noci fabbricato in
Estero, Venditori, ed altri Contraffacenti.

XIX. Per divertimento de' Contrabbandi
saranno dalle rispettive Intendenze Provin-
ciali ricevute le Denunzie Secrete, e con-
vinti che restino li Contraffacenti, saranno
puniti con adeguate pene in riflesso alle Per-
sone, e delinquenze loro: dovendo perciò
in tutti li casi venir rassegnati alle rispetti-
ve Intendenze Provinciali li Generi asporta-
ti per Contrabbando.

XX. Nell' incominciar dell' Appalto sarà
tenuto esso Abboccatore comprar le Macine,
Torcoli, ed Utensilj necessarij a Stima di
Periti, come pure dovrà convenire col vec-
chio Partitante dell' Olio, che fosse rimasto
invenduto, e non accordandosi, sarà in li-
bertà il vecchio Partitante dell' Olio di far
quello estrarre, e condurre in qualunque
altro luogo non compreso nell' Appalto pre-
sente, oppure potrà rivogliersi all' Autorità

competente per quelle Provvidenze, che nel concreto de' Casi conoscerà eque, e convenienti, ed a pari obblighi e condizioni sarà tenuto l'Abboccatore, che succederà al presente Appalto.

XXI. Tutta la materia di tali Olij, loro Appalto, e cose annesse sarà dipendente dall'Imperiale Regia Intendenza Generale delle Finanze per quelle ulteriori Regole, e Discipline, che trovasse di aggiungere a salvezza del Regio interesse, dell'Abboccatore, e della Giustizia.

Li presenti Capitoli dovranno esser stampati, e diffusi, non che consegnati all'Abboccatore, ed alli competenti Ministri per la loro immancabile esecuzione.

Approvati con Decreto 9. Luglio 1798.
della Intendenza Generale delle Imperiali
Regie Finanze.

Venezia li 26. Agosto 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali
Regie Finanze

DE. LOTTINGER.

GL'

EL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

A L L E C O S E U T I L I

D E L L A M A G N I F I C A C I T T A'

D I V I C E N Z A.

SE per provvedere col possibile minor dispendio ai bisogni del Popolo nell'attual eccedente valor delle Carni fu permessa negli ultimi decorsi giorni la vendita, ch'era per avanti inibita, in questa Città, e Provincia de' Buoi di Dalmazia, qualificati in ora di Moldavia, e Valacchia, e se continuando tuttavia le stesse circostanze viene ad essere permessa sino a nuova diversa disposizione la vendita medesima, vuole però ogni riguardo di pubblica vigilanza, che il macello, e lo smercio delle Carni di questa specie coranto ad ogni altra inferiori per la qualità, e per il costo sieno disciplinati in modo, che possibilmente vaglia ad oviare la frode pur troppo verificata di venderle per Carni de' Buoi specialmente Nostrali, il cui consumo si deve in pari tempo promuovere, e sostenere per oggetti interessanti di Nazione.

Riserbata frattanto la più sollecita conformazione del nuovo Calamiere, tostocchè sie-

no

no raccolti i relativi più accurati fondamenti intorno al vero valore diverso delle sudde Carni, e indispensabilmente ritenuto sino a quel tempo così per la Città, che per il Territorio il Calamiere pubblicato il dì 23. Giugno prossimo passato per tutte le Carni in esso individuate, futorchè per quelle del Manzo di Dalmazia, ossia di Moldavia, e Valacchia, che viene interinalmente limitata al prezzo non maggiore di Soldi sedici alla Libbra, trovano Sue Signorie Illustrissime di tutta necessità, e giustizia lo stabilire, e prescrivere le seguenti provvidenze.

I. Nella sola Beccheria di S. Michele in questa Città sarà permesso l'ammazzare i Buoi suddetti di Dalmazia, ossia di Moldavia, e Valacchia, proibito venendo per essi qualunque altro così privato, che pubblico Macello, e singolarmente quello delle così dette Beccherie Grandi, che si riconferma all'uso esclusivo per li Buoi Nostrali, e per li provenienti d'altri Paesi.

II. Dovranno osservarsi anche per detti Buoi di Dalmazia le vigenti provvide discipline circa le ore, ed i metodi di aprirsi, e chiudersi le porte della Beccheria stessa di S. Michele, onde avervi luogo non possa qualunque clandestina introduzione, o estrazione d'essi Animali o vivi, o morti.

III. Non potranno essere estratti morti da detta Beccheria, se in aggiunta al Bollo del-

della Regia Imperiale Finanza non sieno prima contrassegnati con altro Bollo, che appositamente sarà destinato, e costruito, raddoppiatovi l'impronto in modo, che per quanto più si possa, venga nelle loro parti contraddistinta la specie degl'Animali medesimi.

IV. Ritrovate in qualsisia luogo le Carni stesse senza il predetto Bollo s'intenderanno soggette all'asporto sotto le pene tutte di provata contraffazione al Capitolare de' Signori Cavalieri di Comun.

V. La loro vendita è per ora determinata nella sola Beccheria al Ponte degli Angeli, ove però dovrà praticarsi soltanto al minuto, con espressa proibizione, che segua a quarti interi sotto le pene come sopra.

VI. Potrà per altro venir permessa la vendita di dette Carni anche in altri siti di questa Città qualora il Venditore denunci personalmente nella Cancelleria di Sue Signorie Illustrissime il suo nome, e cognome, il sito, ove intende esercitarla, e la durata di tempo, in cui s'obbliga continuarla, soggiacendo sempre alle regole del Capitolato precedente.

VII. Non potrà ciò non ostante venir permessa a chiunque volesse vendere nella stessa Bottega, o sullo stesso Banco Carne di Manzo d'altra specie, ovvero che per vendere Carne di Manzo d'altra specie avesse Bottega, o Banco nella stessa Contrada.

VIII.

VIII. Ferme le ispezioni, e facultà tutte di questo Illustrissimo Offizio di Sanità ne' gelosi suoi oggetti in questo argomento, resta in peculiar modo raccomandato al vigilante zelo de' Signori Cavalieri di comun pro tempore l'adempimento ne' relativi rapporti delle presenti providenze.

IX. E perchè in qualunque più occulto modo non sia tentato il macello, o lo smercio adulterato de' predetti Buoi di Dalmazia per ritrarne così in Città, che in Territorio il prezzo maggiore, ch'è in presente, e verrà in seguito stabilito per le Carni de' Buoi d'altra spezie, sarà tenuto processo aperto nella Cancellaria di Sue Signor. Illust. ed il Denunziante conseguirà, verificata che sia l'accusa, il premio di Ducati sei dalle Casse di questa Città.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti in questa Città, e diffuso per il Territorio per li particolari, che ad esso possono attenere, ad universale cognizione, e per l'inalterabile sua osservanza.

Vicenza 30. Agosto 1798.

Vidi

BARON KRAY Tenente Maresciallo.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

D. Andr. Balzi Salvioni Dot.	D. Scipione Capra
D. Pompeo Giustiniani	D. Alfonso Maria Loschi
D. Gio: Batt. Orazio Porto	D. Marc' Antonio Trissino
D. Frances. Maria di Thie-	D. Giac. Fabio Valmarana
se qu: D. Leonardo	D. Fil. Luigi Sale Manf. Rep.

*Pietro Antonio Borgo primo Rason,
della Magnif. Città Mand. &c.*

GL

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI ALLA SANITA'.

DOcumentati dall'esperienza esser uno dei necessarj provvedimenti per impedire la di-ramazione dell'Epidemico Morbo ne' Bovini quello di sospendere le Fiere, e li Mercati tutti generalmente; perciò Sue Signorie Illustrissime cui sono presenti le attuali circostanze della Provincia, coll'assenso, ed approvazione del Regio Supremo Tribunale di Sanità, divengono a prescrivere, ed a comandare espressamente.

Che siano, e s'intendano del tutto interdetti, levati, e sospesi li Mercati, Fiere, e Riduzioni niuna eccettuata della specie Bovina solite a farsi in questa Città, Castella, Terre, e Ville di questo Territorio, e similmente ogni privata adunanza di un tale Bestiame, ad oggetto di cambio, vendita, od altro traffico, non dovendo sotto alcun immaginabile pretesto esser fatta di detti Animali commescolanza, ma sino ad altra prescrizione debbano star divisi da qualunque unione; in pena della perdita de' medesimi, che s'intenderanno confiscati, e puniti severamente li Conduttori.

vol. 8. N.º XXXIX.

Qq

Sia

Sia il presente stampato, pubblicato, ed affisso a' luoghi soliti in questa Città, indi diffuso nel Territorio per esser pubblicato da' Reverendi Arcipreti, Parrochi, o Curati alla Messa solenne a comune notizia, ed indi affisso al consueto luogo, affine riporti immancabilmente la dovuta esecuzione.

Dat. dall'Offizio di Sanità, Vicenza 30.
Agosto 1798.

(Gabriele Anguissola Dott. Provveditor.

(Ottavio Monza Provveditor.

(Girolamo Giuseppe di Velo Provveditor.

Camillo Fabbreti Cancell.

Addi 31. detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec.; così riferendo Paolo Sartori Guardia.

CL

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A .

Verificandosi la ricorrenza dell'apertura della Fiera in Villa delle Torri de' Confini il giorno di S. Michele 29. Settembre da continuare anche per giorni sette susseguenti, e sopra le divote istanze rassegnate dal Nob. Sig. Co: Lodovico successo come Primogenito Maggiore nato dal qu: Nob. Sig. Co: Ercole di Thiene ripristinato. col Sovrano Editto 6. Febbraro passato nelli diritti, e privilegj, de' quali attrovavasi in possesso all' Epoca primo Gennaro 1796.

Sue Signorie Illustrissime fanno pubblicamente intendere, e sapere, che detta Fiera seguirà nel giorno di S. Michele prossimo venturo con altri sette immediate susseguenti, salva l'esecuzione di quegli ordini, che fossero prescritti in materia di Sanità, e salvili diritti tutti spettanti in vigore dell'accennato ripristino al prelodato Nobil Sig. Co: Lodovico di Thiene.

Dovendo in conseguenza a quanto sopra li Mercati tutti, ed altri, che capiteranno

Q^a 2 con

con Merci ad essa Fiera andarsi ad accordare con gli Agenti del suddetto Sig. Co.; che si ritroveranno sul Loco, ed esponere le loro Merci nel Loco destinato per detta Fiera; vietato espressamente di vendere in Case, o Corti private; e se vi sarà alcuno, che venda senza il previo Accordo, o fuori di detto Loco incorrerà nelle pene stabilite dalle Leggi nel proposito, a quali pene saranno pure soggetti quelli, che permettessero nelle loro Case, e Corti vendita di Merci come sopra.

E ad effetto, che alcuno non possa allegar ignoranza, sarà il presente pubblicato, ed affisso in detto Loco; in quorum &c.

Vicenza 3. Settembre 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Andrea Balzi Salvioni Dot.
- (D. Scipione Capra
- (D. Alfonso Maria Loschi
- (D. Mare' Antonio Trissino
- (D. Leonardo Ferramosca
- (D. Filippo Lui Sale Manfredi Repeta .

*Pietro Antonio Borgo primo Ras.
della Magnif. Città Mand. &c.*

Addi detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec.; così riferendo Pietro Brunello Guardia.

SOM-

SOMMARIO

STORICO-CRONOLOGICO

DELLE CARTE PUBBLICHE CONTENUTE
NEL TOMO OTTAVO.

V E N E Z I A .

1798.		
Maggio.		Pag
29	<i>Col Proclama ec. Privilegj del Feudatario N. U. Conte e Marchese Antonio Savorgnani</i>	225
Luglio.		
22	<i>L' articolo ec. Tassa del 5. per 100. sulle eredità</i>	50
25	<i>Ora che in seguito ec. Giuramento di Fedeltà</i>	3
—	<i>In seguito ec. Giuramento di Fedeltà da prestarsi nella Terra di Mestre</i>	14
26	<i>Per togliere ec. Venditori di Pesce</i>	16
—	<i>Ricetta per animali bovini ammalati</i>	17
28	<i>Chiamati col Proclama ec. Tutti i possidenti diritto di pascolo nel Bosco di Canseglio, presentino i loro titoli dentro giorni otto</i>	40
—	<i>Deliberatosi ec. Nella Terra di Mestre non si può vender altro pane che quello de' pistori.</i>	41

Fu

V E N E Z I A .		Pag.
1798.		
Luglio.		
30	<i>Fu certamente ec.</i> Editto di S. E. Monsignor Patriarca	54
31	<i>Non avendo creduto ec.</i> Nuovo esperimento per l'Appalto dell' Olio Lino e Noci	44
Agosto.		
1	<i>Affidata ec.</i> Boschi	158
—	<i>Venendo ec.</i> Arti dell' Arsenal	161
3	<i>Proveduto ec.</i> Caichi e Copani	161
4	<i>Che in adempimento ec.</i> Incanto per il Riattamento della Fondamenta di Castello	60
—	<i>La Congregazione ec.</i> Polizza d' incanto per il suddetto Riattamento	78
—	<i>Desideroso ec.</i> Pratica di bastimenti	61
—	<i>Che in adempimento ec.</i> Ristauo per incanto delle Fondamente nuove	77
—	<i>La Congregazione ec.</i> Polizza d' incanto per il Ristauo suddetto	82
6	<i>Dopo la pubblicazione ec.</i> Dispersioni delle polveri da schioppo di pubblica ragione in Terra-Ferma	64
—	<i>Il Governo Generale ec.</i> Banco-Giro	66
—	<i>Essendo necessario ec.</i> Trentamila moggia di formento deve la Provincia di Padova versare ne' magazini militari, con qual riparto, ed a qual prezzo.	91
	Es-	

1798.	V E N E Z I A.	Pag.
Agosto.		
6	<i>Essendo necessario ec.</i> Quindicimila sacchi di formento verserà la Provincia di Treviso ne' magazzini militari, con qual riparto, ed a qual prezzo	95
—	<i>Nel riflesso ec.</i> Effetti del Regio Arsenale saranno marcati d' un segno per evitarne le frodi	98
7	<i>Nell' essenziale ec.</i> Possidenti e Lavoratori devono presentare la nota delle biade raccolte in quest' anno	102
—	<i>Istruzione</i> per la trattazione degli affari Civili	121.
8	<i>La Regia ec.</i> Tariffa del Ponte di Salvaterra sull' Adicetto	120
9	<i>Inerentemente ec.</i> Nel Canal di San Marco non può prender posto alcun bastimento, o barca	106
—	<i>Che non potendo ec.</i> Chi si crede aggravato nelle corrisposizioni per facitura di atti, produzione di carte ec. al Tribunal Civile di prima Istanza, ricorra al N. H. Capo sino alla pubblicazione delle regolari Tariffe	107
—	<i>Sulle rappresentazioni ec.</i> Polvere di Cipro	113

Che

1798. V E N E Z I A .		Pag.
Agosto.		
10	<i>Che essendosi ec.</i> Avviso a chi introduce nelle Stampe e nelle Allegazioni cose contrarie alle vigenti Leggi, al buon ordine, e alla giustizia	109
—	<i>E' pervenuta ec.</i> Cause Civili	256
11	<i>Essendo spiegata ec.</i> Contratti e vendite di vini per bastioni e osterie si notificchino alla Deputazione sopra le Vettovaglie	116
13	<i>Per rimettere ec.</i> Fabbriche e Appalti di Nitri	151
14	<i>Affidata ec.</i> Titoli di esenzione da Finanze si presentino	119
—	<i>Vedendo ec.</i> Monasteri e Luoghi Pii	213
—	<i>Prescritta ec.</i> Imposta sul Territorio di Adria.	221
17	<i>Informata ec.</i> Estrazione de' Buoi dall' Ungheria.	150
20	<i>In coerenza ec.</i> Erba Regina da estirparsi	236
22	<i>Fissati ec.</i> Canapi	271
24	<i>Per prevenire ec.</i> Notificazione per i due Dazj ducato per Botte e Vino a Spina	263
26	<i>Essendo stato dato ec.</i> Dazio Olio di Lino e Noci.	291

CAT-

1798. CATTARO.

	Pag.
Luglio.	
18 <i>Li varj ec.</i> Danneggiatori delle Pos- sessioni	283
— <i>L' Imper. R. Soldato ec.</i> Rispetto ai Militari	285
22 <i>Nascendo ec.</i> Nessuno senza passapor- to può passare nello Stato Ot- tomano	288

1798. ROVIGO ED ADRIA.

Marzo.	
26 <i>Risultando ec.</i> Riapertura di fiere	165

Giugno.

18 <i>Dalla Sovrana ec.</i> Giornate di ridu- zione del Tribunale d'Appello di Rovigo	166
23 <i>Con l' oggetto ec.</i> Le udienze saranno giornaliere nei Tribunali Civili e Criminali	168

Luglio.

18 <i>La Religione ec.</i> Bestemmiatori	169
24 <i>Dietro ad anteriori ec.</i> Piano di requi- sizione sui generi occorrenti alle Truppe approvato per Loreo	172
28 <i>Pervenute ec.</i> Malviventi e Ladri	174

Agosto.

3 <i>Essendo stato ec.</i> Frumenti pe' Magaz- zeni militari	176
---	-----

ROVIGO ED ADRIA.

1798.		
Agosto.		Pag.
5	<i>Inerentemente ec. Dazj del Pestrino e Macina</i>	180
13	<i>E' sacro istituto ec. Soldati Imperiali non possono vendere, nè chiechia da loro comprare alcun genere</i>	182

1798.	T R E V I S O.	
Luglio.		Pag.
11	<i>Provido e costante ec. Derubbatori delle campagne</i>	233
22	<i>Rendendosi necessario ec. Nota della quantità e qualità della raccolta formento, segala, avena, paglia dell' anno corrente</i>	234
—	<i>Questa Regia Intendenza ec. Proroga di sei giorni ai debitori alla Regia Cassa</i>	235

BEL-

1798. B E L L U N O .

Luglio.

	Pag.
23 <i>Essendo per deliberarsi ec.</i> Dazio Olio di Lino e Noci	28
24 <i>Dovendosi radunare ec.</i> Elezione de' Deputati per rivedere i conti del passato Democratico Governo	27
25 <i>Ordinano che li Pistori ec.</i> Calamiere per i Pistori	29

Agosto.

1 <i>Che avendo ec.</i> Nota da esibirsi di tutti gli Uffizj rappresentativi e ministeriali esistenti al primo Gennaro 1796.	68
6 <i>Per obbedire ec.</i> Fieno per i Magazzi- ni Militari, e suo prezzo	110
10 <i>E' caduto ec.</i> Pattuglie Notturne	112
19 <i>In sequela ec.</i> Nota del Fieno rac- colto	238

VICENZA.		Pag.
1798.		
Luglio.		
14	<i>Banditi ec.</i> Birbanti e' Questuanti	19
23	<i>Affinchè possano ec.</i> Tre soli i Giudici civili di prima Istanza, del Pavone, del Cavallo, e dell' Aquila	5
24	<i>Volendosi ec.</i> Corso soverchiamente rapido di carrozze, sterzi, birocchi ec. proibito	8
25	<i>In esecuzione ec.</i> Indizj per riconoscere e fermare due granatieri disertori del Reggimento Wastensleben aggravati di delitti criminali	11
27	<i>Essendo in ordine ec.</i> Avviso in conseguenza della seguita rinnovazione dell' Estimo del Traffico	45
—	<i>Ad oggetto di rendere ec.</i> Ordini per avere distinta nota della quantità rispettivamente raccolta nella corrente stagione di formento, segala, ed avena	47
Agosto.		
1	<i>Una delle principali ec.</i> Ordini per le malattie bovine	70
8	<i>Risposte del Regio Tribunale Revisorio di Venezia ad alcune domande fatte dal Regio Tribunale di Appello di questa Città</i>	185
	Re-	

1798.

V I C E N Z A .

Agosto .

Pag.

22	<i>Repristinati ec.</i> Diritti e Privilegi della Fraglia de' Mercanti Drappieri .	241
—	<i>Confermata ec.</i> Fiera del Zocco	243
—	<i>Inerendosi ec.</i> Mercedi degli atti Giudiciarij	244
30	<i>Se per provvedere ec.</i> Macello delle carni	301
—	<i>Documenti ec.</i> Mercati e Fiere della spezie bovina sospesi	305

Settembre .

3	<i>Verificandosi ec.</i> Fiera di San Michele .	307
---	---	-----

V E R O N A .

1798.

Luglio.

Pag.

- 15 *Con ben giusta sorpresa ec.* Ordine ai Notari di presentare la nota dei contratti da loro stipulati dal Dicembre 1796. sino ai 15. Giugno scorso 31
- 16 *Resasi intollerabile ec.* Debitori verso la Cassa Pennelli 32
- 20 *Chiamato questo Collegio ec.* Danneggiatori del Progno d' Illasi 33
- 26 *Calmiere per l' arte de' Formaggieri* fino a tutto Settembre 35
- 27 *Attrovandosi tuttora ec.* Debitori di generali imposte 37
- 31 *Ad istanza ec.* Dadia de' Confratelli dell' arte Biavaroli 244

Agosto.

- 4 *Proibita ec.* Discipline del Mercato Franco solito tenersi nella piazza della Brà 246
- 5 *Si rende ec.* Porta di S. Zeno chiusa per riattare il ponte 251
- 6 *Prestati ec.* Alcune Fiere abolite, perchè introdotte dalla Democrazia *ivi*
- *Essendo spirato ec.* Pagamento delle pubbliche imposte 253

Nel-

1798. V E R O N A .

Agosto .

7 *Nella necessità ec.* Imposta sui Zattereri, e Conduttori di burchj

Pag.

254.

U D I N E E F R I U L I .

1798.

Agosto .

13 *Incaricati ec.* Diritti parrocchiali verso il militare in mancanza di Cappellano Castrense

260 e seg.

Fine del Tomo Ottavo .

MOS ET LEX
MACULOSUM EDMUIT NEFAS.

Hor. Od. 5. lib. IV.

*Costume e Legge
il sozzo vizio infrenano.*
